Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000/142/900

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000/142/900

REPORTS ON BOLZANO
(NOV. 1918 – FEB. 1940);
JULY 1945 – MAY 1946

TO: Exec Comsr. 8.

1. Please see 22 A. This is an answer to my letter at 17A written as a result of your letter at 19A enclosing 19B.

2. 22A is not entirely clear, but it is, I think, a fair inference that the matter is disposed of and that the Sindaco of Merano is satisfied.

3. If you agree with this, the attached further letter to Dr. De Gasperi might be sent; otherwise I can find out exactly what was said or written to the Sindaco before replying.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

LEGAL S/C
3 Sept 45
WEB/rlp.

9.

Legal S/c (Thro: CA Section).

Letter signed & returned for dispatch. Copies withdrawn for CC and EC files.

5. Sep. 45. Dickens Leyland Major RA.

10.

C. A. Section

Draft reply to letter at 30 A for signature by the Chief Commissioner, if approved.

9 January 46. Terry-and-Thomas for C.A.

11.

Ex Comm

Ref. folio 30 A. May the attached letter be signed in reply thereto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

LEGAL S/C
3 Sept 45
WEB/rlp.

9.

Legal S/c (Thro: CA Section).

Letter signed & returned for dispatch.
Copies withdrawn for CC and EC files.

5. Sep. 45.

10.

C. A. Section

Draft reply to letter at 30A for signature by the Chief Commissioner, if approved.

9 January 46.

for C.A.A.

11.

Ex Comm

Ref. folio 30A. May the attached letter be signed by the Chief Commissioner in reply thereto.

10 Jan 45.

12

CA Sec.

It is regretted that the 1st para of submitted letter is not considered clear; could it please be re-worded. Also in para 2 it is not clear that it is now the responsibility of the Italian Govt. to publish the decrees.

Legal

Ex Comm.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4

Exec. Com.:

If the facts quoted by Dr De Gasperi are true, and Capt Earl's letter is correctly reproduced, Capt Earl appears to have made a mistake. I do not see how we can reply to the Italian Govt except by acknowledging our mistake. This I have done, in the attached draft.

I have also written Venezia Region calling attention to the complaint of the Italian Govt, asking for a report, commenting on the laws and suggesting that future letters of this type should be discouraged.

Legal S/C
20 Aug 45

Lord Schuyler Cor C.A.

5

Executive

For CC's approval & signature - Please see min' above

6 abd 21/8

Chief Commissioner: For signature. Captain Earl, who is assigned to 5 Army and not to AMG, was relieved when AC took over administration of Bolzano Province. 69

21/8

AUG 22 HEDS CC 0944

#7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

There also would be reference to ...

of the Italian Govt, asking for a report, commencing as to laws and suggesting that future letters of this type should be discouraged.

Legal S/c
20 Aug 45

Lord Schuster
Col
C.L.A

5

Eyebrows

For CC's approval & signature - Please see min' above

21/8

Chief Commissioner: For signature. Captain Earl, who is assigned to 5 Army and not to AMG, was relieved when AC took over administration of Bolzano Province. 69

L.

21/8

AUG 22 RECD
CC 0944

#7.

C.L.A.

Letter is returned signed by CC for dispatch. Copies have been withdrawn for files of CC and LEC.

23 Aug. 45.

R.B. Kemley
Major RA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

C.A. Sec.

Reference folio 7A, this appears to be more a question of policy than a legal matter.

Would you be good enough to let this Sub-Commission have your instructions in order that we may notify R.L.O. Venezie Region accordingly.

G.G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

LEGAL SUB-COMMISSION
19 July 1945.

Legal 2.

I will discuss with CA Willmer in Sem Eptm

3.

CAS.

Letter herewith Willmer C.A.

14 Aug 45

Legal Letter as amended by VP for despatch GH

CA Sec
2 Aug 45

63

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1145

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

329

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/mda.

AC/4187/3/L. 10 May 1946.

SUBJECT : Judiciary Officials, Bolzano.

TO : The Ministry of Pardon and Justice.

I enclose herewith a copy of a letter from the Chief Liaison Officer, Bolzano, pointing out that the hearing of many cases in the Province has been long delayed owing to the insufficient number of judicial officers and asking for further officers to be appointed to deal with the continually increasing amount in the Province.

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

67

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

E 1873

39A

ALLIED COMMISSION
OFFICE OF CHIEF LIAISON OFFICER
BOLZANO

REF: ACLO/BZ/46.

DATE 29 April 1946.
SWM/gq.

SUBJECT : Judiciary Officials Bolzano.

TO : HQ, Allied Commission
for Legal Sub-Commission.

1. I have drawn attention in my monthly reports to the fact that many legal cases in this Province have been outstanding for a long time.

2. On Friday, 26th April, the Procuratore del Regno informed me that, owing to the lack of personnel in the Tribunal this state of affairs is likely to continue.

3. Perhaps you will consider taking up the question of increasing or bringing up to Establishment the Judiciary Officials in this Province as the amount of work increases every day.

S.W.MILLER, Colonel,
Chief Liaison Officer
BOLZANO.

Copy to: H.E. The Prefect of Bolzano,
Dr.S. INNOCENTI

The Procuratore del Regno,
Dott.Dell'Antonio.

LEGAL SUB-COMMISION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CJO
Italian Section
CLERK
Rec'd 3 May 46

65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4187/3

314

Office of British
Political Adviser

Vice-President,
Civil Affairs Section,
Allied Commission.

Austrian claim to the Alto Adige.

According to a report received from the British Political Representative at Vienna, the Austrian Government have addressed a note to the Allied Council requesting the Allied Governments to declare as null and void the Hitler-Mussolini Agreement of June 23rd, 1939 regarding the transfer of the non-Italian population from the Tyrol to Germany. The note also takes exception to the Italian draft law which is now under consideration whereby those who opted for German Nationality in 1939 but did not in fact leave the land, now lose their Italian Nationality and may leave the territory unless the Italian authorities accept them as Italians. Finally, the note asks that the 1939 optants now in Austria should be recognised as Italian subjects and be allowed to return to their home in the Tyrol on the ground that the resources of Austria in food and accommodation are too restricted to provide for them.

2. The British Ambassador would be grateful for your comments on the foregoing, particularly on the Austrian interpretation of the Italian draft nationality law.

(Sgd) A.E. Halford
Asst. Polad (JR)

7.11.46

Copied to: British Embassy,
U.S. Polad,
Chief Legal Adviser, ACC

65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

431

Translation

410/13 / file

CA Sec
POA
LG Sec
Legal

20 DIC. 1945

The President of the Council of Ministers
54216/36455.3/1.6.1

Rome, 18 December 1945

DEC 20 1945

My dear Admiral,

you know the political instructions of this Government for what concerns the respect of the interests and traditions of the German speaking populations of the Alto Adige Communes.

According to such instructions, a legislative regulation, a copy of which I enclose has been issued, tending to regulate the use of the German language in the Bolzano province, for what concerns the political, administrative and legal authorities.

It has been decided that the regulations for the enforcing of this decree will be issued later on, in a regulation to be issued after its discussion by the Council of Ministers, after hearing a Commission appointed to this end, in which will participate an adequate representation of the German speaking populations of the Above mentioned Communes.

Of course, the carrying out of the said regulations implies the reorganization of the administrative and legal offices in the Communes of the Bolzano Province; where German speaking officials must be sent; the transfer of the offices staff can take place only when the territory will have been handed back to the Italian Administration. Therefore, the enforcing of the regulation has been postponed to a later date, when the territory has been handed back.

The Consulta Nazionale has approved the draft of the said law.

Will you kindly give the necessary orders, my dear Admiral, to have the said decree enforced in the Bolzano Province by an A.M.G. ordinance as soon as it has been published in the Gazzetta Ufficiale.

Believe me,

Yours very truly,

Alcide De Gasperi

→ DCLO

Admiral Ellery W. Stone
Chief Commissioner
Allied Commission
Rome

ALLIED COMMISSION HEADQUARTERS 6624

EC DIST - 20 Dec

ACTION :- CA Sec (2)
INFO :- CC
EC
POLAD A
POLAD B

6½

Note: The Decree has not yet been published; and after 31st December will automatically come into force e/c in the Bolzano Province upon publication.
28/12/45

1149

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

54216/364 15.3/1.6

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Roma, 18 DIC. 1945

Caro Ammiraglio,

Ella conosce le direttive politiche di questo Governo per il rispetto degli interessi e delle tradizioni delle popolazioni alloglotte dei Comuni dell'Alto Adige.

Secondo tali direttive è stato predisposto un provvedimento legislativo - di cui Le unisco copia - inteso a regolare l'uso della lingua tedesca nella provincia di Bolzano, nei confronti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

E' stato previsto che le norme di attuazione del provvedimento siano emanate con successivo regolamento, da emanare su deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo avere udito il parere di una Commissione appositamente istituita, alla quale parteciperà una adeguata rappresentanza delle popolazioni alloglotte dei Comuni suindicati.

./.

All'Ammiraglio Ellery W.Stone
Commissario Capo della Commissione Alleata

R O M A

COMMISSION ALLIED HEADQ ARTERS 6624 63

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Naturalmente, l'attuazione delle disposizioni in questione presuppone una riorganizzazione degli uffici amministrativi e giudiziari nei Comuni della provincia di Bolzano, cui debbono essere assegnati funzionari che conoscano la lingua tedesca; ed i trasferimenti del personale degli uffici potranno essere disposti solo ad avvenuta restituzione del territorio all'Amministrazione italiana. Per tal motivo la entrata in vigore del provvedimento viene differita ad una data successiva a tale restituzione.

Sullo schema relativo ha pronunziato parere favorevole la Consulta Nazionale.

La prego, caro Ammiraglio, di compiacersi disporre che, subito dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto legislativo stesso sia reso esecutivo nella provincia di Bolzano con ordinanza dell'A.M.G.-

Mi è gradito, con l'occasione, di confermarLe i sensi della mia sincera amicizia

Umberto di Savoia

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

ALLIED CONTROL COMMISSION 6624 HEADQUARTERS

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la grazia e la giustizia;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Nei comuni della predetta provincia gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni amministrative.

I registri dello stato civile debbono essere tenuti in lingua italiana con la traduzione in lingua tedesca.

Art. 2

Con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e la giustizia, secondo le rispettive competenze, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorrano, le norme per l'attuazione del presen-

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PRINCIPE DI PIEMONTE
LVOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

ALLIED HEADQUARTERS 66214

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'Interno e con il Ministro per la grazia e la giustizia;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie.

Nei comuni della predetta provincia gli atti pubblici possono essere redatti in lingua tedesca, eccettuati le sentenze ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle giurisdizioni amministrative.

I registri dello stato civile debbono essere tenuti in lingua italiana con la traduzione in lingua tedesca.

Art. 2

Con decreto luogotenenziale, su proposta del Ministro 69
l'Interno e del Ministro per la grazia e la giustizia, secondo le rispettive competenze, e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorrano, le norme per l'attuazione del presente decreto. A tal fine sarà altresì sitto il parere di una commissione alla quale parteciperà una adeguata rappresentanza di Alto Atesini, e che sarà nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

..

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la restituzione della provincia di Bolzano all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, dicembre 1945

f.to Umberto di Savoia
c.to De Gasperi
" Romita
" Togliatti

PER COPIA CONFORME

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Translation

The President of the Council of Ministers
Stato/Sor./3.3/1.0.1

Rome, 18 December 1945

My dear Admiral,

You know the political instructions of this Government for what concerns the respect of the interests and traditions of the German speaking populations of the Alto Adige Provinces.

According to such instructions, a legislative regulation, a copy of which I enclose has been issued, tending to regulate the use of the German language in the Bolzano province, for what concerns the political, administrative and legal authorities.

It has been decided that the regulations for the enforcing of this decree will be issued later on, in a regulation to be issued after its discussion by the Council of Ministers, after hearing a commission appointed to this end, in which will participate an adequate representation of the German speaking populations of the above mentioned Provinces.

Of course, the carrying out of the said regulations implies the reorganization of the administrative and legal offices in the province of the Bolzano Provinces; where German speaking officials must be sent; the transfer of the offices at it can take place only when the territory will have been turned back to the Italian Administration. Therefore, the enforcing of the regulation has been postponed to a future date, when the territory has been handed back.

The Consulta Nazionale has approved the draft of the said law.

Will you kindly give the necessary orders, my dear Admiral, to have the said decree enforced in the Bolzano Province by the A.M.G. ordinance, as soon as it has been published in the Gazzetta Ufficiale.

Believe me,

Yours very truly,

De Gasperi

Admiral Ellery W. Stone
Chief Commissioner
Allied Commission
Rome

ALLIED COMMISSION HEADQ 6624

E.C. DIST - 20 Dec 61

Actions: C.A. Sec. (2)
Info: C.C.
E.C.
Poland 'A'
" 'B'

w/c

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

418/44

Bolzano

F16 29A

COPY

Extract of Dearee No. 6588

19 Nov 1945

As the use of both German and Italian language is essential to build up friendship between the two etnical groups of this Province, pending decision, I order:

1) Free use of Italian and German language in civilian and public relations.

2) Names of towns and roads will be written in both languages on boards or in notices. The Italian name will be in the first place, letters have to be of equal size.

3) The Italian and German denomination of Communes will be decided by Sindaci with the assistance of a Commission composed by the Sindaco and 4 members 2 of which have to be German speaking and chosen by the Sindaco on Proposal of the Giunta Comunale.
Doubtful cases will be submitted to the Prefettura.

4) State administrations and public offices will issue all documents etc. in both languages.
Notice boards on public buildings to be written in two languages.

5) Shops etc. will have their denominations and all notices in both languages except their private names and secondary indications for which the language may be chosen.

6) Administrations and public offices have to arrange that within one year's time all the correspondence (written and verbal) can be carried out in both languages in order that answer can be received in the language in which request has been made.

7) In order to study and to examine the instructions necessary to carry out this decree, a special "Commissione Giuridica per la Bilinguita'" appointed by the Prefect and composed of a President and 6 members (3 Italian, 3 German speaking) will be formed. President will be the First President of the Court of Bolzano and members will be elected by Lawyers and Jdges.

8) To receive employment in public offices or to be promoted to responsible grades, it will be necessary to speak both languages.

9) Prefettura gives order to Sindaci to give instructions for the institution of schools in both languages. Provveditore agli Studi will study programmes and notify Sindaci all instructions he deems necessary. A Commission will take care of this (3 Italian and 3 German speaking members). Prefettura will provide for the necessary funds.

60

10) Para 2-3-4 and 5 will be carried out within 6 months. Sindaci have to notify Prefettura that above instructions have been complied with.

Legal

11 OCT 1945

Z 8A

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
Allied Military Government
APO 394

9 October, 1945

Ref. RGII/075.111

My dear Carr,

I am obliged to you for your letter of the 4th October, AC/45/12/12 which in fact arrived during my recent visit to Bolzano and did not therefore come before me till my return.

I have read with great interest your letter and I have refreshed my memory of the two letters which you quote, AC/4187/3/4 of 21 August and AC/45/12/13 of 20 August.

I feel that I must call your attention to the fact that the opinion of the Chief Legal Adviser, which you quote as expressed in AC/4187/3/4 of 21 August, is by no means as definite a pronouncement as might be implied from your letter of the 4th October. You will see that in the third and fourth paragraphs of (c) the C.L.A. does make reservations which reduce a good deal the positive value of his opinion.

The difficulty is that the Prefect of Bolzano has most clearly got into his head, and he has some sort of backing from Rome, that the legal position is somewhat as follows:-

Those who opted for German citizenship, but did not in fact leave the country are in a sort of neutral condition. They can be regarded as Italian citizens if they now make a definite option for Italy.

The Tiroler, who certainly want to vote, look upon this idea with great suspicion. First because they feel that if they now elect to claim Italian citizenship they will be regarded as having voted against any sort of autonomy. Secondly, because they believe that the Italian Commission will, in fact, exercise a good deal of discretion in deciding who is to be taken onto the Italian voting register. The result will be, so the Sud Tiroler believe, that Tiroler representation on the electoral rolls will be reduced.

59

The Tiroler are quite convinced that the Prefect and the Government are trying to boost up the Italian vote by means of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I am obliged to you for your letter of the 4th October, AC/45/1.1/LG which in fact arrived during my recent visit to Bolzano and did not therefore come before me till my return.

I have read with great interest your letter and I have refreshed my memory of the two letters which you quote, AC/4187/3/4 of 31 August and AC/45/12/13 of 20 August.

I feel that I must call your attention to the fact that the opinion of the Chief Legal Adviser, which you quote as expressed in AC/4187/3/4 of 31 August, is by no means as definite a pronouncement as might be implied from your letter of the 4th October. You will see that in the third and fourth paragraphs of 2 (c) the C.L.A. does make reservations which reduce a good deal the positive value of his opinion.

The difficulty is that the Prefect of Bolzano has most clearly got into his head, and he has some sort of backing from Rome, that the legal position is somewhat as follows:-

Those who opted for German citizenship, but did not in fact leave the country are in a sort of neutral condition. They can be regarded as Italian citizens if they now make a definite option for Italy.

The Tiroler, who certainly want to vote, look upon this idea with great suspicion. First because they feel that if they now elect to claim Italian citizenship they will be regarded as having voted against any sort of autonomy. Secondly, because they believe that the Italian Commission will, in fact, exercise a good deal of discretion in deciding who is to be taken onto the Italian voting register. The result will be, so the Sud Tiroler believe, that Tiroler representation on the electoral rolls will be reduced.

59

The Tiroler are quite convinced that the Prefect and the Government are trying to boost up the Italian vote by means of a wholesale immigration from the South. There has certainly been a large influx of Italians from the South. Some of them have come to work, a good many have come to make money on the black market, encouraged by the large stores lying in the Bolzano dumps.

The Chief Commissioner's letter of the 20th October, in its fourth paragraph, clearly envisaged that the Italian Government would make a statement upon its intentions in respect of the upper Adige, before the question of the electoral lists became acute. It is the absence of such a statement which adds to the present fears of the Tiroler.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

I attach, as of interest, statements handed to me in the course of my recent visit.

I shall be going to Bolzano again early next week and shall be glad to have your further information.

Yours faithfully

Brigadier M. Carr, C.B.E., M.C.
Vice President, Civil Affairs Section
Headquarters, Allied Commission

Copy to:- P.C. Bolzano

JKD/lgc

LEGAL SUBCOMMISSION
Italian Branch

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Brigadier K. Carr, C.B.E., M.C.
Vice President, Civil Affairs Section
Headquarters, Allied Commission

Copy to:- F.C. Bollmo

JKD/lgc

LEGAL SUB COMMISSION
C
E
C
C
Italian Branch
C
11 OCT 1945

58

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HQ. Allied Commission
APO 394
Legal Sub Commission

2/A

JL/jl
13 Sept.

Ac/4187/3/L

Subject: Receipt of letter

To : Minister dell Interno

1. Receipt is hereby acknowledged of one enveloped containing one letter Prot. N. 173/ dated 6 sep. 45 and one enclosure entitled "ALTO ADIGE".

G.G. HANNAFORD
Lt. Col.
O/I Italian Branch.

CONFIDENTIAL

264

NOTES ON YOUR RETURN ITALY - VICE PRESIDENT

CIVIL AFFAIRS SECTION

Sept. 4 - Sept. 11, 1945

1 GENERAL

(a) Organisation. No opportunity was afforded of discussing personally with the GOC XIII Corps the question of the nomenclature to be used in connection with Col. BOSWELL's appointment. The matter, however, was discussed with the SCO who stated that the GOC was not in favour of making any change in the existing nomenclature.

(b) Report required on certain territory. This matter was discussed with the SCAO and SCO. The GOC XIII Corps had not received any definite reply to his D/O letter in which he suggested that the matter should be dealt with by the Special Committee set up at AFHQ, but it was understood that the suggestion was still under consideration.

Instructions that the report was to be prepared by HQ AC were received on 7 Sep 45 and immediately handed to SCAO, who referred the matter to HQ XIII Corps on the morning of September 8th. SCAO considered that XIII Corps would require a much more detailed questionaire to assist them in providing the information.

It is understood that this matter has now been settled by the dispatch of officers from this Headquarters to obtain the necessary information from XIII Corps HQ.

(c) Fraternisation. During a visit to BOLZANO (where the A/PC was seen, Lt. Col. MacEACHERN, the PC, being away) it was reported that the local Military Authorities had received instructions from higher authority as regards fraternisation between German POWs working on the railways, etc., and civilians and fraternisation between Allied personnel and Reich, German-speaking civilians. The situation was now considered to be satisfactory.

(d) Italian Troops, BOLZANO - Discipline. The A/PC was of the opinion that incidents were decreasing and that the situation had improved.

(e) Return of Deported Italians to VENEZIA GIULIA. As regards Italians who had moved or been deported into Yugoslav territory and the agreements made that they should be returned to VENEZIA GIULIA - HQ AMG said that none or very few had so far returned to their families. Constant applications were received at AMG HQ, VENEZIA GIULIA regarding their return. HQ AMG VENEZIA GIULIA considered that the strongest possible pressure should be brought to bear on the Yugoslav authorities to implement the agreements made.

55

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(a) Organisation. No opportunity was afforded of discussing personally with the GOC XIII Corps the question of the nomenclature to be used in connection with Col. BONNALI's appointment. The matter, however, was discussed with the BGS who stated that the GOC was not in favour of making any change in the existing nomenclature.

(b) Report required on certain territory. This matter was discussed with the SCAO and BGS. The GOC XIII Corps had not received any definite reply to his D/O letter in which he suggested that the matter should be dealt with by the Special Committee set up at AFHQ, but it was understood that the suggestion was still under consideration.

Instructions that the report was to be prepared by HQ AC were received on 7 Sep 45 and immediately handed to SCAO, who referred the matter to HQ XIII Corps on the morning of September 8th. SCAO considered that XIII Corps would require a much more detailed questionaire to assist them in providing the information.

It is understood that this matter has now been settled by the dispatch of officers from this Headquarters to obtain the necessary information from XIII Corps HQ.

(c) Fraternisation. During a visit to BOLZANO (where the A/PC was seen, Lt. Col. MacSWEENY, the PC, being away) it was reported that the local Military Authorities had received instructions from higher authority as regards fraternisation between German POWs working on the railways, etc., and civilians and fraternisation between Allied personnel and Reich, German-speaking civilians. The situation was now considered to be satisfactory.

(d) Italian Troops, BOLZANO - Discipline. The A/PC was of the opinion that incidents were decreasing and that the situation had improved.

(e) Return of Deported Italians to VENEZIA GIULIA. As regards Italians who had moved or been deported into Yugoslav territory and the agreements made that they should be returned to VENEZIA GIULIA - HQ AMG said that none or very few had so far returned to their families. Constant applications were received at AMG HQ VENEZIA GIULIA regarding their return. HQ AMG VENEZIA GIULIA considered that the strongest possible pressure should be brought to bear on the Yugoslav authorities to implement the agreements made.

55

2 PUBLIC SAFETY

(a) Special Police Force - VENEZIA GIULIA. This matter was discussed with GOC XIII Corps, SCAO, Provost Marshall and Lt. Col. REINARDUS. Those concerned have all the necessary details as regards CC.RR. rates of pay and they also have a competent Carabinieri Officer to advise them. What they did require was the assistance of a Finance Officer in the compilation of the scales of pay, allowances, etc., which they were endeavouring to draw up. A telegram was dispatched from HQ AMG VENEZIA GIULIA recommending reinforcement of one or more Finance Officers. I will pursue this with the Finance Sub-Commission.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The prospects of obtaining clothing and equipment for the force had very much improved and the GOC XXII Corps was satisfied with the present position.

It was understood that authority for the formation of this Special Police Force was still awaited from GOC.

As regards enrollment - 130 applicants were under training. Beyond this number there were 2,000 other applicants, 600 of whom had already been finally passed and another 600 passed but not yet screened.

(b) VENETIA REGION - Auxiliary Police. The question of their future when AMG was withdrawn was discussed with the RC. It transpired that the strength of these auxiliary police is approximately 3,300. They were formed from ex-Partisans and while they come under the Questore they have not been absorbed into the normal police agencies as was the policy laid down for other regions in the North.

They have, it seems, been authorised by Prefect's decrees - in the case of PADUA Province alone a Prefect's decree exists authorising an establishment of auxiliary police of 1,000. The RC showed me a draft letter which he proposed sending to Prefects, telling them that the matter was one to be settled between Prefects and the Italian Government. I gave, as my view, that as the territory was under AMG and these auxiliary police had been authorised (after decrees approved by AMG, some other solution should be attempted at this stage. The Italian Government have already informed HQ AC that they cannot authorise these auxiliary police forces in the Provinces.

(c) Questori - LIGURIA Region. Regional Public Safety Officer reported that 3 new Questori and one Vice-Questore had been asked for and were expected very shortly. Since the original application, a request has been made for a new Questore for SAVONA Province which would mean new Questori in all 4 provinces in LIGURIA.

A new Questore for LA SPEZIA was reported to have arrived there on Saturday, 8 Sep 45. He came from MILANO and was 60 years old. He was asked to report to Provincial Headquarters the following Monday, 10 Sept. but it was stated that he had gone off to ROME as he did not like the look of the situation. Public Safety Sub-Commission to pursue.

(d) Generally, Public Safety conditions in the North appeared to be improving. This is probably mainly due to the arrival of fresh Allied troops and the support which is being given by these troops to the Carabinieri whose morale in many places is improving. This brings out the importance of getting the Carabinieri and other Police Agencies efficiently armed and equipped at this stage if possible so that as and when Allied troops are withdrawn, the reaction is not too severe.

3 LOCAL GOVERNMENT AND REPRESENTATION

(a) BOLZANO. Discussed with A/RC the situation as regards compilation of Electoral Rolls. The President of the Commission to determine facts in cases of doubtful citizenship had spent a few days in BOLZANO and was now in ROME. It seems urgent that the Italian Government should give a ruling as to the legal position in regard to citizenship of

55

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

formed from ex-Partisans and while they come under the Questore they have not been absorbed into the normal police agencies as was the policy laid down for other regions in the North.

They have, it seems, been authorised by Prefect's decrees - in the case of PADUA Province alone a Prefect's decree exists authorising an establishment of auxiliary police of 1,000. The RC showed me a draft letter which he proposed sending to Prefects, telling them that the matter was one to be settled between Prefects and the Italian Government. I gave, as my view, that as the territory was under AMG and these auxiliary police had been authorised under decrees approved by AMG, none other solution should be attempted at this stage. The Italian Government have already informed HQ AC that they cannot authorise these auxiliary police forces in the Provinces.

(c) Questori - LIGURIA Region. Regional Public Safety Officer reported that 3 new Questori and one Vice-Questore had been asked for and were expected very shortly. Since the original application, a request has been made for a new Questore for GENOVA Province which would mean new Questori in all 4 provinces in LIGURIA.

A new Questore for LA SPEZIA was reported to have arrived there on Saturday, 8 Sep 45. He came from MODENA and was 60 years old. He was asked to report to Provincial Headquarters the following Monday, 10 Sept. but it was stated that he had gone off to ROME as he did not like the look of the situation. Public Safety Sub-Commission to pursue.

(d) Generally, Public Safety conditions in the North appeared to be improving. This is probably mainly due to the arrival of fresh Allied troops and the support which is being given by these troops to the Carabinieri whose morale in many places is improving. This brings out the importance of getting the Carabinieri and other Police Agencies efficiently armed and equipped at this stage if possible so that as and when Allied troops are withdrawn, the reaction is not too severe.

3 LEGAL GOVERNMENT AND EPURATION

55

(a) BOLZANO. Discussed with A/RC the situation as regards compilation of Electoral Rolls. The President of the Comission to determine facts in cases of doubtful citizenship had spent a few days in BOLZANO and was now in ROME. It seems urgent that the Italian Government should give a ruling as to the legal position in regard to citizenship of those who opted to go to Germany under the Hitler-Mussolini Agreement. Until such ruling is given, the Commission cannot get to work. Local Government Sub-Commission to pursue.

(b) As regards Epuration in BOLZANO Province, the Provincial Legal Officer still considered that an amendment to ML 159 to cover any Nazis holding office was still advisable. It was admitted that under C.O. 25, and the amending Provincial Orders, Nazis holding higher offices could be dismissed if they were German citizens but they would defend on the grounds that they were not German citizens. In this connection, the ruling of the Italian Government referred to in the previous sub-para is also required. The Legal Officer felt that there might still be some outstanding cases of Nazis to be dealt with after AMG was withdrawn and that ML 159 should be amended.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Epuration was making very slow progress. It was estimated that, under the first two categories, 5 000 schede should be filed. Only 600 had been received and so far the result had been one suspension.

(c) VENEZIA GIULIA. The directive from CCG that the Italian system of Government must be introduced in VENEZIA GIULIA and Government by National Councils eliminated was discussed with the CCG XIII Corps and the SCAO whose general opinion was that the position was covered by G.O. 11. A reply to this effect had already been sent to AFHQ or MAAC. Local AMG opinion was strongly opposed to any introduction of Italian nomenclature at this stage.

(d) I attended a meeting of Area Commissioners regarding the implementation of G.O. 11 and possible non-co-operation on the part of the Slovenes. The Area Commissioners were all of the opinion that the Slovenes would co-operate, generally speaking, were it not for the directions which were being given to them from above.

I later listened in at a meeting between the Deputy SCAO and Mr. BEVK who is President of the Yugoslav National Committee at TRIESTE. BEVK stated that the Slovenes would co-operate but not under G.O.11. He asserted that this was a decision taken by himself as President and his Local Committee and that he had not received any instructions in the matter from higher authority nor had he issued any orders to Yugoslav adherents in VENEZIA GIULIA not to co-operate. In making these statements it is very doubtful whether he was telling the truth.

The Deputy SCAO stated that G.O. 11 would be implemented without Slovene representation but BEVK was informed that Councils might be re-shuffled later if Slovenes decided to co-operate. In Communes which were entirely Slovene and where the appointment of communal councils would be impossible, direct Military Government would be applied if necessary.

(e) Compilation of Electoral Lists. This matter was discussed with CCG XIII Corps and MAAC. No letter had, at that time, been received from AFHQ or AC HQ, on the subject. In general, the CCG was not opposed to all the preliminary work being put in hand at this stage but he was not in favour of actual compilation commencing at once. He agreed that compilation of the rolls must be under AMG order which would be based on Italian legislation. He felt, however, that some provision must be made for inclusion in the rolls of non-Italian subjects who were normally resident in VENEZIA GIULIA.

In this connection a registration was now being carried out of every person who was a resident in VENEZIA GIULIA on 2 May 45 and still in VENEZIA GIULIA. The registration was to be divided into 3 categories, i.e. normal residents, Yugoslavs normally not resident and Italians normally not resident.

5/

4 [illegible]

(a) Special Assize Courts - Padania Province. Provincial Legal Officer reported that the Italian Government awaiting decree to enable these courts to try Nazi and well as Fascist collaborators was still awaited.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Italian nomenclature at this stage.

(d) I attended a meeting of Area Commissioners regarding the implementation of G.O. 11 and possible non-co-operation on the part of the Slovenes. The Area Commissioners were all of the opinion that the Slovenes would co-operate, generally speaking, were it not for the directions which were being given to them from above.

I later listened in at a meeting between the Deputy SCAO and Mr. BEVK who is President of the Yugoslav National Committee at TRIESTE. BEVK stated that the Slovenes would co-operate but not under G.O.11. He asserted that this was a decision taken by himself as President and his Local Committee and that he had not received any instructions in the matter from higher authority nor had he issued any orders to Yugoslav adherents in VENEZIA GIULIA not to co-operate. In making these statements it is very doubtful whether he was telling the truth.

The Deputy SCAO stated that G.O. 11 would be implemented without Slovene representation but BEVK was informed that Councils might be re-shuffled later if Slovenes decided to co-operate. In Communes which were entirely Slovene and where the appointment of communal councils would be impossible, direct Military Government would be applied if necessary.

(e) Compilation of Electoral Lists. This matter was discussed with G2 XIII Corps and SCAO. No letter had, at that time, been received from AFHQ or AC Hq, on the subject. In general, the G2 was not opposed to all the preliminary work being put in hand at this stage but he was not in favour of actual compilation commencing at once. He agreed that compilation of the rolls must be under AMG order which would be based on Italian legislation. He felt, however, that some provision must be made for inclusion in the rolls of non-Italian subjects who were normally resident in VENEZIA GIULIA.

In this connection a registration was now being carried out of every person who was a resident in VENEZIA GIULIA on 1 May 45 and still in VENEZIA GIULIA. The registration was to be divided into 3 categories i.e. normal residents, Yugoslavs normally not resident and Italians normally not resident.

4 [illegible]

(a) [illegible] Provincial Legal Officer reported that the Italian Government amending decree to enable these courts to try Nazi and well as Fascist collaborators was still awaited.

5 Matters of more detail have been put direct to Sections or Sub-Commissions concerned.

DISTRIBUTION:

Chief Commissioner,
Executive Commissioner,
Poland (a),
Poland (b),
Chief Legal Advisor,
Public Safety Sub-Commission,
Local Government Sub-Commission.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4187/3.

25A

Roma, li 6 Settembre 1945

Ministero dell'Interno

All'HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION - APO 394 - LEGAL SUB-COMMISSIONE
Italian Branch Chief Legal Advisor.
ROMA

Divisione ____ Sez. ____
Prot. N. 1731 Allegati 1
Risposta al Foglio del ____
Div. ____ Sez. ____ N. ____

OGGETTO : Disciplina giuridica relativa all'uso della lingua tedesca in Alto Adige.-

21A

In relazione alla nota A.G./4187/3/L. del 29 agosto 1945, si ha il pregio di rimettere un appunto relativo alla disciplina giuridica citata in oggetto.

- IL PREFETTO DELEGATO -
Innocenti Silvio

LEGAL SUB-COMMISSION
CIO
POLAD
Chief Counsel
CID
Italian Section
CMFIC

53

ISTITUTO NAZIONALE DELLO STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Ministero dell'Interno

Divisione ____ Sez. ____
Prot. N.° 1731 Allegati 4

All'HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION - APO 394 - LEGAL SUB-COMMISSIONE
Italian Branch Chief Legal Advisor.
ROMA

Risposta al Foglio del
Div. ____ Sez. ____ N.°

OGGETTO : Disciplina giuridica relativa all'uso della lingua tedesca in Alto Adige.-

21A

In relazione alla nota A.C./4187/3/L. del 29 agosto 1945, si ha il pregio di rimettere un appunto relativo alla disciplina giuridica citata in oggetto.

- IL PREFETTO DELEGATO -

LEGAL SUBCOMMISSION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CLO
Italian Section
CLERKS
13 SEP 1945

53

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

24A

A L T O A D I G E

USO DELLA LINGUA TEDESCA DAL NOVEMBRE 1918 IN POI.

^^^^^

Non vi sono disposizioni generali circa l'uso della lingua tedesca nell'Alto Adige; esistono, invece, in relazione ad alcune attività, norme particolari ispirate a questi criterî : l'Italia è uno Stato linguisticamente compatto; per necessità strategiche ha portato i suoi confini al Brennero, includendo nel suo territorio alcune decine di migliaia di allogeni. Verso di essi l'Italia fa, in un primo tempo , una politica di conciliazione tra le ragioni di stato e il rispetto del carattere linguistico e culturale tedesco (periodo 1918-1923). Il tentativo non riesce; il governo fascista - totalitario - ne trae motivo per procedere alla unificazione linguistica facendo alla lingua tedesca trattamento quasi pari a quello di qualunque altra lingua straniera.

1°) - ATTI PROCESSUALI CIVILI E PENALI

Il R.D.L. 15 ottobre 1925 n.1796 stabilisce l'obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli affari civili e penali trattati negli uffici giudiziari dello Stato, salvo le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume. Esso commina l'inefficacia delle istanze, degli atti, dei ricorsi e delle scritture e la nullità dei verbali, delle perizie, delle requisitorie, delle decisioni e di tutti gli atti e provvedimenti in genere, aventi comunque attinenza con la giustizia civile e penale, redatti in lingue diverse dalla

52

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

USO DELLA LINGUA TEDESCA DAL NOVEMBRE 1918 IN POI.

^^^^^

Non vi sono disposizioni generali circa l'uso della lingua tedesca nell'Alto Adige; esistono, invece, in relazione ad alcune attività, norme particolari ispirate a questi criterî : l'Italia è uno Stato linguisticamente compatto; per necessità strategiche ha portato i suoi confini al Brennero, includendo nel suo territorio alcune decine di migliaia di allogeni. Verso di essi l'Italia fa, in un primo tempo , una politica di conciliazione tra le ragioni di stato e il rispetto del carattere linguistico e culturale tedesco (periodo 1918-1923). Il tentativo non riesce; il governo fascista - totalitario - ne trae motivo per procedere alla unificazione linguistica facendo alla lingua tedesca trattamento quasi pari a quello di qualunque altra lingua straniera.

1°) - ATTI PROCESSUALI CIVILI E PENALI

Il R.D.L. 15 ottobre 1925 n.1796 stabilisce l'obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli affari civili e penali trattati negli uffici giudiziari dello Stato, salvo le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume. Esso commina l'inefficacia delle istanze, degli atti, dei ricorsi e delle scritture e la nullità dei verbali, delle perizie, delle requisitorie, delle decisioni e di tutti gli atti e provvedimenti in genere, aventi comunque attinenza con la giustizia civile e penale, redatti in lingua diversa dalla italiana. 52

L'art.4 dello stesso R.D.L. autorizzava il Ministro guardasigilli a dare le istruzioni necessarie per l'esecuzione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

D.L. Tali istruzioni furono impartite con D.M. 23 dicembre 1925, pubblicato nella G.U. 20 gennaio 1926 n.15. Da esse risulta :

a) atti istruttori penali -

La persona, di cui si deve raccogliere la dichiarazione, deve essere prima interpellata se conosca o meno la lingua italiana (art.1).

Se non la conosce, si fa uso di un interprete e le spese relative sono anticipate dal querelante, se trattasi di procedimento a querela di parte; dalla parte civile, se l'atto è compiuto nel suo interesse; dall'erario, negli altri casi (art.2).

Se l'interrogando, pur conoscendo la lingua italiana, si rifiuta di rispondere in tale lingua è punito con l'ammenda da £.500 a £.2.000 (art.137 cod. proc.pen.).

b) atti processuali civili -

La produzione in affari civili di atti, documenti e simili redatti in lingua tedesca, oppure delle copie degli stessi, deve sempre essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana fatta a cura e sotto la responsabilità del producente. L'autorità giudiziaria ha sempre la facoltà di chiedere che questa traduzione sia fatta da un interprete giurato.

c) dibattimenti civili e penali -

Il giudice dirigente il dibattimento può rivolgere alla persona interrogenda, nel caso che essa non conosca la lingua italiana, le domande in tedesco, sempre che il pubblico Ministero o i difensori delle parti non vi si oppongano. Lo stesso giudice dirigente fa in ogni caso la tra

51

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

esse risulta :

a) atti istruttori penali -

La persona, di cui si deve raccogliere la dichiarazione, deve essere prima interpellata se conosca o meno la lingua italiana (art.1).

Se non la conosce, si fa uso di un interprete e le spese relative sono anticipate dal querelante, se trattasi di procedimento a querela di parte; dalla parte civile, se l'atto è compiuto nel suo interesse; dall'erario, negli altri casi (art.2).

Se l'interrogando, pur conoscendo la lingua italiana, si rifiuta di rispondere in tale lingua è punito con l'ammenda da £.500 a £.2.000 (art.137 cod. proc.pen.).

b) atti processuali civili -

La produzione in affari civili di atti, documenti e simili redatti in lingua tedesca, oppure delle copie degli stessi, deve sempre essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana fatta a cura e sotto la responsabilità del producente. L'autorità giudiziaria ha sempre la facoltà di chiedere che questa traduzione sia fatta da un interprete giurato.

c) dibattimenti civili e penali -

Il giudice dirigente il dibattimento può rivolgere 51
alla persona interroganda, nel caso che essa non conosca la lingua italiana, le domande in tedesco, sempre che il pubblico Ministero o i difensori delle parti non vi si oppongano. Lo stesso giudice dirigente fa in ogni caso la traduzione orale delle risposte avute.

Le arringhe hanno sempre luogo in lingua italiana .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il giudice può tradurre in tedesco, su richiesta dell'imputato, le conclusioni del Pubblico Ministero e della difesa e il dispositivo della sentenza, se esso è letto in udienza.

Si ignora quale sia la situazione determinatasi a seguito dell'occupazione nazista. Da informazioni orali pervenute al Ministero di Grazia e Giustizia parrebbe che accanto agli organi giurisdizionali italiani siano stati creati organi giurisdizionali tedeschi.

2°) - ATTI NOTARILI

Con il R.D. 6 maggio 1929 n.972 venne attuata nei territori annessi allo Stato, e, quindi, anche nell' Alto Adige, la legge 16 febbr.1913 n.89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

D'art.11 del R.D. su menzionato stabilisce che per l'uso della lingua negli atti notarili si applicano le disposizioni della legge 10 febbraio 1913 n.89. E' contenuta una riserva soltanto per la città di Fiume; quindi, l'uso della lingua tedesca negli atti notarili rogati nell' Alto Adige è regolato dalle stesse norme che disciplinano l' uso di una lingua straniera nelle altre parti del territorio dello Stato. Tali disposizioni sono le seguenti:

- (art.54 L.16 febbraio 1913 n.89)

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana. Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fesa e il dispositivo della sentenza, se esso è letto in udienza.

Si ignora quale sia la situazione determinatasi a seguito dell'occupazione nazista. Da informazioni orali pervenute al Ministero di Grazia e Giustizia parrebbe che accanto agli organi giurisdizionali italiani siano stati creati organi giurisdizionali tedeschi.

2°) - ATTI NOTARILI

Con il R.D. 6 maggio 1929 n.972 venne attuata nei territori annessi allo Stato, e, quindi, anche nell' Alto Adige, la legge 16 febbr. 1913 n.89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

L'art.11 del R.D. su menzionato stabilisce che per l'uso della lingua negli atti notarili si applicano le disposizioni della legge 10 febbraio 1913 n.89. E' contenuta una riserva soltanto per la città di Fiume; quindi, l'uso della lingua tedesca negli atti notarili rogati nell' Alto Adige è regolato dalle stesse norme che disciplinano l' uso di una lingua straniera nelle altre parti del territorio dello Stato. Tali disposizioni sono le seguenti:

- (art.54 L.16 febbraio 1913 n.89)

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana. Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti secondo le regole generali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

- (art.55 L.16 febbraio 1913 n.89)

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà essere ricevuto coll'intervento dell'interprete scelto dalle parti.

(O m i s s i s)

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi la traduzione in lingua streniera da farsi dall'interprete e l'uno e l'altra saranno sottoscritti secondo le regole generali.

3°) - GAZZETTA UFFICIALE - AVVISI E NOTIFICAZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE

Non risulta l'esistenza di disposizioni che autorizzino la pubblicazione di un'edizione in tedesco della Gazzetta Ufficiale e la traduzione in tale lingua di avvisi e notificazioni delle pubbliche autorità.

In base al principio che si ricava dall'art.62 dello Statuto, la lingua ufficiale dello Stato è l'italiana. Perciò, in base alla legislazione italiana vigente, ai fini della conoscenza delle leggi e della loro obbligatorietà, non è necessaria la traduzione delle stesse in lingua tedesca.

4°) - MANIFESTAZIONI DI CULTO

Mancano disposizioni particolari. Si applicano le norme stabilite per tutto il territorio dello Stato.

a) religione cattolica -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'atto potrà essere ricevuto coll'intervento dell'interprete scelto dalle parti.

(O m i s s i s)

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete e l'uno e l'altra saranno sottoscritti secondo le regole generali.

3°) - GAZZETTA UFFICIALE - AVVISI E NOTIFICAZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE

Non risulta l'esistenza di disposizioni che autorizzino la pubblicazione di un'edizione in tedesco della Gazzetta Ufficiale e la traduzione in tale lingua di avvisi e notificazioni delle pubbliche autorità.

In base al principio che si ricava dall'art.62 dello Statuto, la lingua ufficiale dello Stato è l'italiana. Perciò, in base alla legislazione italiana vigente, ai fini della conoscenza delle leggi e della loro obbligatorietà, non è necessaria la traduzione delle stesse in lingua tedesca.

4°) - MANIFESTAZIONI DI CULTO

Mancano disposizioni particolari. Si applicano le 49
norme stabilite per tutto il territorio dello Stato.

a) religione cattolica -

Vige l'art.2 del Concordato sottoscritto tra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n.810. Tale articolo 2 stabilisce :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la Santa Sede comunica e corrisponde liberamente (quindi , senza limitazioni in ordine alla lingua) con i Vescovi, con il clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli. Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli.

Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua; quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.

b) altri culti -

Vige l'art.3 del R.D. 28 febbraio 1930 n.289 sull'esercizio dei culti annessi nel territorio dello Stato:
I ministri di un culto ammesso nello Stato possono pubblicare ed affiggere nell'interno e alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli .....

Tali atti debbono essere sempre scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

il clero e con tutto il mondo cattolico senza alcuna ingerenza del Governo italiano.

Parimenti, per tutto quanto si riferisce al ministero pastorale, i Vescovi comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli. Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli.

Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la Santa Sede possono essere fatte in qualunque lingua; quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina; ma, accanto al testo italiano, l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue.

b) altri culti -

Vige l'art.3 del R.D. 28 febbraio 1930 n.289 sull'esercizio dei culti ammessi nel territorio dello Stato:
I ministri di un culto ammesso nello Stato possono pubblicare ed affiggere nell'interno e alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli .....

Tali atti debbono essere sempre scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.

5°) - SCUOLE

Il carattere tedesco delle scuole elementari e medie alto-atesine è rispettato in pieno nel periodo 1918-1923. Lo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Stato italiano si limita ad assicurare l'insegnamento in italiano agli abitanti etnicamente italiani, ai ladini - affini per razza agli italiani - e ai ~~connazionali~~ connazionali che via via, per ragioni di servizio o di commercio, affluiscono nella zona. Si esige che i nuovi cittadini tedeschi imparino anche la lingua **ufficiale** dello Stato, ciò che appare, del resto, nel loro bene inteso interesse.

Dal 1923 il governo fascista dispone la graduale sostituzione della lingua italiana a quella tedesca nelle scuole elementari (R.D. 1 - X - 23 n.2185 confermato dal R. D. 22 - 1 - 1925 n.432) e, conseguentemente, nelle scuole medie (R.D. 27 - IX - 1923 n.2665). Stabilisce però l'insegnamento del tedesco in ore aggiunte nelle scuole elementari (soppresso, in seguito, con **R.D.** 22 - VI - 1925 n.2191) e, come seconda lingua, in alcune scuole medie italiane.

In seguito all'alleanza con la Germania l'insegnamento del tedesco è ripristinato in apposite scuole, specie serali.

6°) - STAMPA

Con R.D. 19 giugno 1921 n.917, vennero estese alle nuove provincie le leggi italiane sulla stampa. Non risultano l'emanazione di disposizioni particolari relative all'Alto Adige nè limitazioni in ordine alla lingua. In base al principio generale contenuto nell'art.1 dell'editto albertino sulla stampa, 26 marzo 1848 n.695, tuttora vigente, la manifestazione del pensiero a mezzo della stampa è libera. Si deve quindi ritenere consentita la pubblicazione di giornali in lingua tedesca. E ciò si spiega considerando che la stam

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

affini per razza agli italiani - e ai [redacted] che via via, per ragioni di servizio o di commercio, affluiscono nella zona. Si esige che i nuovi cittadini tedeschi imparino anche la lingua **ufficiale** dello Stato, ciò che appare, del resto, nel loro bene inteso interesse.

Dal 1923 il governo fascista dispone la graduale sostituzione della lingua italiana a quella tedesca nelle scuole elementari (R.D. 1 - X - 23 n.2185 confermato dal R. D. 22 - 1 - 1925 n.432) e, conseguentemente, nelle scuole medie (R.D. 27 - IX - 1923 n.2665). Stabilisce però l'insegnamento del tedesco in ore aggiunte nelle scuole elementari (soppresso, in seguito, con **R.D.** 22 - VI - 1925 n.2191) e, come seconda lingua, in alcune scuole medie italiane.

In seguito all'alleanza con la Germania l'insegnamento del tedesco è ripristinato in apposite scuole, specie serali.

6°) - STAMPA

Con R.D. 19 giugno 1921 n.917, vennero estese alle nuove provincie le leggi italiane sulla stampa. Non risultano l'emanazione di disposizioni particolari relative all'Alto Adige nè limitazioni in ordine alla lingua. In base al principio generale contenuto nell'art.1 dell'editto albertino sulla stampa, 26 marzo 1848 n.695, tuttora vigente, la manifestazione del pensiero a mezzo della stampa è libera. Si deve quindi ritenere consentita la pubblicazione di giornali in lingua tedesca. E ciò si spiega considerando che la stampa periodica, nonostante la sua importanza, non si riconnette all'esercizio di alcun potere di sovranità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

7°) - ALTRI SETTORI

- 1) Il R.D. 28/3/1923 n.800 dispone il cambiamento dei nomi di luogo in italiano.

- 2) Un'ordinanza del Prefetto di Trento (1) (28/10/1923 n.1796) stabilisce che tutti gli Uffici statali, provinciali e comunali, Camere di Commercio e Uffici per il movimento dei forestieri della provincia devono usare la lingua italiana.

- 3) Con ordinanze diverse (dello stesso Prefetto) (1) del 28/10/1923 si prescrive che iscrizioni, avvisi, comunicazioni, orari ferroviari, indicazioni stradali, tariffe, ecc. siano redatti in lingua italiana.

- 4) Con R.D.10/1/1926 n.17 si dispone che anche i cognomi tedeschi e slavi possano in taluni casi essere cambiati in italiani.

- 5) Con legge 3 /3/1928 n.233 si danno disposizioni circa la imposizione di nomi di battesimo italiani anzichè slavi e tedeschi.

(1) N.B. - A causa della indisponibilità degli atti governativi, tuttora al Nord, la elencazione sopra esposta non può pretendere di essere esauriente.

46

(Dr. Silvio Innocenti)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

- 1) Il R.D. 28/3/1923 n.800 dispone il cambiamento dei nomi di luogo in italiano.

- 2) Un'ordinanza del Prefetto di Trento (1) (28/10/1923 n.1796) stabilisce che tutti gli Uffici statali, provinciali e comunali, Camere di Commercio e Uffici per il movimento dei forestieri della provincia devono usare la lingua italiana.

- 3) Con ordinanze diverse (dello stesso Prefetto) (1) del 28/10/1923 si prescrive che iscrizioni, avvisi, comunicazioni, orari ferroviari, indicazioni stradali, tariffe, ecc. siano redatti in lingua italiana.

- 4) Con R.D.10/1/1926 n.17 si dispone che anche i cognomi tedeschi e slavi possano in taluni casi essere cambiati in italiani.

- 5) Con legge 8 /3/1928 n.238 si danno disposizioni circa la imposizione di nomi di battesimo italiani anzichè slavi e tedeschi.

(1) N.B. - A causa della indisponibilità degli atti governativi, tuttora al Nord, la elencazione sopra esposta non può pretendere di essere esauriente.

(Dr. Silvio Innocenti)

46

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

23A

AC/4337/S/L. 5 September 1945. /rlp.

My dear Dr. de Gasperi:

Further to my letter of 22 August 1945 I have now received the answer to my enquiries into the letter written by Capt. Hart to the Minister of Norway on the question of the status of Count PRINETTI.

I am informed by the provisional Commissioner of Bolzano that as soon as he heard of Capt. Hart's letter, he instructed Capt. Hart to inform the Minister of Norway that a mistake had been made and that Mr. Prinetti had lost his Italian citizenship.

I hope this information will prove satisfactory.

Yours very truly,

/s/ Ellery W. Stone

ELLERY W. STONE
Rear Admiral, USNR
Chief Commissioner

Dr. Alcide de Gasperi
Minister of Foreign Affairs
Italian Government
Rome

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4187/3

22A

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
Allied Military Government
APO 394

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission, HQ. AC. (for Italian Branch)

SUBJECT : Italian citizenship in Bolzano.

FILE N° : RXII/LE/Reg/C/I5.1

17A

1. Reference your AC/4187/3/L of I8 August, P.C. Bolzano states as follows :-

"Just as soon as I received a copy of Capt.Earl's statement, I took him to task on the matter, and had him re-inform the Sindaco of Merano correctly. The matter is quite adjusted now. Capt.Earl is no longer in Merano."

Major,
Regional Legal Officer,
Venezie Region.

LEGAL SUB-COMMISION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CLO
Italian Section
GL RKS
3 SEP 1945

44

1183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

21A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4187/7/L.

/lc.
29 August 1945.

AL DOTT. COMM. INNOCENTI
Prefetto del Regno
Delegato presso la Commissione
per lo studio dei confini
d'Italia - Gabinetto del
Ministro.
Ministero dell'Interno.

R O M A

Egregio Commendatore,

con la presente La si informa che questa Sottocommissione Legale gradirebbe di prendere conoscenza dello "Studio sulla disciplina giuridica relativa all'uso della lingua tedesca in Alto Adige."

Ringraziandola anticipatamente per l'invio di detto Studio e con distinta osservanza.

43

MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

20A

AG/4287/3/2. 22 August 1945.

My dear Dr. De Gasperi:

I thank you for your letter of 12 August 1945 in which you draw my attention to the case of Ivana PELIKOVA of Varese and to the letter written by Capt. Earl to the Sindaco of Varese on the case.

I am making enquiries into the case in order to find out the circumstances in which Capt. Earl's letter was written.

I wish to assure you, however, that the Allied Military Government is well aware that any question of Italian citizenship is a matter for determination strictly in accordance with Italian law and that we have no intention of interfering in any way with the provisions or the operation of the Italian law on the subject.

Yours very truly,

/s/ Ellery W. Stone

ELLERY W. STONE,
Rear Admiral, USNR,
Chief Commissioner.

Dr. Alcide De Gasperi
Minister of Foreign Affairs
Italian Government, Rome

42

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

H 18.1/3

(19A)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Office of the Executive Commissioner

Ref: 585/20

15 August 1945

SUBJECT: Nationality Problem in Bolzano Province

TO : Civil Affairs Section (Attention: Legal Subcommission)

1. Attached is copy of a letter from the Ministry for Foreign Affairs, 3/1312, dated 12 August, enclosing copy of a letter addressed by the AMG Provincial Officer, Western Area, Bolzano, to the Sindaco of Merano.

2. Will you please submit a reply to be signed by the Chief Commissioner, and take any other action necessary.

2 Incls:
as above

LEGAL SUBCOMMISSION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CIO
Italian Section
CL RKS
16 AUG 1945

Chief Staff Officer
To Executive Commissioner

41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COPY

IL MINISTRO DEGLI AFFARI E ERI

3/7/12

ROUGH TRANSLATION

198

Romo, August 12th, 1945

Dear Admiral Stone,

I wish to call your attention on a letter - a copy of which is enclosed - addressed by the Provincial Officer of Bolzano to the Mayor of Merano.

I do not possess any details about Mr. REMAN PRINOTH's case. However it must be the question of a former Italian citizen who chose to move to Germany and actually achieved his purpose by acquiring, by full right, the German nationality.

Aside from the question of the 1939 Italo-German agreements, I wish to point out that - as it is provided by the laws of nearly all the Countries - it is a basic principle in the Italian law that an Italian subject, who, by his own will and accord, acquires a foreign citizenship, automatically loses his nationality of origin.

Mr. Prinoth has therefore lost, in any case, his Italian citizenship and could recover it only on the conditions and under the procedure the Italian law prescribe.

But even without considering this particular aspect of the case, I do with to express how greatly I am surprised at Capt. EARL's assertion that "all options in favour of Germany are to be considered null and void and, consequently, all those who were Italian citizens and opted for Germany are now to be considered Italians."

No provision of this kind has ever been taken by the Italian Government, nor any pledge or agreement exists between the same and the allied authorities under which the re-acquisition of Italian citizenship can be decided upon and enforced by the AMG.

I am led therefore to believe that there is a misunderstanding in the case, but since it is a matter of a very delicate nature, I shall be very grateful if you will cause an inquiry to be made and shall greatly appreciate it to hear soon from you on this subject.

Believe me, dear Admiral Stone,

Sincerely Yours

(Sgd) DE CASPERI

Encl. 1

Admiral Ellery W. STONE
Chief Commissioner
Allied Commission
Rome

40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Translation

COMUNE OF MERANO

BOLZANO PROVINCE
Venezia Region
Allied Military Government
A.P.O. 394

Date 21/7/45

Subject : Foreign races (allegati)

To : Sindaco of Merano

Various cases have lately been pointed out to me, of which I mention the following.

Roman FRINOTTI, born in Innsbruck, but who always lived in Italy for he had the Italian citizenship.

In 1940, he chose Germany. Now he has come back from Styria, your housing office refuses to allot him a flat, and says that he is a German.

I want to make it clear that all options for Germany are to be considered as non existing, and therefore, all those who were Italian citizens and have opted for Germany are now to be considered as Italians.

They are therefore entitled to the same treatment as all the other Italians. Will you kindly inform all your offices about this.

s.d. HOWARD E. EARL Capt
Provincial Officer
Western Area
Prov. of Bolzano

39

trans. e/c

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

Ref : AC/4187/3/L

21 August 1945

SUBJECT : Electoral Lists

TO : PC, BOLZANO Province

1 Your BZ/03/K/0603 of 4 August 1945 and enclosures are acknowledged.

2 The Chief Legal Adviser has been requested to consider the legal arguments put forward by the Prefect of Bolzano and has reported substantially as follows:

"The Prefect's view is that optants for Germany who remained in Italy acquired German citizenship, and lost their Italian citizenship if they were cancelled from the Italian register but retained Italian citizenship if they were not so cancelled.

"He bases this view on:

a) the Hitler-Mussolini agreement which by Art 11 and other passages apparently provides for a loss of Italian citizenship without transfer of residence.

b) Para 4 of the "Chiarimenti alle norme", which apparently changes the nationality from the moment of acquisition of German nationality, without regard to transfer of residence.

c) Later agreements between Italy and Germany, particularly that of 11 August 1941.

"As to the first two grounds I am advised and of the opinion that the Prefect is wrong. The transfer of residence is a condition of loss of citizenship both under the general law and under this agreement. It is immaterial that German citizenship may be conferred and Italian citizenship lost before the actual transfer, since such transfer is nonetheless a condition subsequent of the transaction and if it is not complied with the transaction falls.

"Moreover Italian citizenship even if lost is reacquired by 2 years residence in Italy unless it is to be assumed that they have been authorised by the Italian Government to remain in Italy without acquiring Italian citizenship.

"As to the third ground I did not know of the existence of these documents which even now I have not seen and upon which I cannot comment. If it is true that such agreements were made and amounted either to a waiver of the condition subsequent or to a general authority with optants to remain in Italy indefinitely without reacquiring Italian citizenship, the status of these persons would undoubtedly be different.

"In any case I see no justification at the moment for distinguishing between different persons under the sole criterion of whether they have or have not suffered the administrative act of deletion from Italian registries".

3 You will appreciate therefore that, until the Legal Sub-Commission has had the opportunity of examining the further documents in the case, it would be at the least premature to issue an official pronouncement on the subject. Moreover, and in any case this HQ does not think that the status of Italian citizens for the purpose of Italian elections is a matter in which, by international law, a Military Government can intervene or upon which it should issue any public pronouncements, whether by way of order or notice. Even in the light of the particular interest being taken by the Allies in the forthcoming election it is not the function of AC to explain, still less to alter Italian law for the benefit of Italians.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

2 The Chief Legal Adviser has been requested to consider the legal arguments put forward by the Prefect of Bolzano and has reported substantially as follows:

"The Prefect's view is that optants for Germany who remained in Italy acquired German citizenship, and lost their Italian citizenship if they were cancelled from the Italian register but retained Italian citizenship if they were not so cancelled.

"He bases this view on:

a) the Hitler-Mussolini agreement which by Art 11 and other passages apparently provides for a loss of Italian citizenship without transfer of residence.

b) Para 4 of the "Chiarimenti alle norme", which apparently changes the nationality from the moment of acquisition of German nationality, without regard to transfer of residence.

c) Later agreements between Italy and Germany, particularly that of 11 August 1941.

"As to the first two grounds I am advised and of the opinion that the Prefect is wrong. The transfer of residence is a condition of loss of citizenship both under the general law and under this agreement. It is immaterial that German citizenship may be conferred and Italian citizenship lost before the actual transfer, since such transfer is nonetheless a condition subsequent of the transaction and if it is not complied with the transaction falls.

"Moreover Italian citizenship even if lost is reacquired by 2 years residence in Italy unless it is to be assumed that they have been authorised by the Italian Government to remain in Italy without acquiring Italian citizenship.

"As to the third ground I did not know of the existence of these documents which even now I have not seen and upon which I cannot comment. If it is true that such agreements were made and amounted either to a waiver of the condition subsequent or to a general authority with optants to remain in Italy indefinitely without reacquiring Italian citizenship, the status of these persons would undoubtedly be different.

"In any case I see no justification at the moment for distinguishing between different persons under the sole criterion of whether they have or have not suffered the administrative act of deletion from Italian registries".

3 You will appreciate therefore that, until the Legal Sub-Commission has had the opportunity of examining the further documents in the case, it would be at the least premature to issue an official pronouncement on the subject. Moreover, and in any case this HQ does not think that the status of Italian citizens for the purpose of Italian elections is a matter in which, by international law, a Military Government can intervene or upon which it should issue any public pronouncements, whether by way of order or notice. Even in the light of the particular interest being taken by the Allies in the forthcoming election it is not the function of AMG to explain, still less to alter Italian law for the benefit of Italians.

4 The question is one for the Italian Government. The whole position was considered at a Conference held at this Headquarters on 14 August at which the Regional Commissioner Venezie Region was present. At this Conference it was decided to concur in certain proposals made by the Italian Government. The RC Venezie Region will be kept informed of developments.

BY COMMAND OF THE CHIEF COMMISSIONER

M Carr Brigadier

L. CARR
Brigadier,
VP CA Section

Copy to : RC Venezie Region
C.L.A. HQ AC

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4187/3/L. WEB/mb.
18 August 1945.

SUBJECT : Italian citizenship in Bolzano.

TO : Regional Commissioner (Attn. Regional Legal Officer)
VENEZIA Region.

1. The Minister for Foreign Affairs has written to the Chief Commissioner complaining of the attached document, alleged to be a letter written by Capt. Earl.

2. You will observe that it appears from the letter itself that Prinoth left Italy for Styria thus acquiring German citizenship and losing Italian citizenship. The law behind the letter is therefore clearly wrong, the fourth paragraph of the letter is not understood either by this HQ or by the Italian Government.

3. The Minister for Foreign Affairs has requested that an enquiry be made into the circumstances of the letter and that he be informed of the result. Will you please therefore ascertain the exact circumstances in which the letter was written and forward such other information as is necessary to enable a reply to be made to the complaint.

4. Please also take such other action as is necessary to clear up any difficulties which may have been created by Capt. Earl's letter.

5. You are of course aware that AMG has no right whatever to alter Italian law on the question of citizenship which is entirely a matter for the Italian Government. As you also know the question of the situation arising from the Hitler-Mussolini agreement is being discussed by this Commission with the Italian Government so that it is most undesirable for any action to be taken or letters written which prejudice these discussions.

By command of Rear Admiral STONE :

Incl.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(178)

COPY Translation

COMMUNE OF MERANO

BOLZANO PROVINCE
Venezie Region
Allied Military Government
A.P.O. 394

Date 21/7/45.

Subject : Foreign races (allogeni).

TO : Sindaco of Merano.

Various cases have lately been pointed out to me, of which I mention the following.

Roman PRINOTH, born in Innsbruck, but who always lived in Italy for he had the Italian citizenship.

In 1940, he chose Germany. Now he has come back from Stiria. Your housing office refused to allot him a flat and says that he is a German.

I want to make it clear that all options for Germany are to be considered as non existing, and therefore, all those who were Italian citizens and have opted for Germany are now to be considered as Italians.

They are therefore entitled to the same treatment as all the other Italians. Will you kindly inform all your offices about this.

s.d. HOWARD E. EARL Capt.
Provincial Officer
Western Area
Prov. of Bolzano .

trans. e/c

4187/3.

HGW/gc 16A

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

13 August 1945.

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission, HQ., AC.

SUBJECT : Epuration in Bolzano Province.

File No : RXII/LE/Reg/H/22.

1. I should like to draw attention once again to the urgent question of Epuration within Bolzano Province, more particularly with reference to the situation which will arise on the termination of Military Government in this Province.

2. You will remember that in this Province General Order No. 35 has NOT been published, but in place of it a special Provincial Order has been published, with the approval of H.Q., A.C., making provision for the Epuration of various classes of undesirable Nazis, in addition to the classes of Fascists contemplated by General Order No. 35. Copy of this Provincial Order has already been forwarded to you.

3. As long as 5 July, in my Monthly Report for the month of June, I drew attention to the fact that everything done in pursuance of this Provincial Order would be wasted unless it were to be followed up by an Italian Decree amending D.L.L. 159 of 1944 so as embrace these classes of Nazis. Otherwise those who are suspended in pursuance of the Bolzano Provincial Order will have to be reinstated on the termination of Military Government, in default of any provision of Italian Law authorising their continued suspension from office, since Commissions appointed under D.L.L. 159 as it stands would have no power to deal with Nazis.

4. I had hoped that by this time the Italian Government would have something ready for publication, in view of the close proximity of the end of Military Government. However, when I saw Major Palmieri a few days ago he gave me to understand that nothing

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission, HQ., AC.

SUBJECT : Epuration in Bolzano Province.

File No : RXII/LE/Reg/H/22.

1. I should like to draw attention once again to the urgent question of Epuration within Bolzano Province, more particularly with reference to the situation which will arise on the termination of Military Government in this Province.

2. You will remember that in this Province General Order No. 35 has NOT been published, but in place of it a special Provincial Order has been published, with the approval of H.Q., A.C., making provision for the Epuration of various classes of undesirable Nazis, in addition to the classes of Fascists contemplated by General Order No. 35. Copy of this Provincial Order has already been forwarded to you.

3. As long as 5 July, in my Monthly Report for the month of June, I drew attention to the fact that everything done in pursuance of this Provincial Order would be wasted unless it were to be followed up by an Italian Decree amending D.L.L. 159 of 1944 so as embrace these classes of Nazis. Otherwise those who are suspended in pursuance of the Bolzano Provincial Order will have to be reinstated on the termination of Military Government, in default of any provision of Italian Law authorising their continued suspension from office, since Commissions appointed under D.L.L. 159 as it stands would have no power to deal with Nazis.

4. I had hoped that by this time the Italian Government would have something ready for publication, in view of the close proximity of the end of Military Government. However, when I saw Major Palmieri a few days ago he gave me to understand that nothing had so far been done by the Italian Government, and that no legislation of the kind contemplated had been prepared as yet for publication. This has been confirmed by Dott. Dell'Aira, President of the Extraordinary Court of Assize for Bolzano, who has recently been in Rome for consultation with the Minister on this very point.

5. The absence of any provision for what is to happen after the end of Military Government in Bolzano is causing considerable disquiet and apprehension. It is understood that a plan is in contemplation for continuing in operation, at least for the time being, the Commissions appointed under General Order No. 35. If so, it is to be hoped that the special position of Bolzano Province will not be forgotten, and that provision will also be made for the con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tinuance of the Commission appointed under the Bolzano Provincial Order. Otherwise I can only foresee that chaos will result in this Province on the termination of Military Government.

6. Even if provision is made for the continuation of the Bolzano Epuration Commission appointed under the Provincial Order, this will of course provide only a temporary solution of the difficulty. From the long-term point of view I regard it as most essential that the position be clarified by an Italian Decree dealing specially with the special classes who are now being epurated in this Province. Unless something of this sort is done quickly, there will undoubtedly be a most unfavourable reaction of public opinion in this Province, and I fear the probability of grave discontent and possibly of disorders.

7. I consider that this is a matter which should now be brought urgently to the attention of the Italian Government.

H. L. Lorimer

Colonel,
Regional Legal Officer,
Venezie Region.

Copy to Vice-President, C.A. Section, HQ., AC.

LEG SUB COMMISION
CLO
DCLO
Chief Counsel

Gray

34

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dealing specially with the special classes who are now being epurated in this Province. Unless something of this sort is done quickly, there will undoubtedly be a most unfavourable reaction of public opinion in this Province, and I fear the probability of grave discontent and possibly of disorders.

7. I consider that this is a matter which should now be brought urgently to the attention of the Italian Government.

H. C. Lockhart

Colonel,
Regional Legal Officer,
Venezie Region.

Copy to Vice-President, C.A. Section, HQ., AC.

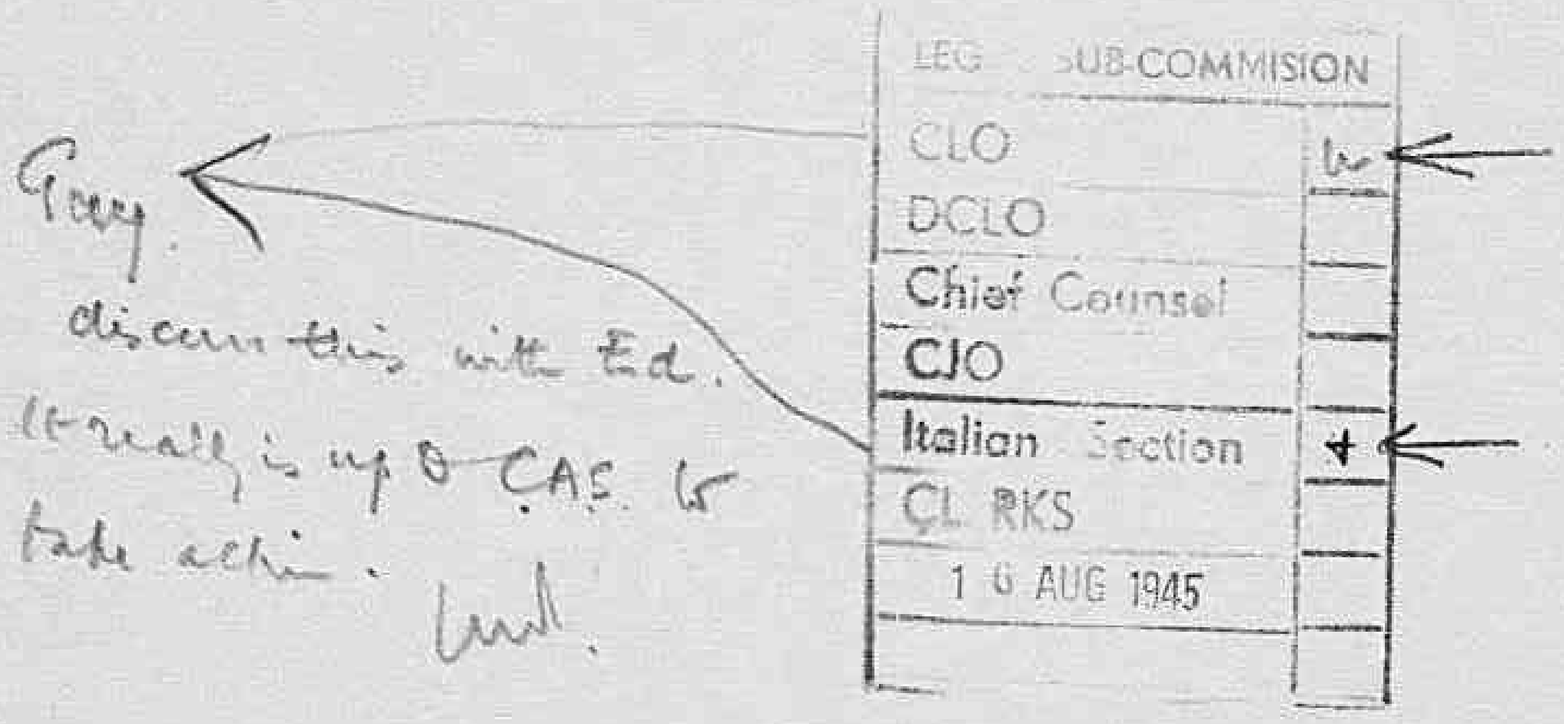

3½

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

154

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4187/3/L. GGH/lc.
13 August 1945.

SUBJECT : German language in Bolzano.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Further to this Sub-Commission letter of 2 August, Regional Legal Officer Venezia Region points out that all registers of births, deaths and marriages which were previously kept in Italian, were ordered by the German High Commissioner to be kept in German.

2. This being contrary to Italian Law, the German order has been countermanded.

3. However it appears logical that in this Province such Records be kept in both languages.

4. As this is a matter which only the Italian Government can deal with by legislation will you please consider the opportunity of promulgating such legislation and advise this Sub-Commission of your decision.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

33

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COPY

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4187/3/L 7 July 1945.

SUBJECT: Italo-German agreement on Alto Adige.

TO : VP CA Section.

1. Herewith the answers to the question raised by you.

2. According to the general law of citizenship, Italian nationals who have acquired a foreign citizenship lose Italian citizenship only if and when they fix their residence abroad (vide, Art. 8, Law n. 555 of June 13, 1912). As a matter of exception the Government may permit them to surrender their Italian citizenship even if they remain in Italy.

The Mussolini-Hitler agreement of 1939 has introduced no change in this general position (vide: sec. 12 and 13 of the Agreement).

Therefore a declarant who has opted for Germany but not left Italy shall be deemed not to have lost Italian citizenship, irrispective of whether or not he has acquired German citizenship, unless he has been authorized to remain in Italy under sec. 12 and 13 of the Agreement. (Sections 12 and 13 a/m provide:

a) that the Ministry of Interior may in special circumstances waive the obligation to transfer the residence abroad:

b) that the Prefect of Bolzano, in accordance with the German Consul General at Milan, may authorize persons over the age of 65 and sick persons to reside in Italy.)

3. Any declarant who (a) has been naturalized as a German citizen and (b) has fixed his residence in Germany, is deemed to have lost Italian citizenship.

If he returns to Italy he does not acquire Italian citizenship until and unless all the conditions set out in Art. 9 of above-mentioned Law n.555 have been fulfilled (vide also Art.4, Law n.1241 of August 21, 1939).

Art.9 prescribes that a person who has lost Italian citizenship resumes it automatically if any of the following conditions is fulfilled:

32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a) if he serves in the Italian armed forces or is employed by the Italian State;

b) if he formally renounces to the citizenship of the State of which he is a subject and fixes his residence in Italy;

c) if he has resided in Italy for 2 years.

The Government may, within three months from the date on which the conditions set out in (b) and (c) have been fulfilled, decree that the person concerned cannot acquire Italian citizenship; alternatively it may authorize a person in class A to reside abroad.

Under Sec. 11 of the Hitler-Mussolini Agreement no declarant can fix his residence in Italy without a formal authorization from the Ministry of Interior, "Ufficio per l'Alto Adige" (vide: RDL n. 1880, of December 13, 1939); thus Italian citizenship cannot be resumed according to the provisions of Art. 9, (b) and (c), above mentioned, if the declarant has not been authorized to reside in Italy.

4. It should be added that if hereafter either Italy or Germany renounces the agreement such renunciation would not affect status acquired prior to the thereof.

/S/ W.E.BEMIS
/T/ W.E.BEMIS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

14A

BOLZANO PROVINCE
VENEZIE REGION.

Allied Military Government

A. P. O 394.

REF: BZ/03/R/0803

DATE: August 4, 1945
PB/mab

SUBJECT: Electoral Lists

TO: the Vice President C.A. Section, A.C., H.Q.
Copies to C.L.A., H.Q. A.C.
S.I.C., H.Q. A.M.G. 5th Army, Padova.

1. Enclosed is draft of a Provincial Notice which it is proposed to publish in view of the fact that a large number of persons in this Province do not know whether they are German or Italian citizens, and that all who are in possession of certificates of German citizenship consider themselves to be German citizens even though such certificates were issued contrary to Section 12 and 13 of the Agreement of 1939.

2. Reference is made to the advice given by the C.L.A. in his AC/4187/3/L of 7 July 1945, a copy of which is also enclosed, and on the basis of which the Provincial Notice is drawn.

3. A copy is also enclosed of a letter just received from the Prefect objecting strongly to the Provincial Notice, and to the interpretation of the law as set out therein, and no argument will persuade him that the law is as simple as is therein described. He is going to Rome on Tuesday, 7 July to try and talk the Italian Government into his views.

4. It appears to this H.Q. that the opinion expressed by the C.L.A. is unassailable and from the point of view of policy it is thought highly desirable that the vast majority of the 45,000 citizens referred to in the Prefect's letter who obtained certificates contrary to Articles 12 and 13 of the Agreement should in fact be Italian citizens. It appears to be a matter for the Italian Government acting on the advice of H.Q. A.C. to decide whether or not this class should be allowed to opt again for Germany.

31

5. It is the opinion of this H.Q. that the Prefect will not recognize the fact that Page 35 of the Chiarimenti does not

over.

1202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

create a new class of persons of German citizenship who are permitted to reside in Italy, but that such Article merely refers to the classes already covered by Articles 12 and 13 of the Agreement.

6. The correct interpretation of the Agreement was discussed yesterday with Maj. Williams, who entirely agreed with our views.

P. Buckhouse Maj'd

for WILLIAM E. McBRATNEY
Lt.Col., S.E.,
Provincial Commissioner.

LEGAL SUB-COMMISION
CIO
DCLO
Chief Counsel
CIO
Italian Section
CLERKS

9 AUG 1945

(13A)

A L L I E D M I L I T A R Y G O V E R N M E N T
PROVINCE OF BOLZANO
P R O V I N C I A L N O T I C E No 5

WHEREAS it is desired to remove any doubts from the minds of the population of the Province of Bolzano as to the effect of steps taken under the Hitler - Mussolini agreement of 26 June 1939.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that:

1. No person effectively changed his or her citizenship under the said agreement for any purpose whatsoever unless he or she, as a result of opting for Germany, actually left for Germany (including Austria) to acquire residence there.
2. Persons who opted for Germany and left for Germany to acquire residence there have not re-acquired Italian citizenship by returning to Italy.-
3. No certificate of German citizenship ever operated to change Italian citizenship so long as the holder of such certificate did not leave Italy unless:-
   (a) the Italian Ministry of Interior expressly waived the obligation of the holder to transfer his or her residence abroad: or
   (b) the Prefect of Bolzano authorised persons over 65 and sick persons to continue to reside in Italy.

WILLIAM E.McBRATNEY
Lieutenant Colonel
Provincial Commissioner

30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROVINCIAL NOTICE No 5

WHEREAS it is desired to remove any doubts from the minds of the population of the Province of Bolzano as to the effect of steps taken under the Hitler - Mussolini agreement of 26 June 1939.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that:

1. No person effectively changed his or her citizenship under the said agreement for any purpose whatsoever unless he or she, as a result of opting for Germany, actually left for Germany (including Austria) to acquire residence there.
2. Persons who opted for Germany and left for Germany to acquire residence there have not re-acquired Italian citizenship by returning to Italy.-
3. No certificate of German citizenship ever operated to change Italian citizenship so long as the holder of such certificate did not leave Italy unless:-
   (a) the Italian Ministry of Interior expressly waived the obligation of the holder to transfer his or her residence abroad: or
   (b) the Prefect of Bolzano authorized persons over 65 and sick persons to continue to reside in Italy.

WILLIAM D.McBRATNEY
Lieutenant Colonel
Provincial Commissioner

30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A L L I E D M I L I T A R Y G O V E R N M E N T

P R O V I N C E O F B O L Z A N O

P R O V I N C I A L O R D E R No 9

I, WILLIAM E. McBRATNEY, Lieutenant Colonel, Provincial Commissioner in pursuance of the authority vested in me HEREBY ORDER

that paragraph 3 of Article II of Provincial Order No 8 is hereby abrogated and the said Provincial Order No 8 shall be read and construed as though such paragraph had never been inserted therein.

WILLIAM E.McBRATNEY
Lieutenant Colonel
Provincial Commisnioner

(12A)

Il Prefetto di Bolzano

Bolzano, August 3rd 1945

Confidential
DA/cg

Lt. Col.
WILLIAM E.McBRATNEY, Provincial Commissioner,
A.M.G.,
Bolzano.

Re: Electoral lists

Dear Colonel,

I have received your letter of the 2nd inst. and have examined your proposed Provincial order Nr.4, which should clarify in a simple and definitive way all matters regarding the options of 1939 and of the citizenship status in the Alto Adige.

Most certainly everybody desires a simple and definitive solution; and this also with the view to hasten the preparation of electoral lists, as desired by A.C. and by the Italian Government too.

I think that this desire is the cause of the proposed Provincial Order Nr. 4, but I am afraid that this, apparently so brilliant, solution does not take into account the real juridical and effective situation, created by the option laws.

The proposal of Provincial Order Nr. 4 is due to article 12 of the regulations dated 21.10.1939

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Lt. Col.
WILLIAM E.McBRATNEY, Provincial Commissioner,
A.M.G.,
Bolzano.

Re: Electoral lists

Dear Colonel,

I have received your letter of the 2nd inst. and have examined your proposed Provincial order Nr.4, which should clarify in a simple and definitive way all matters regarding the options of 1939 and of the citizenship status in the Alto Adige.

Most certainly everybody desires a simple and definitive solution; and this also with the view to hasten the preparation of electoral lists, as desired by A.C. and by the Italian Government too.

I think that this desire is the cause of the proposed Provincial Order Nr. 4, but I am afraid that this, apparently so brilliant, solution does not take into account the real juridical and effective situation, created by the option laws.

The proposal of Provincial Order Nr. 4 is due 28
to article 12 of the regulations dated 21.10.1939 for emigration of german-speaking people, namely:
" Transfer of residence into Germany of the german-speaking citizen, who acquires german citizenship, is essential".

From the text of art.12 and particularly from the last part thereof, to the effect that " also german-speaking citizens residing in other provin

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T85016

ces of the kingdom have to transfer their residence into Germany, in order to acquire german citizenship," one would, as a matter of fact, like to infer that the situation of optants, who have not transferred themselves to Germany, has simply remained that of italian citizens.

The reality is quite different. German citizenship has become practically a fact for many optants independently from transfer to Germany. Already in the " Chiarimenti alle norme" (Clarifications to the regulations) it is stated in Parc.4 that bestowal of german citizenship does not depend from transfer to Germany. In that paragraph (page 35 of the publication of the Ministry for Foreign Affairs of the italo-german agreements) it is said: "a person is a german citizen when he has received the german naturalisation act". And it is permitted, as has been effectively the case of about 45.000 optants who have remained here, that the german naturalisation act be granted independently from the transfer to Germany.

may he not also retain his Italian citizenship

Even the text of the " Chiarimenti alle norme" specifies in point 4 (page 35) that " also after bestowal of german citizenship, pending transfer to Germany, italian laws have to be strictly complied with". This is of course an explicit confirmation of acquirement of german ci-

loss of retention of Italian citizenship

27

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ces of the kingdom have to transfer their residence into Germany, in order to acquire german citizenship," one would, as a matter of fact, like to infer that the situation of optants, who have not transferred themselves to Germany, has simply remained that of italian citizens.

The reality is quite different. German citizenship has become practically a fact for many optants independently from transfer to Germany. Already in the " Chiarimenti alle norme" (Clarifications to the regulations) it is stated in Para. 4 that bestowal of german citizenship does not depend from transfer to Germany. In that paragraph (page 35 of the publication of the Ministry for Foreign Affairs of the italo-german agreements) it is said: "a person is a german citizen when he has received the german naturalisation act". And it is permitted, as has been effectively the case of about 45.000 optants who have remained here, that the german naturalisation act be granted independently from the transfer to Germany.

Even the text of the " Chiarimenti alle norme" specifies in point 4 (page 35) that " also after bestowal of german citizenship, pending transfer to Germany, italian laws have to be strictly complied with". This is of course an explicit confirmation of acquirement of german citizenship before transfer.

The " Chiarimenti alle norme" have full juridical value, also if same are signed by the then Prefect of Bolzano and by the German Consul, because the successive letters exchanged between the Foreign Ministers of Italy and Germany (see pages

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

46 and 47 of the booklet) recognise their quality of "Official delegates" of the two governments.

Besides, article 20 of the regulations themselves (page 18) specifies in a paragraph: "Also the germen-speaking citizens of minor age who acquire german citizenship have to transfer themselves to Germany", which constitutes another further clear confirmation that acquirement of german citizenship is a prior "juridically independent" fact, whereas emigration is the consequence deriving " politically" therefrom.

So much so that the examination of the material on the italo-german agreements, which has been made in the last months in the archives of the late High Commissariats for the execution of the agreements by officers of ours and particularly by Dr. de Strobel has confirmed, as I have said, that about 45.000 optants for Germany have been naturalised German citizens without leaving this Province.

It is on the basis of such naturalisation that this category, after having acquired german citizenship, has received german passports, as established by article 10 of the regulations (page 16): " German-speaking citizens who emigrate into Germany will receive free a passport, valid two months, or, immediately after acquirement of german citizenship, a german passport." This esta

25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

46 and 47 of the booklet) recognise their quality of "Official delegates" of the two governments.

Besides, article 20 of the regulations themselves (page 16) specifies in a paragraph: "Also the german-speaking citizens of minor age who acquire german citizenship have to transfer themselves to Germany", which constitutes another further clear confirmation that acquirement of german citizenship is a prior "juridically independent" fact, whereas emigration is the consequences deriving " politically" therefrom.

So much so that the examination of the material on the italo-german agreements, which has been made in the last months in the archives of the late High Commissariats for the execution of the agreements by officers of ours and particularly by Dr. de Strobel has confirmed, as I have said, that about 45.000 optants for Germany have been naturalized German citizens without leaving this Province.

It is on the basis of such naturalisation that this category, after having acquired german citizenship, has received german passports, as established by article 10 of the regulations (page 16): " German-speaking citizens who emigrate into Germany will receive free a passport, valid two months, or, immediately after acquirement of german citizenship, a german passport." This establishes once more acquirement of german citizenship as a juridically valid fact, before emigration.

In order to consider the importance of the prior acquirement of german citizenship, one has also to observe article 11 of the regulations ag

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cording to which " the german-speaking citizen, who acquires german citizenship, becomes for Italy for every effect an " alien".

The famousarticle 12, which A.M.G. would now like to consider as the basis for resolving the options, is thus contradicted by the text itself of the agreements; but it is furthermore and above all contradicted by the facts. The successive agreements between the two countries, contained in the letters exchanged between the two High Commissariats and particularly the special agreement signed on August 11th, 1941 by the Italian Minister of the Interior and the German Ambassador, confirm most explicitly the full acquirement of german citizenship due only to naturalisation, also without ensuing emigration; so much that the Italian Government preoccupied themselves for the presence in the Province of so many naturalized germans without ensuing emigration, and obtained to limit the rythm of naturalisations.

We have thus obtained, as subcategories, naturalized german optants, who have been regularly cancelled from the registers of italian citizenship and who have therefore become " aliens" ; and others who have been naturalized germans without being cancelled from the italian registers and who could therefore sustain having two

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

cording to which " the german-speaking citizen, who acquires german citizenship, becomes for Italy for every effect an " alien".

The famous article 12, which A.M.G. would now like to consider as the basis for resolving the options, is this contradicted by the text itself of the agreements; but it is furthermore and above all contradicted by the facts. The successive agreements between the two countries, contained in the letters exchanged between the two High Commissariats and particularly the special agreement signed on August 11th, 1941 by the Italian Minister of the Interior and the German Ambassador, confirm most explicitly the full acquirement of german citizenship due only to naturalisation, also without ensuing emigration; so much that the Italian Government preoccupied themselves for the presence in the Province of so many naturalised germans without ensuing emigration, and obtained to limit the rythm of naturalisations.

We have thus obtained, as subcategories, naturalized german optants, who have been regularly cancelled from the registers of italian citizenship and who have therefore become " aliens" ; and others who have been naturalized germans without being cancelled from the italian registers and who could therefore sustain having two citizenships and who could use one or the other according to convenience.

Now that all this matter, besides being very complex and often also confused, has very often raised juridical, economic, contractual conse -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

guences of great importance, it is unfortunately juridically impossible to have it regulated simply by your Provincial order Nr.4.

To understand well the problem of options it is, first of all, necessary:

1 - To have studied all the texts of the agreements, the regulations of the clarifications, and the successive complemental agreements;

2 - To have, above all, considered these texts in connection with the effective situations which have materialised, i.e. with the practical application.

After having completed this study (which the Prefettura has done most thoroughly) A.M.G. will only be able to agree with my thesis; namely that to recur to a new individual declaration for the definition of citizenship status is not only the most equitable solution for all persons concerned, but also the most practical.

Now, indeed, could the Provincial Order proposed by you, by which one would declare that the naturalized germans, who have remained in the Province have never been germans, resolve the juridical acts made by them as german citizens, as for instance divorces, adoptions, inheritance questions?

On the other hand I insist on the idea that it would not be democratic to enforce, with a very

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

quences of great importance, it is unfortunately juridically impossible to have it regulated simply by your Provincial order Nr.4.

To understand well the problem of options it is, first of all, necessary:

1 - To have studied all the texts of the agreements, the regulations of the clarifications, and the successive complemental agreements;

2 - To have, above all, considered these texts in connection with the effective situations which have materialized, i.e. with the practical application.

After having completed this study (which the Prefetture has done most thoroughly) A.M.G. will only be able to agree with my thesis; namely that to recur to a new individual declaration for the definition of citizenship status is not only the most equitable solution for all persons concerned, but also the most practical.

Now, indeed, could the Provincial Order proposed by you, by which one would declare that the naturalized germans, who have remained in the Province have never been germans, resolve the juridical acts made by them as german citizens, as for instance divorces, adoptions, inheritance questions?

On the other hand I insist on the idea that it would not be democratic to enforce, with a very doubtful juridical interpretation, the return to italian citizenship of all those persons who, having shown with a free juridical act their intention of becoming german citizens, who have been consequently naturalized germans and have not

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

been able to emigrate only due to an act of God, determined by the declaration of war.

The situation of the Province is in fact the following. Some results without possibility of errors from the archives of the late High Commissariats for the agreements of 1939, documents of which are available in Merano.

In the year 1939 the Province had 304.000 inhabitants, of whom 230.000 german-speaking and 74.000 italiens. After the options, bearing in mind what I have explained in this letter, it results that:

1 - For Italy have voted, remaining thus italians, 43.000 german-speaking people.

2 - For Germany have voted 187.000 german-speaking people. Of these:

a) 70.000 have transferred themselves to Germany and are now considered for the purpose of registration of aliens, " enemy aliens" if they have returned abusively into the Province;

b) 45.000 have not transferred themselves to Germany but have been naturalised german citizens, with the approval of the italian Government, and cannot be at once declared italian citizens;

c) the remaining 72.000 have not transferred

23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

been able to emigrate only due to an act of God, determined by the declaration of war.

The situation of the Province is in fact the following. Same results without possibility of errors from the archives of the late High Commissariate for the agreements of 1939, documents of which are available in Merano.

In the year 1939 the Province had 304.000 inhabitants, of whom 230.000 german-speaking and 74.000 italians. After the options, bearing in mind what I have explained in this letter, it results that:

1 - For Italy have voted, remaining thus italians, 43.000 german-speaking people.

2 - For Germany have voted 187.000 german-speaking people. Of these:

a) 70.000 have transferred themselves to Germany and are now considered for the purpose of registration of aliens, " enemy aliens" if they have returned abusively into the Provinces;

b) 45.000 have not transferred themselves to Germany but have been naturalised german citizens, with the approval of the italian Government, and cannot be at once declared italian citizens;

c) the remaining 72.000 have not transferred themselves to Germany, have not, although they have voted for Germany, been naturalised germans and can be at once declared italian citizens.

23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Prefetto di Bolzano

Lt. Col. W.E.McBratney.

Summing up:

1 - Notwithstanding text of article 12 of the regulations of 1939, 45.000 optants for Germany, although they have remained in the Province, have received, with the explicit agreement of italian government, the german naturalisation act and are therefore " de jure" german citizens.

2 - A pure and simple nullification of the options of 1939 cannot resolve the juridical situations ensuing to the actual state as outlined in point 1.

3 - It is not possible to enroll optants as per point 1 in the italian electoral lists, without a previous clarification of their citizenship status. This clarification can be made only through an individual declaration, much more so because they have acquired german citizenship in a free individual form.

4 - This matter has to be regulated when preparing electoral lists, by means of an Allied Order or by an italian decree authorized by the Allies. In my opinion an allied order would be advisable, with the previous accord of Italian Government, who - for questions of citizenship - cannot be overlooked.

I propose that the order be prepared by the local A.M.G. , in accordance with the text sketched up yesterday with Major Williams. I would take the order with me to Rome to submit it to A.F. and to the Italian Government.

23

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Summing up:

1 - Notwithstanding text of article 12 of the regulations of 1939, 45.000 optants for Genuary, although they have remained in the Province, have received, with the explicit agreement of italian government, the german naturalisation act and are therefore " de jure" german citizens.

2 - A pure and simple nullification of the options of 1939 cannot resolve the juridical situations ensuing to the actual state as outlined in point 1.

3 - It is not possible to enroll optants as per point 1 in the italian electoral lists, without a previous clarification of their citizenship status. This clarification can be made only through an individual declaration, much more so because they have acquired german citizenship in a free individual form.

4 - This matter has to be regulated when preparing electoral lists, by means of an Allied Order or by an italian decree authorised by the Allies. In my opinion an allied order would be advisable, with the previous accord of Italian Government, who - for questions of citizenship - cannot be overlooked.

I propose that the order be prepared by the local A.M.G. , in accordance with the text sketched up yesterday with Major Williams. I would take the order with me to Rome to submit it to A.C. and to the Italian Government.

Please allow me to submit to you the following text, which considers precisely the indications of Major Williams:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Prefetto di Bolzano

Lt. Col. W.E.McBratney.

= 2 =

Allied Military Government
Province of Bolzano

Provincial Order Nr.

Preparation of electoral lists

In the occasion of preparation of electoral lists, considering the confused situation regarding status of citizenship of the Province due to the options of 1939, I dispose:

1 - Persons having opted for Germany who have transferred themselves to Germany (inclusive Austria) have definitively lost italian citizenship, also if they have later on returned into Italy. This category is therefore exluded from the electoral lists.

2 - Persons having voted for Germany who have remained in Italy and who have not received the german naturalisation act, are considered italian citizens and will be enrolled ex officio in the electoral lists.

3 - Persons having voted for Germany who have remained in Italy but have received the german naturalisation act, will have to declare whether they intend to reacquire italian citizenship. In that case they will be considered as italian citizens and enrolled ex officio in the electoral lists.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Allied Military Government
Province of Bolzano

Provincial Order Nr.

Preparation of electoral lists

In the occasion of preparation of electoral lists, considering the confused situation regarding status of citizenship of the Province due to the options of 1939, I dispose:

1 - Persons having opted for Germany who have transferred themselves to Germany (inclusive Austria) have definitively lost italian citizenship, also if they have later on returned into Italy. This category is therefore exluded from the electoral lists.

2 - Persons having voted for Germany who have remained in Italy and who have not received the german naturalisation act, are considered italian citizens and will be enrolled ex officio in the electoral lists.

3 - Persons having voted for Germany who have remained in Italy but have received the german naturalisation act, will have to declare whether they intend to reacquire italian citizenship. In that case they will be considered as italian citizens and enrolled ex officio in the electoral lists.

4 - Modalities for the declarations will be fixed and applied be the Italian Government of the Province, in occasion of the preparation of electoral lists.

I enclose at last copies of three documents

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il Prefetto di Bolsano

Lt. Col. W.B.McBratney.

= 9 =

being a part of the archives of the late High Commissariat for the execution of the agreements, and which confirm in incontestable manner the truth of what I have outlined. The first document is the " Fundamental italian law of 1939 on the loss of italian citizenship by persons of germen origin and language domiciled in Alto Adige. " The second and the third are official letters regarding application of the agreements, exchanged in 1941. I translate hereunder the more interesting part of each of above documents:

1. " The Prefect, being certain of the existence of the requirements as per article 1 delivers to the person concerned the declaration of the renounciation and, after having received the communication of the concession of germen citizenship , arranges for the cancellation of the person concerned from the lists and registers of italian citizenship."

2. " In the moment of the bestowal of germen citizenship the optant loses italian citizenship and becomes to all legal effects a germen citizen".

3. " According to Rome conventions, confirmed by letters of the Minister Bene of 20.8.1941 D Kult 5 S Bozen 2975 and of the Prefect of 4.9. 1941 Cab. P.T. 379, the optant acquires germen citizenship with the delivery of the document of naturalisation; in the same moment he loses italian citizenship".

Above extracts confirm that the loss of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

being a part of the archives of the late High Commissariat for the execution of the agreements, and which confirm in incontestable manner the truth of what I have outlined. The first document is the " Fundamental italian law of 1939 on the loss of italian citizenship by persons of german origin and language domiciled in Alto Adige. " The second and the third are official letters regarding application of the agreements, exchanged in 1941. I translate hereunder the more interesting part of each of above documents:

1. " The Prefect, being certain of the existence of the requirements as per article 1 delivers to the person concerned the declaration of the renounciation and, after having received the communication of the concession of german citizenship , arranges for the cancellation of the person concerned from the lists and registers of italian citizenship."

2. " In the moment of the bestowal of german citizenship the optant loses italian citizenship and becomes to all legal effects a german citizen".

3. " According to Rome conventions, confirmed by letters of the Minister Bene of 20.8.1941 D Kult 5 S Bozen 2975 and of the Prefect of 4.9. 1941 Gab. E.T. 379, the optant acquires german citizenship with the delivery of the document of naturalisation; in the same moment he loses italian citizenship".

Above extracts confirm that the loss of italian citizenship and the acquirement of german citizenship have been " de jure and de facto" independent from transfer into Germany.

I remain, dear Colonel,

Yours truly

fto: Bruno de Angelis

Enclosures.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

REGIONAL COMMISSIONER (Attn: REGIONAL LEGAL OFFICER)
VENETIA REGION

3560 11 AUGUST 1945 PRIORITY

RESTRICTED FD

PARA USE FD SUBJECT TO DUAL LANGUAGE IN BOLZANO COURTS FD
PARER TO REGIONAL COMMISSIONER PARENT ATTENTION REGIONAL
LEGAL OFFICER PARES VENETIA REGION FROM MG ALPINE CITY
AGLIO PARER

PARA TWO FD ITALIAN GOVERNMENT APPROVES USE OF DUAL LANGUAGE
IN BOLZANO COURTS AND REQUESTS PUBLICATION OF ABLE NINE
SECTION WHICH THEY WILL CONTINUE IN OPERATION AFTER
RESTORATION

ORDER

19

LEGAL SUB-COMMISSION

302

1235

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Mod 3 M.G.G.

MINISTERO DI GRAZIA E GIVSTIZIA

Gabinetto di S.E. il Ministro

(1647

N° 8592/283 4187/3

Roma, 10 agosto 1945

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R o m a

OGGETTO: Uso bilingue negli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano.-

3580

/9A

Con riferimento alla lettera AC/4187/3/L del 2 corrente questo Ministero ritiene opportuno l'uso delle due lingue italiana e tedesca negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, in vista della situazione particolare di quella popolazione.

Pertanto si comunica la piena adesione alla ordinanza che il Governo Militare Alleato si propone di emettere in proposito.

LEGAL SUB-COMMISSION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CLO
11 AUG 1945

L'UFFICIALE DI COLLEGAMENTO
(Dr. Giorgio Bonelli)

Bonelli

18

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AC/4187/3/L

The Minister of Justice is of opinion tha the u use of the Italian and German languages in the Province of Bolzano is more appropriate for the particular situation of those inhabitants.
On the same subject he agrees with the proposed form of order which is in course of publication. by AMG.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

AC/4187/3/L

The Minister of Justice is of opinion tha the u
use of the Italian and German languages in the
Province of Bolzano is more appropriate for the
particular situation of those inhabitants.
On the same subject he agrees with the proposed
form of order which is in course of publication.
by AMG.

1228

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4187/3/L. GGH/lc.
2 August 1945.

SUBJECT : Dual Language in Courts of Province of Bolzano.

TO : Minister of Pardon and Justice.

1. The Provincial Legal Officer of Bolzano reports that the use of both the German and Italian languages in the Courts is considered locally as essential. This view is shared by the Vice President of the Allied Commission who has made a careful study of the conditions now prevailing in the province.

2. As the matter is considered urgent AMG is quite prepared to issue the necessary order. However it is felt that this would only create further confusion if the Italian Government disagreed with AMG policy and reverted to the practice of one language as soon as the territory was restored to its administration.

3. Would you please consider the question and let this Sub-Commission have your opinion at your earliest convenience.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

1229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4187/3

8A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

1 August 45

TO: Col. Behrens,
Lt. Col. Washburne.

1 Reference the report on Brigadier Upjohn's Tour now in circulation. The enclosure to which reference is made and on which you are instructed to act reads, in the relevant paragraphs, as follows:

(a)	Para 3	School System (Bolzano)	Urgently need official word from Rome on dual language policy. Textbooks needed very soon.
(b)	Para 4	Dual language in Courts (Bolzano)	Propose this be officially sanctioned at once.

A.D. Benham-Carter
A.D. BENHAM-CARTER, Lt. Col.
CAO Civil Affairs Section.

16

2186

4187/3.
L

MA

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

4187/3.

17 July 1945.

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission, H.Q., A.C.

SUBJECT: German Language in Bolzano.

File N°: RXII/LE/Bol/C/02.

1. The following is the text of a letter received from P.L.O., Bolzano :-

> 1). It is believed that there are two conciliatori in most of the communes of this Province, and a list has been asked for. One conciliatore now deals with Italians, and the other was appointed by the German High Commissioner to deal with the German speaking population. It is proposed to advise the P.C. to dismiss the latter.
>
> 2). All registers of births, deaths and marriages were ordered by the German High Commissioner to be kept in the German language. This is contrary to Italian law, and the order has been countermanded.
>
> 3). Common sense really demands that in this Province these Records should be kept in both languages. This however appears to be a matter which only the Italian Government can deal with by legislation.

2. I should be glad of your advice in the matter, more particularly in relation to the point raised in the third paragraph, which I consider might usefully be taken up with the Italian Government.

H. G. Linmer

Colonel,
Regional Legal Officer
Venezie Region.

15

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1. The following is the text of a letter received from P.L.O., Bolzano :-

1). It is believed that there are two conciliatori in most of the communes of this Province, and a list has been asked for. One conciliatore now deals with Italians, and the other was appointed by the German High Commissioner to deal with the German speaking population. It is proposed to advise the P.C. to dismiss the latter.

2). All registers of births, deaths and marriages were ordered by the German High Commissioner to be kept in the German language. This is contrary to Italian law, and the order has been countermanded.

3). Common sense really demands that in this Province these Records should be kept in both languages. This however appears to be a matter which only the Italian Government can deal with by legislation.

2. I should be glad of your advice in the matter, more particularly in relation to the point raised in the third paragraph, which I consider might usefully be taken up with the Italian Government.

H. G. Lissner

Colonel,
Regional Legal Officer
Venezie Region.

15

LEGAL [illegible] DIVISION
CLO
[illegible] O
Chief Counsel
[illegible]
[illegible] ection
[illegible] RKS
[illegible] 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T85016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

64

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4187/8/L. /lc. 17 July 1945.

SUBJECT : Italian Citizenship - Bolzano.

TO : Col. H. G. Willmer - Regional Legal Officer.
VENEZIE Region.

As requested by you here is enclosed herewith a copy of the opinion given by this Sub-Commission on the nationality problem in BOLZANO.

By command of Rear Admiral STONE:

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Incl. 14

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5A

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

File,

AC/4187/3/L. 17 July 1945

SUBJECT : Reacquisition of Italian Citizenship.

TO : VP CA See

Reference this sub-commission's letter, AC/4187/3/L of 15 July 1945, subject as above, herewith enclosed a fuller and more accurate translation of the various provisions in respect of the above.

G. G. HAMILTON,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch.
for Chief Legal Advisor.

Copy to :

Political Advisor (American)
Political Advisor (British)
Legal Government Sub-Commission.

58

EXTRACT OF LAW NO 555 OF 13 JUNE 1912, ON ITALIAN CITIZENSHIP

(4). Art.8 - Loss of citizenship.

Citizenship shall be lost by those persons :-

1) who spontaneously acquire a foreign citizenship and establish or have established their own residence abroad;

2) Who, having acquired foreign citizenship independently from their own will, make a declaration foregoing their Italian citizenship, and establish or have established their own residence abroad. The Government may, in the cases contemplated in Nos 1 and 2, dispense with the condition of the transfer of residence abroad;

3) Who, having accepted employment by a foreign Government or having entered the military service of a foreign power, continue to serve the foreign government notwithstanding the warning from the Italian Government to leave the employment or service within a fixed time limit.
The loss of citizenship in the cases contemplated by the present article shall not exempt a person from military service, save the facilities granted by special laws.

Art.9 - Reacquisition of citizenship.

Persons who lose their citizenship under Articles 7 and 8 shall reacquire it :

1) if they serve in the armed forces in the Kingdom or accept state employment;

2) if they make a declaration foregoing the citizenship of the state to which they belong or prove that they have foregone the employment or military service abroad which they continued notwithstanding prohibition by the Italian Government, and if in both cases they have established or establish within the year their residence in the Kingdom;

3) after two years residence in the Kingdom, if the loss of citizenship was the result of acquiring foreign citizenship.

However, in the cases contemplated in Nos 2 and 3, a person shall lose the right to reacquire citizenship if the Government should so order. The Government may exercise this power when serious conditions call for it and upon the recommendation of the State Council, within the time limit of three months from the fulfilment of the conditions set out in Nos 2 and 3 if the last foreign citizenship is of a European state, otherwise within the time limit of six months.

12

The right of reacquiring citizenship without obligation to take up residence in the Kingdom shall be granted to persons who have for more than two years forsaken their residence in the state to which they

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

and establish or have established their own residence abroad. The Government may, in the cases contemplated in Nos 1 and 2, dispense with the condition of the transfer of residence abroad;

3) who, having accepted employment by a foreign Government or having entered the military service of a foreign power, continue to serve the foreign government notwithstanding the warning from the Italian Government to leave the employment or service within a fixed time limit.
The loss of citizenship in the cases contemplated by the present article shall not exempt a person from military service, save the facilities granted by special laws.

Art.9 - Reacquisition of citizenship.

Persons who lose their citizenship under Articles 7 and 8 shall reacquire it :

1) if they serve in the armed forces in the Kingdom or accept state employment;

2) if they make a declaration foregoing the citizenship of the state to which they belong or prove that they have foregone the employment or military service abroad which they continued notwithstanding prohibition by the Italian Government, and if in both cases they have established or establish within the year their residence in the Kingdom;

3) after two years residence in the Kingdom, if the loss of citizenship was the result of acquiring foreign citizenship.

However, in the cases contemplated in Nos 2 and 3, a person shall lose the right to reacquire citizenship if the Government should so order. The Government may exercise this power when serious conditions call for it and upon the recommendation of the State Council, within the time limit of three months from the fulfilment of the conditions set out in Nos 2 and 3 if the last foreign citizenship is of a European state, otherwise within the time limit of six months.

12

The right of reacquiring citizenship without obligation to take up residence in the Kingdom shall be granted to persons who have for more than two years foresaken their residence in the state to which they belonged and have removed it to another foreign state of which they have not taken the citizenship. In such case, however, a permit to reacquire citizenship must be granted by the Government beforehand.

Art.16 - Procedure for declaration.

The declarations contemplated by the present decree may be made to the civil status official of the Comune in which the person concerned has established or intends to establish his residence, or to a Royal diplomatic or consular agent abroad.

The power to receive such declarations may be extended by the King's Government to other public officials.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(B) Articles 7, 8 and 9 of RD No 949 of 2 August 1912 sets out the procedure to be followed whenever it is desired to reacquire Italian nationality under Law No 555 of 13 June 1912.

(C) Para 2 of Art 9 of Law 555 has been partly abrogated by the fascist legislation of 16 June 1927, No 1170, which makes it a criminal offence for any Italian citizen to accept public functions in a foreign state without the authorization of the Foreign Office or refuses to resign his post when ordered to do so by the Italian Government.

Whoever is sentenced for such offence loses automatically his (her) Italian citizenship and cannot reacquire it under Art 9 of the law in point.

(D) Decisions of the Supreme Court of Cassation have established a constant jurisprudence on the interpretation of Para 3 of Art 9 of Law 555. It is held that two years residence in the Kingdom of Italy is sufficient in itself to establish the right of a person to reacquire Italian nationality. Evidence as to the intention of reacquiring Italian citizenship is not necessary. It has even been held that citizenship may be thus reacquired against the express will of the person concerned.
(C.C. 29.5.1931 from C.A. Napoli - C.C. 13.12.1935 from C.A.Trento).

This is, however, contested by independent jurists. (See Digests).

Legal Sub-Commission.
17 July 1945.

7 copies:

C.A.Section - 2
Poled (A) - 1
Poled (E) - 1
RLO Venezia Region - 1
Legal - 1
Lorne Cmt S/C - 1

11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

legislation of 16 June 1927, No 1170, which makes it a criminal offence for any Italian citizen to accept public functions in a foreign state without the authorization of the foreign office or refuses to resign his post when ordered to do so by the Italian Government.

Whoever is sentenced for such offence loses automatically his (her) Italian citizenship and cannot reacquire it under Art 9 of the law in point.

(B) Decisions of the Supreme Court of Cassation have established a constant jurisprudence on the interpretation of Para 3 of Art 9 of law 555. It is held that two years residence in the Kingdom of Italy is sufficient in itself to establish the right of a person to reacquire Italian nationality. Evidence as to the intention of reacquiring Italian citizenship is not necessary. It has even been held that citizenship may be thus reacquired against the express will of the person concerned.
(C.C. 29.5.1931 from C.A. Napoli - C.C. 13.12.1935 from C.A.Trento).

This is, however, contested by independent jurists. (See Digests).

Legal Sub-Commission.
17 July 1945.

To series:

C.A.Section - 2
Poland (A) - 1
Poland (B) - 1
RLO Venezia Giulia Region - 1
Legal - 1
Loose Cncl's/c - 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1238

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

GGH/lc.
AC/4187/3/L. 15 July 1945.

SUBJECT : Reacquisition of Italian Citizenship.

TO : VP CA. Sec.

At Colonel Cripps's request I enclose a translation of the various provisions in respect of the above.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Copy to : Political Adviser
Local Gvt. S/C.

1239

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(4B)

PROVISIONS AS TO REACQUISITION OF ITALIAN CITIZENSHIP

Article IX of Law No. 555 of 13 June 1912 reads as follows:

a) Whoever has lost his citizenship under Articles 7 and 8 of the present law may reacquire it

1. If the person concerned serves in the Armed Forces of the Kingdom or becomes a State official.

2. Declares to renounce to the citizenship of the State to which (he or she) belongs or proves to have renounced to fulfil official or military duties abroad taken up in spite of the objection of the Italian Government and in each case have established, within a year of the renunciation, their proper residence in the Kingdom.

3. Resides two years in the Kingdom if the loss of citizenship was due to the acquisition of a foreign nationality.

However, the Government has the faculty to forbid such reacquisition of citizenship under sub-paras 2 and 3. Such faculty may be exercised by the Government for serious reasons, in conformity with the opinion of the Council of State, within three months of the fulfilment of the conditions set out under paras 2 and 3, if the foreign citizenship is that of an European State and of six months if not.

Reacquisition of citizenship may also be obtained without the obligation to establish a residence in the Kingdom for those who have transferred their residence for over two years from the foreign State the nationality of which they had acquired to another foreign State, but without acquiring a new nationality. In such cases however the sanction of the Government must be obtained beforehand.

b) Articles 7 and 8 and 9 of RD No. 949 of 2 Aug 1912 sets out the procedure to be followed whenever it is desired to reacquire Italian nationality under Law 555 of 13 June 1912.

c) Para 2 of art. 9 of Law 555 has been partly abrogated by the fascist legislation of 16 June 1927, No. 1170, which makes it a criminal offence for any Italian citizen to accept public functions in a foreign State without the authorization of the Foreign Office or refuses to resign his post when ordered to do so by the Italian Government.

Whoever is sentenced for such offence loses automatically its Italian citizenship and cannot reacquire it under art. 9 of the law in point.

1240

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

d) Decisions of the Supreme Court of Cassation have established a constant jurisprudence on the interpretation of paras 3 of art. 9 of Law 555. It is held that the residence of two years in the Kingdom of Italy which is requisite to reacquire Italian Nationality is sufficient in itself to establish the right of the person to such reacquisition.

Evidence as to the intention of reacquiring Italian citizenship is not necessary. It has even been held that citizenship may be reacquired through to the sole residence and against the express will of the person concerned.

Residence being considered as implying formal "animus manendi". (C.C. 29.5.1931 from C.A. Napoli - C.C. 13.12.1935 from C.A. Trento).

This is however contested by indipendent jurists.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1241

3A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4187/3/L. /mt.
7 July 1945.

SUBJECT : Italo-German Agreement on Alto Adige.

TO : VP CA Sec.

1. Herewith the answers to the questionsraised by you.

2. According to the general law of citizenship, Italian nationals who have acquired foreign citizenship lose Italian citizenship only if and when they fix their residence abroad (vide, Art. 4, law n. 555 of June 13, 1912). As a matter of exception the Government may permit them to surrender their Italian citizenship even if they remain in Italy.

The Mussolini-Hitler Agreement of 1939 has introduced no change in this general position (vide: sec. 12 and 13 of the Agreement).

Therefore a declarant who has opted for Germany but not left Italy shall be deemed not to have lost Italian citizenship, irrespective of whether or not he has acquired German citizenship, unless he has been authorized to remain in Italy under sec. 12 and 13 of the Agreement. (Sections 12 and 13 a/n provide:

a) that the Ministry of Interior may in special circumstances waive the obligation to transfer the residence abroad;

b) that the Prefect of Bolzano, in accordance with the German Consul General at Milan, may authorize persons over the age of 65 and sick persons to reside in Italy.)

3. Any declarant who (a) has been naturalized as a German citizen and (b) has fixed his residence in Germany, is deemed to have lost Italian citizenship.

If he returns to Italy he does not acquire Italian citizenship until and unless all the conditions set out in Art. 9 of above-mentioned Law n. 555 have been fulfilled (vide also Art. 4, law n. 1241 of August 21, 1939).

Art. 9 prescribes that a person who has lost Italian citizenship resumes it automatically if any of the following conditions is fulfilled:

a) if he serves in the Italian armed forces or is employed by the Italian State;

b) if he formally renounces to the citizenship of the State of which he is a subject and fixes his residence in Italy;

c) if he has resided in Italy for 2 years.

7

./.

1242

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

The Government may, within three months from the date on which the conditions set out in (b) and (c) have been fulfilled, decree that the person concerned cannot acquire Italian citizenship; alternatively it may, authorise a person in class (b) to reside abroad.

Under Sec. 11 of the Mussolini-Hitler Agreement no declarant can fix his residence in Italy without a formal authorization from the Ministry of Interior, "Ufficio per l'Alto Adige" (vide: RDL n. 1888, of December 13, 1939); thus Italian citizenship cannot be resumed according to the provisions of Art. 9, (b) and (c), above mentioned, if the declarant has not been authorized to reside in Italy.

4. It should be added that if hereafter either Italy or Germany renounces the agreement such renunciation would not affect status acquired prior to the date thereof.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

4189/3

CONFIDENTIAL

MINUTES

CONDITIONS IN BOLZANO PROVINCE - DECISIONS

ACTION

I refer to my Memorandum dated 1 July 45 on Conditions in BOLZANO Province.

This Memorandum was considered by the Chief Commissioner at his Political Advisers' Conference on Monday 2 Jul 45 and the following decisions on para 4 of the Memorandum are recorded:

L.C. S/C: Dispatch Exec. Memo No. 5 dated 1 Jul 45 forthwith.

(a) R.C., VENEZIE Region will be instructed to prepare Electoral Lists in BOLZANO, commencing 15 Jul 45 but supplementary instructions will be issued to him when the views of the Italian Government, mentioned below, have been ascertained.

L.C. S/C: to prepare Aide Memoire for presentation to the Prime Minister.

The Chief Commissioner will ask for the view of the Prime Minister as to what classes, set out in para 2 of the Memorandum, should be included on the Electoral Lists.

(b) and (c) On paras (b) and (c) the British and American Political Advisers have agreed to send forthwith for instructions from their Governments on this point.

(d) The Chief Commissioner decided that no steps should be taken at the moment with regard to the transfer to Germany of any of the classes mentioned in para 2 of the Memo but the Political Advisers will include this problem in the instructions they propose to obtain from their Governments.

D.P. & R. S/C : to prepare a signal to AFHQ for my approval.

With regard to the class set out in para 3 of the Memorandum the Chief Commissioner decided that the matter should be taken up through AFHQ with SHAEF with a view to the return to Germany of this class.

L.C. S/C.:

(e) The policy as to Education in BOLZANO is one for the Italian Government and this question should be raised in the Aide Memoire to be prepared under (a) above.

D.P. & R. S/C: to prepare a draft signal for my approval.

(f) SHAEF is to be asked to stop the flow of those returning from Germany, through AFHQ.

L.C. S/C. :

(g) The Italian Government to be advised to amend D.L.L. 159 so as to include Nazis as well as Fascists. This is to be included in the Aide Memoire under (a) above.

5

Legal S/C.: CLA to prepare letter for my approval.

R.C., VENEZIE Region to be instructed to set up Special Assize Courts in BOLZANO as soon as possible.

Solicitor

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L.G. S/C.
Dispatch Exec.
Memo No. 5 dated
1 Jul 45 forthwith.

(a) R.C., VENEZIE Region will be instructed to prepare Electoral Lists in BOLZANO, commencing 15 Jul 45 but supplementary instructions will be issued to him when the views of the Italian Government, mentioned below, have been ascertained.

L.G. S/C: to prepare Aide Memoire for presentation to the Prime Minister.

The Chief Commissioner will ask for the view of the Prime Minister as to what classes, set out in para 2 of the Memorandum should be included on the Electoral Lists.

(b) and (c) On paras (b) and (c) the British and American Political Advisers have agreed to send forthwith for instructions from their Governments on this point.

(d) The Chief Commissioner decided that no steps should be taken at the moment with regard to the transfer to Germany of any of the classes mentioned in para 2 of the Memo but the Political Advisers will include this problem in the instructions they propose to obtain from their Governments.

D.P. & R. S/C : to prepare a signal to AMG for my approval.

With regard to the class set out in para 3 of the Memorandum the Chief Commissioner decided that the matter should be taken up through AFHQ with SHAEF with a view to the return to Germany of this class.

L.G. S/C.:

(e) The policy as to Education in BOLZANO is one for the Italian Government and this question should be raised in the Aide Memoire to be prepared under (a) above.

D.P. & R. S/C: to prepare a draft signal for my approval.

(f) SHAEF is to be asked to stop the flow of those returning from Germany, through AMG.

L.G. S/C. :

(g) The Italian Government to be advised to amend D.L.L. 159 so as to include Nazis as well as Fascists. This is to be included in the Aide Memoire under (a) above. 5

Legal S/C.:
CLA to prepare letter for my approval.

R.C., VENEZIA Region to be instructed to set up Special Assize Courts in BOLZANO as soon as possible.

G.P. HIGGON, Brig.,
VP CA Section.

DISTRIBUTION : Chief Commissioner,
Executive Commissioner,
Polad (A)
Polad (B)
Chief Legal Adviser,
Local Government Sub-Commission,
Displaced Persons & Repatriation S/C.

LEGAL SUB-COMMISSION
CLO
DCLO
CIO
CLERKS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

4187

SECRET

MEMORANDUM ON CONDITIONS IN BOLZANO PROVINCE

1 The Hitler-Mussolini Agreement of 1939 was intended to eliminate the German-speaking minority south of the Italo-Austrian border. It therefore made provision for Italian subjects of German descent, resident or originating in those parts, to opt for German nationality and to emigrate to the Reich. Although the text of this Agreement has not yet been studied by the Chief Legal Adviser it would appear likely that in order to lose Italian Nationality and to acquire German Nationality it was necessary not only to exercise the option for German nationality but to transfer physically to Germany (See Arts. 8 and 12 of the Accordo). The foregoing also applies to the Provinces of TRENTO, BELLUNO and UDINE where there are small areas (ZOMA in Trento Province, CORTINA D'AMPEZZO in Belluno Province and TARVISO in Udine Province) to which the Hitler-Mussolini Agreement also applies and where the same problems may arise to some extent.

2 Numbers, however, exercised their option but did not emigrate; others emigrated but have now returned to their former homes. There appear to be four main classes of people to be considered:

(a) Those who exercised their option and emigrated but have now returned; (The Provincial Commissioner also complains that large numbers are daily returning and claiming to be Italian citizens.)

(b) Those who exercised their option but did not emigrate;

(c) Those who exercised their option and have been struck off the Italian Registers but can produce no evidence of acquisition of German nationality;

(d) Those whose names appear in both the Italian and the German registers.

It has been said that about 220,000 persons exercised the option but only 75,000 actually emigrated to Germany, many of whom have since returned. These figures are not, however, authoritative but are given merely to indicate the size of the problem.

3 In addition about 4,000 German civilian administrators are in BOLZANO Province, many of them living in the houses of Italians who are now returning.

4 In these circumstances the following problems arise:

(a) Are electoral lists to be prepared in BOLZANO and if so, what instructions are to be given with regard to the inclusion of the various classes included in para 2 above? 4

(b) Ought the Italian Government to be advised to denounce the Hitler-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

therefore made provision for Italian subjects of German descent, resident or originating in those parts, to opt for German nationality and to emigrate to the Reich. Although the text of this Agreement has not yet been studied by the Chief Legal Adviser it would appear likely that in order to lose Italian Nationality and to acquire German Nationality it was necessary not only to exercise the option for German nationality but to transfer physically to Germany (See Arts. 8 and 12 of the Accordo). The foregoing also applies to the Provinces of TRENTO, BELLUNO and UDINE where there are small areas (EGNA in Trento Province, CORTINA D'AMPEZZO in Belluno Province and TARVISO in Udine Province) to which the Hitler-Mussolini Agreement also applies and where the same problems may arise to some extent.

2 Numbers, however, exercised their option but did not emigrate; others emigrated but have now returned to their former homes. There appear to be four main classes of people to be considered:

(a) Those who exercised their option and emigrated but have now returned; (The Provincial Commissioner also complains that large numbers are daily returning and claiming to be Italian citizens.)

(b) Those who exercised their option but did not emigrate;

(c) Those who exercised their option and have been struck off the Italian Registers but can produce no evidence of acquisition of German nationality;

(d) Those whose names appear in both the Italian and the German registers.

It has been said that about 220,000 persons exercised the option but only 75,000 actually emigrated to Germany, many of whom have since returned. These figures are not, however, authoritative but are given merely to indicate the size of the problem.

3 In addition about 4,000 German civilian administrators are in BOLZANO Province, many of them living in the houses of Italians who are now returning.

4 In these circumstances the following problems arise:

(a) Are electoral lists to be prepared in BOLZANO and if so, what instructions are to be given with regard to the inclusion of the various classes included in para 2 above? 4

(b) Ought the Italian Government to be advised to denounce the Hitler-Mussolini pact?

(c) Ought any fresh offer to permit inhabitants to emigrate to Germany or Austria be made?

(d) Ought any immediate steps to be taken to transfer to Germany any of the classes in paras 2 and 3 above?

(e) What policy should be laid down as to the treatment of these persons pending solution of these problems and particularly what educational policy should be followed, as well over 50% of the population in BOLZANO are German speaking.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(f) Should any attempt be made to stop the return from Germany of those in para 2 above?

(g) Epuration has not commenced, Special Assize Courts have not been introduced and it is believed that Italian legislation has not been implemented - should this state of affairs continue?

5 Many of these problems have been considered at a number of conferences during the past week which have been attended by some or all of the following: Executive Commissioner, Poled (A), Poled (F), VG CA Section, C.L.A., and R.C. VENEZIA Region and Local Government Sub-Commission, and it is considered that the Chief Commissioner should preside over a meeting as soon as possible to lay down policy in these matters. The matter is urgent because the preparation of electoral lists is due to start on 15 July 45.

6 The following recommendations are made:

As to (a) - It is felt especially by Poleds that electoral lists should be prepared in BOLZANO and other effected communes as in all the rest of the North of Italy. Any differentiation would give rise to alarm and unrest as to the eventual fate of this province. The question as to who should be included on the electoral list is a matter of Italian municipal law but in view of the urgency and delicacy of the matter it is recommended that AMG instruct the Prefect to order Sindaci to include all those in para 2 who were of Italian nationality immediately prior to the Hitler-Mussolini pact; they can always be subsequently struck off the list but they cannot, under Italian law, subsequently be put on. The Poleds propose that they should signal their respective Governments stating what is being done and asking for urgent instructions as to the advice which should be given to the Italian Government in this matter.

As to (b) and (c) - These are matters on which the advice of the U.K. and U.S. Governments should be sought. The R.C. VENEZIA Region believes that denunciation of the pact is most advisable but obviously many considerations arise which can only be determined by the U.K. and U.S. Governments.

If you agree, the Poleds propose to send a signal to their respective Governments, asking for an urgent decision on these matters.

As to (d) - It is felt that no steps should be taken at the present except with regard to those mentioned in para 2. There seems no reason why, after consultation with CMLFS, they should not be treated as displaced 3 persons and returned to Italy under the existing scheme. If so, immediate instructions for the registration of this class must be given.

As to (e) - Trouble may be expected but a liberal policy of tolerance to German speaking inhabitants is being adopted by [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

5 Many of these problems have been considered at a number of conferences during the past week which have been attended by some or all of the following: Executive Commissioner, Poled (A), Poled (B), VP CA Section, C.L.A., and R.C. VENEZIE Region and Local Government Sub-Commission, and it is considered that the Chief Commissioner should preside over a meeting as soon as possible to lay down policy in these matters. The matter is urgent because the preparation of electoral lists is due to start on 15 July 45.

6 The following recommendations are made:

As to (a) - It is felt especially by Poleds that electoral lists should be prepared in BOLZANO and other affected communes as in all the rest of the North of Italy. Any differentiation would give rise to alarm and unrest as to the eventual fate of this province. The question as to who should be included on the electoral list is a matter of Italian municipal law but in view of the urgency and delicacy of the matter it is recommended that AMG instruct the Prefect to order Sindaci to include all those in para 2 who were of Italian nationality immediately prior to the Hitler-Mussolini pact; they can always be subsequently struck off the list but they cannot, under Italian law, subsequently be put on. The Poleds propose that they should signal their respective Governments stating what is being done and asking for urgent instructions as to the advice which should be given to the Italian Government in this matter.

As to (b) and (c) - These are matters on which the advice of the U.K. and U.S. Governments should be sought. The R.C. VENEZIE Region believes that denunciation of the pact is most advisable but obviously many considerations arise which can only be determined by the U.K. and U.S. Governments.

If you agree, the Poleds propose to send a signal to their respective Governments, asking for an urgent decision on these matters.

As to (d) - It is felt that no steps should be taken at the present except with regard to those mentioned in para 3. There seems no reason why, after consultation with SHAEF, they should not be treated as displaced persons and returned to Italy under the existing scheme. If so, immediate instructions for the registration of this class must be given.

As to (e) - Trouble may be expected but a liberal policy of tolerance to German speaking inhabitants is being adopted by A.M.G. and the Prefect and this policy should be continued. Teaching in schools should be as in other provinces but German should be permitted in those schools where the proportion of German speakers justifies it.

As to (f) - It is recommended that SHAEF be asked to stop the return of this class pending clarification of policy. It is a matter on which the Governments should be consulted.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

As to (g) - Instructions for the issue of a revised G.O. 95 so as to include Nazis have been given. The reason given for the failure to constitute Special Courts of Assize is that someone who had collaborated with the enemy might claim to be a German citizen under the Hitler-Mussolini pact and this question might come up for debate before the Court of Cessation. Until the Governments have decided their policy on nationality it may be better to leave the matter in abeyance though there is much to be said for the setting up of these Courts. No reason is given by R.C. VENEZIS for the non-implementation of Italian legislation and I do not see any reason why such legislation should be excluded.

1 Jul 45

C. D. Buckmaster Lt/Col
for C.R. UPJOHN, Brig.,
VP CA Section.

Distribution : Chief Commissioner,
Executive Commissioner,
Poland (A)
Poland (B)
Chief Legal Adviser,
Local Government Sub-Commission.
Displaced Persons & Repatriation Sub-Commission.

LEG... SUB-COMMISION
CLO
DCLO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

decided their policy on nationality it may be better to leave the matter in abeyance though there is much to be said for the setting up of these Courts. No reason is given by R.C. VENEZIE for the non-implementation of Italian legislation and I do not see any reason why such legislation should be excluded.

1 Jul 45

C.D. Bonham Carter Lt Col
for C.R. UPJOHN, Brig.,
VP CA Section.

Distribution : Chief Commissioner,
Executive Commissioner,
Poled (A)
Poled (B)
Chief Legal Adviser,
Local Government Sub-Commission,
Displaced Persons & Repatriation Sub-Commission.

LEG SUB-COMMISION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CJO
Italian Section
CLERK
1 JUL 1945

2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

VOLUME TIGHTLY BOUND -

BEST COPY POSSIBLE

Legal Sub. Commission
HC
Hebrid Commission

Gen. E. Hammaford
HCole

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A C C O R D I

FRA L'ITALIA E LA GERMANIA RELATIVI AL TRASFERIMENTO
DI ALLOGENI E CITTADINI GERMANICI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Confidenziale

A C C O R D O

RELATIVO ALL'ATTUAZIONE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DEL TRASFERIMENTO DI ALLOGENI E DI CITTADINI GERMANICI DALL'ITALIA IN GERMANIA.

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO hanno concordato quanto segue per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni tedeschi e di cittadini germanici dall'Italia in Germania:

Art.I.- Secondole disposizioni del presente Accordo si effettua il trasferimento dell'intero patrimonio netto situato in Italia, suoi Possedimenti e Territori dell'Africa italiana secondo la situazione del 23 giugno 1939 oltre l'eventuale normale incremento, realizzato per ogni investimento. Per incremento normale, a questo effetto, s'intende un incremento che in nessun caso deve superare il 5% annuo. L'importo eccedente l'incremento normale sarà trasferito, alle condizioni generali dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934, attraverso il Conto "Trasferimenti Veri".

Ciò vale per il patrimonio netto delle persone di cui appresso:

a)- degli allogeni tedeschi originari della Provincia di Bolzano e del territorio mistilingue di Egna (Provincia di Trento), del territorio mistilingue di Cortina d'Ampezzo (Provincia di Belluno) e del territorio mistilingue di Tarvisio (Provincia di Udine) (Territori dell'Accordo) e che abbiano la loro residenza in Italia, nei suoi Possedimenti e dei Territori dell'Africa Italiana;

b)-degli allogeni tedeschi che, originari dei Territori dell'Accordo, abbiano già la loro residenza in Germania;

c)- dei cittadini germanici che, originari dei Territori dell'Accordo, abbiano la loro residenza nei Territori dell'Accordo e in Germania;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

DI ALLOGENI E DI CITTADINI GERMANICI DALL'ITALIA IN GERMANIA.

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO hanno concordato quanto segue per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni tedeschi e di cittadini germanici dall'Italia in Germania:

Art.I.- Secondole disposizioni del presente Accordo si effettua il trasferimento dell'intero patrimonio netto situato in Italia, suoi Possedimenti e Territori dell'Africa Italiana secondo la situazione del 23 giugno 1939 oltre l'eventuale normale incremento, realizzato per ogni investimento. Per incremento normale, a questo effetto, s'intende un incremento che in nessun caso deve superare il 5% annuo. L'importo eccedente l'incremento normale sarà trasferito, alle condizioni generali dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934, attraverso il Conto "Trasferimenti Vari".

Ciò vale per il patrimonio netto delle persone di cui appresso:

a)- degli allogeni tedeschi originari della Provincia di Bolzano e del territorio mistilingue di Egna (Provincia di Trento), del territorio mistilingue di Cortina d'Ampezzo (Provincia di Belluno) e del territorio mistilingue di Tarvisio (Provincia di Udine) (Territori dell'Accordo) e che abbiano la loro residenza in Italia, nei suoi Possedimenti e dei Territori dell'Africa Italiana;

b)-degli allogeni tedeschi che, originari dei Territori dell'Accordo, abbiano già la loro residenza in Germania;

c)- dei cittadini germanici che, originari dei Territori dell'Accordo, abbiano la loro residenza nei Territori dell'Accordo o in Germania;

d)-dei cittadini germanici non originari dei Territori dell'Accordo, ma che abbiano la loro residenza in Italia, nei suoi Possedimenti e nei Territori dell'Africa Italiana o in Germania e delle persone giuridiche germaniche. Tali persone fisiche e giuridiche possono però trasferire, in base al presente Accordo, il patrimonio net-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

to come sopra precisato soltanto in quanto esso sia situato nei Territori dell'Accordo.

In quanto l'applicazione del presente Accordo sia subordinata alla residenza delle persone in questione, vale quale data determinante il 23 giugno 1939.

Art.2.- In base alle disposizioni del presente Accordo possono essere trasferite anche eredità e legati che pervengano ad una delle persone indicate all'art. 1 entro il 31 dicembre 1950, quando il de cujus stesso avrebbe avuto la facoltà di trasferire i valori patrimoniali, in base ai paragrafi a),b) e c) dell'art. 1.

Art. 3.-Per i valori patrimoniali delle persone sopra indicate verrà data l'autorizzazione al trasferimento secondo le disposizioni dell'Accordo di Compensazione del 26 settembre 1934. Si tratta in particolare di:

a)- somme liquide in lire fino a 5000 lire per ogni capo famiglia; per importi superiori occorre il consenso della "Commissione principale per la stima" di cui al seguente art.11;

b)-depositi bancari di qualunque natura, in lire;

c)- il valore di realizzo di titoli italiani;

d)- il ricavo di crediti di qualunque natura,anche se garantiti ipotecariamente;

e)-il valore di realizzo di aziende economiche, per esempio industriali, artigiane, commerciali e agricole e di partecipazioni ad imprese e di esercizi professionali liberi (ad esempio di medico e di avvocato);

f)- il valore di realizzo di patrimoni immobiliari, incluso il valore delle servitù attive, di sfruttamento di legname, di pascolo, ecc., pertinenti alle proprietà immobiliari stesse;

g)-il valore di riscatto di rendite e pensioni o le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

bordinata alla residenza delle persone in questione, vale quale data determinante il 23 giugno 1939.

Art.2.- In base alle disposizioni del presente Accordo possono essere trasferite anche eredità e legati che pervengano ad una delle persone indicate all'art. 1 entro il 31 dicembre 1950, quando il de cujus stesso avrebbe avuto la facoltà di trasferire i valori patrimoniali, in base ai paragrafi a),b) e c) dell'art. 1.

Art. 3.-Per i valori patrimoniali delle persone sopra indicate verrà data l'autorizzazione al trasferimento secondo le disposizioni dell'Accordo di Compensazione del 26 settembre 1934. Si tratta in particolare di:

a)- somme liquide in lire fino a 5000 lire per ogni capo famiglia; per importi superiori occorre il consenso della "Commissione principale per la stima" di cui al seguente art.11;

b)-depositi bancari di qualunque natura, in lire;

c)- il valore di realizzo di titoli italiani;

d)- il ricavo di crediti di qualunque natura,anche se garantiti ipotecariamente;

e)-il valore di realizzo di aziende economiche, per esempio industriali, artigiane, commerciali e agricole e di partecipazioni ad imprese e di esercizi professionali liberi (ad esempio di medico e di avvocato);

f)- il valore di realizzo di patrimoni immobiliari, incluso il valore delle servitù attive, di sfruttamento di legname, di pascolo, ecc., pertinenti alle proprietà immobiliari stesse;

g)-il valore di riscatto di rendite e pensioni o le rendite e le pensioni stesse fino al 31 dicembre 1945;

h)-crediti derivanti da assicurazioni sociali e private.

Qualora le predette persone abbiano esercitato in Italia un'attività commerciale a seguito della quale abbia-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la cessione dei crediti stessi all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art.4.- Come patrimonio netto situato nei Territori dell'Accordo appartenente alle persone indicate all'art.1, lettera d) ed alle condizioni dell'art.3, sono considerati:

a) depositi bancari e titoli depositati presso una banca situata nei Territori dell'Accordo; inoltre quei titoli il cui debitore od emittente abbia la sua sede nei Territori dell'Accordo (come p.es. obbligazioni o azioni di una società avente sede dei territori dell'accordo) anche se questi non siano depositati nei Territori dell'Accordo;

b)- crediti di qualunque natura, anche se garantiti ipotecariamente, quando il debitore risieda o abbia sede nei Territori dell'Accordo oppure l'immobile gravato si trovi nei Territori dell'Accordo;

c)- rendite e pensioni, quando il debitore abbia residenza o sede nei Territori dell'Accordo;

d)- crediti derivanti da assicurazioni, in quanto il contratto di assicurazione sia stato concluso con un'Agenzia o rappresentanza di Compagnia di Assicurazione situate nei Territori dell'Accordo, oppure con un'Impresa di Assicurazione che abbia la sua sede nei Territori dell'Accordo;

e)- capitali investiti in aziende e partecipazioni quando l'azienda sia situata nei Territori dell'Accordo.

Art.5-Se tutti i membri di una società cooperativa inscritti al 23 giugno 1939 emigrano, verrà trasferito anche il patrimonio della società. In caso diverso il patrimonio della società verrà ripartito secondo le disposizioni dello Statuto, sulla base di un bilancio di liquidazione al 13 giugno 1939, fra i membri inscritti al 23 giugno 1939 ed ora emigranti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art.4.- Como patrimonio netto situato nei Territori dell'Accordo appartenente alle persone indicate all'art.1, lettera d) ed alle condizioni dell'art.3, sono considerati:

a) depositi bancari e titoli depositati presso una banca situata nei Territori dell'Accordo; inoltre quei titoli il cui debitore od emittente abbia la sua sede nei Territori dell'Accordo (come p.es. obbligazioni o azioni di una società avente sede dei territori dell'accordo) anche se questi non siano depositati nei Territori dell'Accordo;

b)- crediti di qualunque natura, anche se garantiti ipotecariamente, quando il debitore risieda o abbia sede nei Territori dell'Accordo oppure l'immobile gravato si trovi nei Territori dell'Accordo;

c)- rendite e pensioni, quando il debitore abbia residenza o sede nei Territori dell'Accordo;

d)- crediti derivanti da assicurazioni, in quanto il contratto di assicurazione sia stato concluso con un'Agenzia o rappresentanza di Compagnia di Assicurazione situate nei Territori dell'Accordo, oppure con un'Impresa di Assicurazione che abbia la sua sede nei Territori dell'Accordo;

e)- capitali investiti in aziende e partecipazioni quando l'azienda sia situata nei Territori dell'Accordo.

Art.5-Se tutti i membri di una società cooperativa inscritti al 23 giugno 1939 emigrano, verrà trasferito anche il patrimonio della società. In caso diverso il patrimonio della società verrà ripartito secondo le disposizioni dello Statuto, sulla base di un bilancio di liquidazione al 13 giugno 1939, fra i membri inscritti al 23 giugno 1939 ed ora emigranti.

Art.6-Le persone indicate all'art 1. possono portare seco in Germania, in esenzione di diritti, dogana e spese di trasporto ferroviario, tutti i beni mobili in loro possesso alla data del 23 giugno 1939, restando inteso che le spese di trasporto ferroviario sul tratto italiano sono a carico del Governo italiano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e tutte le spese dal confine del Reich saranno a carico del Governo Germanico. Le spese diverse da quelle per il trasporto ferroviario, incorse in Italia per l'imballaggio ed il trasporto alla stazione, saranno rimborsate agli emigranti dopo il loro arrivo nella loro nuova residenza nel Reich. Alle persone che non posseggono i mezzi finanziari necessari il Governo italiano metterà a disposizione le somme occorrenti per far fronte alle spese di trasporto fino alla stazione ferroviaria. I beni mobili comprendono in particolare: mobili, suppellettili domestiche biancheria, viveri per i bisogni individuali e di propria produzione o altri viveri nei limiti delle normali provviste domestiche come pure oggetti artistici che al 23 giugno 1939 si trovavano in possesso dell'emigrante e che secondo le disposizioni italiane allora vigenti potevano essere esportate, ivi compresi gli oggetti formanti parte dell'arredamento interno anche se infissi, aventi valore artistico od effettivo (ad es. arredi da muro, antichi rivestimenti di pareti, stufe di maiolica, ecc.). Inoltre, le vetture di uso personale nonché gli utensili di artigiani o di artisti. Gli oggetti da esportare non saranno considerati nella stima.

Prodotti industriali per gli scopi dell'agricoltura attrezzi agricoli ed utensili agricoli (escluse macchine agricole) possono essere esportati sempreché caso per caso non venga stabilito diversamente nell'interesse del nuovo proprietario.

Stoffe ed accessori per la manifattura di costumi regionali possono essere esportati.

Arredamenti di negozi e furgoncini sono esclusi dall'esportazione.

Gli emigranti proprietari di aziende agricole potran-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ed il trasporto alla stazione, saranno rimborsate agli emigranti dopo il loro arrivo nella loro nuova residenza nel Reich. Alle persone che non posseggono i mezzi finanziari necessari il Governo italiano metterà a disposizione le somme occorrenti per far fronte alle spese di trasporto fino alla stazione ferroviaria. I beni mobili comprendono in particolare: mobili, suppellettili domestiche biancheria, viveri per i bisogni individuali e di propria produzione o altri viveri nei limiti delle normali provviste domestiche come pure oggetti artistici che al 23 giugno 1939 si trovavano in possesso dell'emigrante e che secondo le disposizioni italiane allora vigenti potevano essere esportate, ivi compresi gli oggetti formanti parte dell'arredamento interno anche se infissi, aventi valore artistico od effettivo (ad es. armadi da muro, antichi rivestimenti di pareti, stufe di maiolica, ecc.). Inoltre, le vetture di uso personale nonché gli utensili di artigiani o di artisti. Gli oggetti da esportare non saranno considerati nella stima.

Prodotti industriali per gli scopi dell'agricoltura attrezzi agricoli ed utensili agricoli (esclusa macchine agricole) possono essere esportati sempreché caso per caso non venga stabilito diversamente nell'interesse del nuovo proprietario.

Stoffe ed accessori per la manifattura di costumi regionali possono essere esportati.

Arredamenti di negozi e furgoncini sono esclusi dall'esportazione.

Gli emigranti proprietari di aziende agricole potranno esportare fino al 50% del loro bestiame calcolato per ogni specie, razza o sesso.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Possono inoltre essere esportati:

pietre e monumenti tombali privati;

collezioni private ed archivi privati che si riferiscono alla cultura germanica;

gli oggetti posseduti dalle Associazioni dei Musei ("Museumsvereine"), riferentisi alla cultura germanica, quando i membri e gli altri organi competenti ne deliberino, in base agli statuti dell'Associazione, il trasferimento in Germania;

i registri e gli atti ecclesiastici possono essere copiati o fotocopiati. L'esportazione di documenti originali potrà essere concordata caso per caso.

Art.7- Ai rimpatrianti ed emigranti verrà concesso il viaggio ferroviario gratuito dal loro luogo di residenza in Italia al loro luogo di residenza nel Reich; le spese fino alla frontiera saranno assunte dal Governo Italiano e dalla frontiera in poi dal Governo Germanico.

Art.8- Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle persone designate nell'art 1 lettere a) e b) solo in quanto esse entro il 31 dicembre 1939 abbiano fatta presso il Podestà del loro Comune d'origine una dichiarazione impegnativa definitiva di voler assumere la cittadinanza germanica ed emigrare nel Reich.

Art.9- Gli allogeni tedeschi, che hanno presentata la dichiarazione prevista dall'art.8, ed i cittadini del Reich, considerati dal presente Accordo, presenteranno al più presto una domanda per il trasferimento dell'intero loro patrimonio allegandovi una dettagliata situazione patrimoniale. La situazione patrimoniale deve essere presentata in tre esemplari di cui uno è destinato al Prefetto di Bolzano, uno all'"Ufficio Germanico per l'immigrazione ed il rimpatrio" di Bolzano ed uno alla Filiale della d'Italia di Bolzano, nella sua qualità di rappresentante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

collezioni private ed archivi privati che si riferiscano alla cultura germanica;

gli oggetti posseduti dalle Associazioni dei Musei ("Museumsvereine"), riferentisi alla cultura germanica, quando i membri e gli altri organi competenti ne deliberino, in base agli statuti dell'Associazione, il trasferimento in Germania;

i registri e gli atti ecclesiastici possono essere copiati o fotocopiati. L'esportazione di documenti originali potrà essere concordata caso per caso.

Art.7- Ai rimpatrianti ed emigranti verrà concesso il viaggio ferroviario gratuito dal loro luogo di residenza in Italia al loro luogo di residenza nel Reich; le spese fino alla frontiera saranno assunte dal Governo italiano e dalla frontiera in poi dal Governo Germanico.

Art.8- Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle persone designate all'art 1 lettere a) e b) solo in quanto esse entro il 31 dicembre 1939 abbiano fatta presso il Podestà del loro Comune d'origine una dichiarazione impegnativa definitiva di voler assumere la cittadinanza germanica ed emigrare nel Reich.

Art.9- Gli allogeni tedeschi, che hanno presentata la dichiarazione prevista dall'art.8, ed i cittadini del Reich, considerati dal presente Accordo, presenteranno al più presto una domanda per il trasferimento dell'intero loro patrimonio allegandovi una dettagliata situazione patrimoniale. la situazione patrimoniale deve essere presentata in tre esemplari di cui uno è destinato al Prefetto di Bolzano, uno all'"Ufficio Germanico per l'immigrazione ed il rimpatrio" di Bolzano ed uno alla Filiale della d'Italia di Bolzano, nella sua qualità di rappresentante dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art.IO-Le persone di cui all'art. 1 potranno alienare i loro beni sul libero mercato. Altrimenti questi beni saranno comprati dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie di Bolzano.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Il trapasso all'Ente avviene sulla base del valore fissato, per ogni caso, dalla "Commissione italo-germanica per la stima".

Le cessioni all'Ente sono esenti da tasse, imposte e contributi. L'Ente mette a disposizione, al più tardi al momento della consegna, l'intero presso da pagarsi in contanti.

Il Governo italiano prenderà particolari provvedimenti per la rescissione dei contratti di affitto che non potranno aver esecuzione per effetto dell'applicazione del presente Accordo.

Art.11- La "Commissione italo-germanica per la stima" si compone di una Commissione principale e di sottocommissioni. La Commissione principale ha sede in Bolzano, è alle dipendenze del Prefetto della provincia di Bolzano e del Console Generale di Germania a Milano, quali residenti.

Le sottocommissioni sono pariteticheed hanno la loro sede nelle stesse località previste per le "Amtliche Deutsche Ein-und Rückwanderer Stellen" ("A.D.E. u.R.St.") per gli Uffici statali di Emigrazione italiani.

La Commissione principale stabilirà in un primo tempo i principî generali, in base ai quali dovrà effettuarsi la stima. Essa deve partire dalla premessa che per la stima dei valori patrimoniali deve essere preso a base il valore corrente dei beni alla data del 10 giugno 1939. Il valore corrente è rappresentato dal prezzo che un acquirente pagherebbe in comune commercio, qualora l'acquirente continuasse l'esercizio dell'azienda o dell'impresa.

I principî generali di stima elaborati dalla Commissione principale sono soggetti al benestare del Governo italiano e di quello del Reich. I principî generali di stima sono impegnativi per le sottocommissioni.

Le sottocommissioni devono esaminare le richieste presentate, procedere, dopo gli opportuni accertamenti,

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

L'Ente mette a disposizione, al più tardi al momento della consegna, l'intero presso da pagarsi in contanti.

Il Governo italiano prenderà particolari provvedimenti per la rescissione dei contratti di affitto che non potranno aver esecuzione per effetto dell'applicazione del presente Accordo.

Art.11- La "Commissione italo-germanica per la stima" si compone di una Commissione principale e di sottocommissioni. La Commissione principale ha sede in Bolzano, è alle dipendenze del Prefetto della provincia di Bolzano e del Console Generale di Germania a Milano, quali residenti.

Le sottocommissioni sono pureparitetiche ed hanno la loro sede nelle stesse località previste per le "Amtliche Deutsche Ein-und Rückwanderer Stellen" ("A.D.E. u.R.St.")ossr gli Uffici statali di Emigrazione italiani.

La Commissione principale stabilirà in un primo tempo i principî generali, in base ai quali dovrà effettuarsi la stima. Essa deve partire dalla premessa che per la stima dei valori patrimoniali deve essere preso a base il valore corrente dei beni alla data del 23 giugno 1939. Il valore corrente è rappresentato dal prezzo che un acquirente pagherebbe in comune commercio, qualora l'acquirente continuasse l'esercizio dell'azienda o dell'impresa.

I principî generali di stima elaborati dalla Commissione principale sono soggetti al benestare del Governo italiano e di quello del Reich. I principî generali di stima sono impegnativi per le sottocommissioni.

Le sottocommissioni devono esaminare le richieste presentate dagli emigranti e procedere, dopo gli opportuni accertamenti, a determinare il prezzo.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Contro le decisioni della sottocomissione gli emigranti possono presentare ricorso alla sottocommissione od alla Commissione principale entro 4 settimane a datare dalla notifica della decisione. La Commissione principale seve esaminare i ricorsi sui quali decidono inappellabilmente il Prefetto di Bolzano ed il Console Generale di Germania a Milano.

Le disposizioni particolari relative al funzionamento delle sottocommissioni verranno stabilite dalla Commissione principale.

Quando il patrimonio delle persone indicate all'art.1, sia stato realizzato sul libero mercato, o mediante cessione all'Ente, oppure sia già in contanti, e non sia più necessario per la liquidazione dei loro impegni oppure per il soddisfacimento dei loro bisogni in Italia, gli ammontari disponibili per il trasferimento saranno versati immediatamente ad un conto in lire "Alto Adige", senza interessi, da aprire presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero a favore della Deutsche Verrechnungstasse.

Art.12- L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero provvederà ai trasferimenti in modo da porre a disposizione degli aventi diritto presso la Deutsche Verrechnungskasse un marco del Reich per ogni importo di lire 4,50 che verrà dagli stessi versato.

Art.13-Il trasferimento è previsto in un primo tempo per l'ammontare di un miliardo di lire in modo che vengano trasferiti al cambio sopra indicato il controvalore in marchi di 800 milioni di lire a debito dell'Interimskonto", ed il con rovalore in marchi di 200 milioni di lire a debito del "Conto generale in marchi" presso la Deutsche Verrechnungskasse.

I due conti saranno addebitati correntemente all'atto dei pagamenti, nel rapporti di 4 ad 1.

I pagamenti saranno effettuati nell'ordine cronologico dei versamenti e nei limiti delle disponibilità; il pagamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

missione principale deve esaminare i ricorsi sui quali decidono inappellabilmente il Prefetto di Bolzano ed il Console Generale di Germania a Milano.

Le disposizioni particolari relative al funzionamento delle sottocommissioni verranno stabilite dalla Commissione principale.

Quando il patrimonio delle persone indicate all'art.1, sia stato realizzato sul libero mercato, o mediante cessione all'Ente, oppure sia già in contanti, e non sia più necessario per la liquidazione dei loro impegni oppure per il soddisfacimento dei loro bisogni in Italia, gli ammontari disponibili per il trasferimento saranno versati immediatamente ad un conto in lire "Alto Adige", senza interessi, da aprire presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero a favore della Deutsche Verrechnungstasse.

Art.12- L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero provvederà ai trasferimenti in modo da porre a disposizione degli aventi diritto presso la Deutsche Verrechnungskasse un marco del Reich per ogni importo di lire 4,50 che verrà dagli stessi versato.

Art.13-Il trasferimento è previsto in un primo tempo per l'ammontare di un miliardo di lire in modo che vengano trasferiti al cambio sopra indicato il controvalore in marchi di 800 milioni di lire a debito dell'Interimskonto", ed il con rovalore in marchi di 200 milioni di lire a debito del "Conto generale in marchi" presso la Deutsche Verrechnungskasse.

I due conti saranno addebitati correntemante all'atto dei pagamenti, nel rapporti di 4 ad 1.

I pagamenti saranno effettuati nell'ordine cronologico dei versamenti e nei limiti delle disponibilità; il pagamento tuttavia, di piccoli patrimoni che non superino 5000 lire sarà fatto in via preferenziale.

Art.14- L'"Interimskonto" sarà alimentato per la durata

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

del presente Accordo con i versamenti da effettuare sul conto stesso a termini delle vigenti intese. Vi saranno inoltre versati, a decorrere dal I° novembre 1939, anche tutti gli importi derivanti da disinvestimenti italiani in Germania (come ad es.: realizzo di beni immobili di partecipazioni ad aziende, di titoli azionari od obbligazionari, di crediti, di somme provenienti da eredità, costituzioni di dote, donazioni, ecc.) a meno che gli investimenti di capitali nel periodo posteriore al I° febbraio 1936 non siano appartenuti ad altra persona di cittadinanza non italiana; gli investimenti di capitale fatti da un cittadino italiano, con l'eventuale necessaria autorizzazione germanica, mediante acquisti, ecc. anche dopo il suddetto termine, non vengono colpiti da questa limitazione. Le richieste per l'autorizzazione di tali versamenti verranno da parte Germanica esaminate rapidamente ed accolte senza speciali oneri fiscali né obbligo al pagamento di contributo o trattenuta alcuna. Su richiesta degli interessati italiani, potranno inoltre essere girate all'"Interimskonto" le somme versate, anteriormente al 21 ottobre 1939 sul conto "Trasferimenti vari", in quanto rappresentino trasferimenti di capitali dalla Germania in Italia.

I due Governi avranno cura di facilitare i versamenti sull'"Interimskonto" il modo che il conto stesso possa raggiungere nel più breve tempo possibile il previsto controvalore in marchi del Reich di 800 milioni di lire.

Art.15- Qualora i versamenti sull'"Interimskonto" non raggiungessero fino al I° novembre 1940 un ammontare in marchi del Reich pari ai predetti 800 milioni di lire ed il Conto "Alto Adige" presentasse da oltre tre mesi importi non trasferibili eccedenti i 100 milioni di lire, i due Comitati Governativi per il regolamento delle relazioni economiche italo-germaniche s'intenderanno su altre possibilità di trasferimento.

Art.16- Non appena l'importo di 1 miliardo di lire previsto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

di partecipazioni ad aziende, di titoli azionari od obbligazionari, di crediti, di somme provenienti da eredità, costituzioni di dote, donazioni, ecc.) a meno che gli investimenti di capitali nel periodo posteriore al I° febbraio 1936 non sieno appartenuti ad altra persona di cittadinanza non italiana; gli investimenti di capitale fatti da un cittadino italiano, con l'eventuale necessaria autorizzazione germanica, mediante acquisti, ecc. anche dopo il suddetto termine, non vengono colpiti da questa limitazione. Le richieste per l'autorizzazione di tali versamenti verranno da parte Germanica esaminate rapidamente ed accolte senza speciali oneri fiscali né obbligo al pagamento di contributo o trattenuta alcuna. Su richiesta degli interessati italiani, potranno inoltre essere girate all'"Interimskonto" le somme versate, anteriormente al 21 ottobre 1939 sul conto "Trasferimenti vari", in quanto rappresentino trasferimenti di capitali dalla Germania in Italia.

I due Governi avranno cura di facilitare i versamenti sull'"Interimskonto" il modo che il conto stesso porra raggiungere nel più breve tempo possibile il previsto controvalore in marchi del Reich di 800 milioni di lire.

Art.15- Qualora i versamenti sull'"Interimskonto" non raggiungessero fino al I° novembre 1940 un ammontare in marchi del Reich pari ai predetti 800 milioni di lire ed il Conto "Alto Adige" presentasse da oltre tre mesi importi non trasferibili eccedenti i 100 milioni di lire, i due Comitati Governativi per il regolamento delle relazioni economiche italo-germaniche s'intenderanno su altre possibilità di trasferimento.

Art.16- Non appena l'importo di 1 miliardo di lire previsto per un primo tempo sarà esaurito, i Comitati governativi italiano e germanico concorderanno le opportune misure, tenendo conto dell'entità dell'intero trasferimento e della necessità della sua rapida esecuzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Art. 17- I due Governi provvederanno a concordare en. il 31 dicembre 1939 un'intesa per stabilire a chi spetti l'onere delle pensioni di diritto pubblico a favore di allogeni tedeschi che emigrano dall'Italia in Germania in base al presente Accordo.

Art.18- Per il regolamento di crediti derivanti da assicurazioni sociali e private saranno presi accordi particolari.

Art.19- L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e la Deutsche Verrechnungskasse sono autorizzati a concordare tutte le modalità per l'esecuzione delle disposizioni previste dal presente Accordo.

Art.20- Qualora l'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934, dovesse decadere durante la validità del presente Accordo, i due Comitati governativi si accorderanno per la ricerca del modo in cui potrà regolarsi il trasferimento secondo i principî del presente Accordo.

Art.21- Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

Esso avrà validità finché siano stati effettuati tutti i trasferimenti patrimoniali di cui sia stata iniziata l'esecuzione.

FATTO a Roma in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 21 ottobre 1939/

Ciano

Hans Hekansen

Gladius

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

N O R M E

... EL RIMPATRIO DEI CITTADINI GERMANICI E PER L'EMIGRAZIONE DI ALLOGENI TEDESCHI DALL'ALTO ADIGE IN GERMANIA.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE

I°-Le disposizioni seguenti si applicano ai cittadini germanici e agli allogeni tedeschi residenti nei territori indicati nel paragrafo 2) e a gli allogeni tedeschi originari di altri territori, ed inoltre, per determinate questioni, anche ai cittadini germanici specificati al paragrafo 23.

2.-I territori previsti in queste norme (Territori dell'Accordo) sono:

la provincia di Bolzano;

la zona mistilingue di Egna (provincia di Trento);

la zona mistilingue di Cortina d'Ampezzo (provincia di Belluno;

la zona mistilingue di Tarvisio (provincia di Udine).

3.- Il rimpatrio per i cittadini germanici è obbligatorio.

4.- L'emigrazione degli allogeni tedeschi è volontaria.

5.- Il rimpatrio e l'emigrazione devono effettuarsi per mezzo delle "Amtliche Deutsche Ein - und Rückwandarstellen" (A.D.E. u.R.St.) (Uffici germanici per l'immigrazione e il rimpatrio) fatituiti a Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno e da istituirsi eventualmente altrove.

A Bolzano ha sede l'Ufficio principale delle "A.D.E. u. R.St."; da esso dipendono tutti gli Uffici secondari.

6.- Per i cittadini germanici la scelta della residenza nel Reich è libera.

Per gli allogeni tedeschi è prevista una sistemazione pos-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE

I°-Le disposizioni seguenti si applicano ai cittadini germanici e agli allogeni tedeschi residenti nei territori indicati nel paragrafo 2) e a gli allogeni tedeschi originari di altri territori, ed inoltre, per determinate questioni, anche ai cittadini germanici specificati al paragrafo 21.

2.-I territori previsti in queste norme (Territori dell'Accordo) sono:

la provincia di Bolzano;

la zona mistilingue di Egna (provincia di Trento);

la zona mistilingue di Cortina d'Ampezzo (provincia di Belluno;

la zona mistilingue di Tarvisio (provincia di Udine).

3.- Il rimpatrio per i cittadini germanici è obbligatorio.

4.- L'emigrazione degli allogeni tedeschi è volontaria.

5.- Il rimpatrio e l'emigrazione devono effettuarsi per mezzo delle "Amtliche Deutsche Ein - und Rückwandererstellen" (A.D.E. u.R.St.) (Uffici germanici per l'immigrazione e il rimpatrio) istituiti a Bolzano, Merano, Brossanone, Brunico, Vipiteno e da istituirsi eventualmente altrove.

A Bolzano ha sede l'Ufficio principale delle "A.D.E. u. R.St."; da esso dipendono tutti gli Uffici secondari.

6.- Per i cittadini germanici la scelta della residenza nel Reich è libera.

Per gli allogeni tedeschi è prevista una sistemazione possibilmente unitaria nel Reich.

7.- Il rimpatrio dei cittadini germanici si effettuerà in massima entro tre mesi a partire dal giorno della pubblicazione del-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

le presenti norme. I cittadini germanici possidenti emigreranno dopo aver realizzato in Italia i loro beni.

8.- L'emigrazione degli allogeni tedeschi che intendono trasferirsi in Germania e acquistare la cittadinanza germanica avverrà pure dopo che sarà stato pagato in Italia il ricavo della vendita del loro patrimonio. Tale emigrazione dovrà effettuarsi entro il termine massimo del 31 dicembre 1942. Tutti gli allogeni tedeschi originari dei Territori dell'Accordo dovranno entro il 31 dicembre 1939 presentare al Comune di origine una dichiarazione con la quale liberamente e spontaneamente si impegnano - in forma assolutamente definitiva - o a voler conservare la cittadinanza italiana o a voler acquistare la cittadinanza germanica e a trasferirsi nel Reich.

La mancata presentazione della dichiarazione in tempo utile da parte degli allogeni tedeschi residenti nel Regno varrà come definitiva espressione della loro volontà di conservare la cittadinanza italiana.

9.- Gli allogeni tedeschi che intendono emigrare presentano presso la "A.N.S. u. R.St." competente per domicilio, su modulo prescritto, una domanda formale di emigrazione nel Reich e di conseguimento della cittadinanza germanica. Contemporaneamente presso l'Autorità italiana competente o presso le "A.N.S. u. R.St." su modulo messo a disposizione dalle Autorità italiane, essi chiedono di rinunciare alla cittadinanza italiana con la conseguente cancellazione dai registri di leva.

10.- Agli allogeni tedeschi che emigrano nel Reich sarà rilasciato gratuitamente un passaporto italiano, con validità di due mesi, oppure, appena acquistata la cittadinanza germanica, un passaporto germanico.

11.- L'allogeno non tedesco che acquista la cittadinanza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

8.- L'emigrazione degli allogeni tedeschi che intendono trasferirsi in Germania e acquistare la cittadinanza germanica avverrà pure dopo che sarà stato pagato in Italia il ricavo della vendita del loro patrimonio. Tale emigrazione dovrà effettuarsi entro il termine massimo del 31 dicembre 1942. Tutti gli allogeni tedeschi originari dei Territori dell'Accordo dovranno entro il 31 dicembre 1939 presentare al Comune di origine una dichiarazione con la quale liberamente e spontaneamente si impegnano - in forma assolutamente definitiva - o a voler conservare la cittadinanza italiana o a voler acquistare la cittadinanza germanica e a trasferirsi nel Reich.

La mancata presentazione della dichiarazione in tempo utile da parte degli allogeni tedeschi residenti nel Regno varrà come definitiva espressione della loro volontà di conservare la cittadinanza italiana.

9.- Gli allogeni tedeschi che intendono emigrare presentano presso la "A.U.S. u. R.St." competente per domicilio, su modulo prescritto, una domanda formale di emigrazione nel Reich e di conseguimento della cittadinanza germanica. Contemporaneamente presso l'Autorità italiana competente o presso le "A.U.S. u. R.St." su modulo messo a disposizione dalle Autorità italiane, essi chiedono di rinunciare alla cittadinanza italiana con la conseguente cancellazione dai registri di leva.

10.- Agli allogeni tedeschi che emigrano nel Reich sarà rilasciato gratuitamente un passaporto italiano, con validità di due mesi, oppure, appena acquistata la cittadinanza germanica, un passaporto germanico.

11.- L'allogeno ex tedesco che acquista la cittadinanza germanica diviene per l'Italia "straniero" ad ogni effetto e come tale si applicano nei suoi riguardi le disposizioni di carattere generale vigenti in materia. Egli può ristabilire la residenza nel Regno senza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'autorizzazione preventiva del Ministero dell'Interno.

13.- Il trasferimento della residenza in Germania dell'allogeno tedesco che acquista la cittadinanza germanica è essenziale. Solo il Ministero dell'Interno Italiano - giusta il disposto dell'art.6 Regio Decreto 2 agosto 1918, n.949- può accordare, quando sussistano particolari circostanze, la dispensa dall'obbligo di tale trasferimento. E quindi anche gli allogeni tedeschi residenti nelle altre provincie del Regno, devono trasferire la residenza in Germania, per poter acquistare la cittadinanza germanica.

13.-I cittadini germanici vecchi o ammalati possono restare nella loro attuale residenza o trasferirsi presso parenti che non emigrino. Su ciò decidono, caso per caso, il Prefetto della provincia di Bolzano e il Console Generale di Germania a Milano.

Ai fini di tale disposizione si considerano vecchi coloro che hanno compiuto al 1° luglio 1939 l'età di 65 anni.

14.- Le disposizioni vigenti per gli emigranti allogeni tedeschi si applicano anche ai militari di leva - in servizio o in congedo- che emigrano in Germania ed acquistano la cittadinanza germanica.

Anche i militari attualmente in servizio nelle Forze armate italiane (Esercito, Marina, Aviazione e Truppe Coloniali) saranno trasferiti subito nelle Forze armate germaniche appena richiesta la cittadinanza germanica.

I militari in congedo attualmente richiamati appena abbiano richiesta la cittadinanza germanica saranno immediatamente congedati.

I militari in congedo celibi saranno senz'altro trasferiti in Germania. I militari in congedo coniugati rimangono nel Regno ed emigreranno nei termini previsti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'allogeno tedesco che acquista la cittadinanza germanica è essenziale. Solo il Ministero dell'Interno italiano - giusta il disposto dell'art.6 Regio Decreto 2 agosto 1938, n.949- può accordare, quando sussistano particolari circostanze, la dispensa dall'obbligo di tale trasferimento. E quindi anche gli allogeni tedeschi residenti nelle altre provincie del Regno, devono trasferire la residenza in Germania, per poter acquistare la cittadinanza germanica.

13.-I cittadini germanici vecchi o ammalati possono restare nella loro attuale residenza o trasferirsi presso parenti che non emigrino. Su ciò decidono, caso per caso, il Prefetto della provincia di Bolzano e il Console Generale di Germania a Milano.

Ai fini di tale disposizione si considerano vecchi coloro che hanno compiuto al 1° luglio 1939 l'età di 65 anni.

14.- Le disposizioni vigenti per gli emigranti allogeni tedeschi si applicano anche ai militari di leva - in servizio o in congedo- che emigrano in Germania ed acquistano la cittadinanza germanica.

Anche i militari attualmente in servizio nelle forze armate italiane (Esercito, Marina, Aviazione e Truppe Coloniali) saranno trasferiti subito nelle forze armate germaniche appena richiesta la cittadinanza germanica.

I militari in congedo attualmente richiamati appena abbiano richiesta la cittadinanza germanica saranno immediatamente congedati.

I militari in congedo celibi saranno senz'altro trasferiti in Germania. I militari in congedo coniugati rimangono nel Regno ed emigreranno nei termini previsti.

15.- Le disposizioni vigenti per gli emigranti allogeni tedeschi valgono anche per gli impiegati dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza. Questi impiegati emigranti saranno assunti in servizio pubblico in Germania.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

16.- I confinati di polizia che intendono impiegati emigrare in Germania, saranno messi in libertà, non appena avranno presentato la dichiarazione prevista al paragrafo 8).

A ciascuno di essi prima dell'emigrazione sarà concesso un permesso di soggiorno nel suo paese, da stabilirsi caso per caso, in relazione alla posizione personale e che sarà dai dieci ai venti giorni per i non abbienti e dai trenta ai novanta giorni per coloro che hanno proprietà oppure partecipazioni in aziende. Queste disposizioni valgono anche per gli ammoniti e i diffidati.

17.- Contro coloro che emigrano nel Reich non si applicheranno per fatti politici provvedimenti di polizia o giudiziari. Se essi si trovano in stato di arresto saranno immediatamente liberati ed avranno diritto al permesso di soggiorno nel loro paese, secondo le norme di cui al n.16.

18- I cittadini germanici che durante l'esecuzione degli Accordi dovessero, col loro comportamento, dar luogo a lagnanze, devono lasciare l Italia immediatamente.

19.- Le emigrazioni dovranno avvenire entro i termini fissati. Tali termini possono venire prorogati per motivi comprovati e giustificati per esempio nel caso di persone che non possano fare la denuncia tempestiva per assenza, malattia, vertenze giudiziarie.

20.-Gli allogeni tedeschi minorenni (non emancipati) seguono la cittadinanza dei genitori, quando questi esercitano la patria potestà.

Gli illegittimi minorenni seguono egualmente la nuova cittadinanza della madre.

Le allogene tedesche maritate e le minorenni allogene tedesche di età superiore ai 18 anni che non convivano rispettivamente col marito o con chi esercita la patria potestà e non siano a carico dello stesso, decidono da loro stesse sulla que-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

A ciascuno di essi prima dell'emigrazione sarà concesso un permesso di soggiorno nel suo paese, da stabilirsi caso per caso, in relazione alla posizione personale e che sarà dai dieci ai venti giorni per i non abbienti e dal trenta ai novanta giorni per coloro che hanno proprietà oppure partecipazioni in aziende. Queste disposizioni valgono anche per gli ammoniti e i diffidati.

17.- Contro coloro che emigrano nel Reich non si applicheranno per fatti politici provvedimenti di polizia o giudiziari. Se essi si trovano in stato di arresto saranno immediatamente liberati ed avranno diritto al permesso di soggiorno nel loro paese, secondo le norme di cui al n.16.

18- I cittadini germanici che durante l'esecuzione degli Accordi dovessero, col loro comportamento, dar luogo a lagnanze, devono lasciare l Italia immediatamente.

19.- Le emigrazioni dovranno avvenire entro i termini fissati. Tali termini possono venire prorogati per motivi comprovati e giustificati per esempio nel caso di persone che non possano fare la denuncia tempestiva per assenza, malattia, vertenze giudiziarie.

20.-Gli allogeni tedeschi minorenni (non emancipati) seguono la cittadinanza dei genitori, quando questi esercitano la patria potestà.

Gli illegittimi minorenni seguono ugualmente la nuova cittadinanza della madre.

Le allogene tedesche maritate e le minorenni allogene tedesche di età superiore ai 18 anni che non convivano rispettivamente col marito o con chi esercita la patria potestà e non siano a carico dello stesso, decidono da loro stesse sulla questione della loro cittadinanza.

Le donne separate legalmente decidono da sé stesse sulla loro cittadinanza e su quella dei figli minorenni affidati

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a loro per l'educazione.

Anche gli allogeni tedeschi minorenni che acquistano la cittadinanza germanica devono trasferirsi nel Reich.

21.- Gli allogeni tedeschi con cittadinanza dubbia possono scegliere la loro cittadinanza alle stesse condizioni degli allogeni tedeschi con cittadinanza italiana.

Gli allogeni tedeschi che vogliono conseguire la cittadinanza germanica sono compresi nelle disposizioni concordate qualunque sia la loro cittadinanza attuale, sempreché abbiano la loro residenza nei territori suddicati.

22.- I genitori che emigrano in Germania devono recar con loro i figli minorenni indicati al paragrafo 20).

Ai genitori emigranti, non appena avranno acquistato la cittadinanza germanica, sarà permesso di far impartire ai loro figli, prima dell'emigrazione, l'insegnamento privato della lingua tedesca con l'osservanza, ben inteso, delle norme vigenti nel Regno in materia.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

23.-Secondo gli Accordi stipulati tra il Governo italiano e quello germanico relativamente all'attuazione, agli effetti economici, dell'emigrazione è previsto il trasferimento:

I. dell'intero patrimonio netto situato in Italia, suoi Possedimenti e Territori dell'Africa Italiana, secondo la situazione al 31 giugno 1939 oltre l'eventuale normale incremento realizzato per ogni investimento. Per incremento normale; a questo effetto d'intende un incremento che in nessun caso deve superare il 5% annuo. L'importo eccedente l'incremento normale sarà trasferito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Anche gli allogeni tedeschi emigrando che acquistano la cittadinanza germanica devono trasferirsi nel Reich.

21.- Gli allogeni tedeschi con cittadinanza dubbia possono scegliere la loro cittadinanza alle stesse condizioni degli allogeni tedeschi con cittadinanza italiana.

Gli allogeni tedeschi che vogliono conseguire la cittadinanza germanica sono compresi nelle disposizioni concordate qualunque sia la loro cittadinanza attuale, semprechè abbiano la loro residenza nei territori sindicati.

22.- I genitori che emigrano in Germania devono recar con loro i figli minorenni indicati al paragrafo 20).

Ai genitori emigranti, non appena avranno acquistato la cittadinanza germanica, sarà permesso di far impartire ai loro figli, prima dell'emigrazione, l'insegnamento privato della lingua tedesca con l'osservanza, ben inteso, delle norme vigenti nel Regno in materia.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

23.-Secondo gli Accordi stipulati tra il Governo italiano e quello germanico relativamente all'attuazione, agli effetti economici, dell'emigrazione è previsto il trasferimento:

1. dell'intero patrimonio netto situato in Italia, suoi Possedimenti e Territori dell'Africa Italiana, secondo la situazione al 23 giugno 1939 oltre l'eventuale normale incremento realizzato per ogni investimento. Per incremento normale; a questo effetto s'intende un incremento che in nessun caso deve superare il 5% annuo. L'importo eccedente l'incremento normale sarà trasferito alle condizioni generali dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti fra l'Italia e la Germania. (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934, attraverso il conto "Trasferimenti Vari".

Ciò vale per il patrimonio netto delle persone di cui appresso:

a)- degli allogeni tedeschi emigranti originari dei terri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tori dell'Accordo che abbiano la loro residenza in Italia, suoi Possedimenti e Territori dell'Africa Italiana;

b)-degli allogeni tedeschi che,originari dei Territori dell'Accordo, abbiano già la loro residenza in Germania;

c)-dei cittadini germanici originari dei Territori dell'Accordo che abbiano la loro residenza nei Territori dell'Accordo o in Germania.

II.del solo patrimonio netto come sopra precisato, situato nei Territori dell'Accordo per i cittadini germanici che, pur non essendo originari dei Territori dell'Africa Italiana o in Germania e per le persone giuridiche germaniche.

III. di eredità e legati che pervengano ad una delle persone di cui sopra entro il 31 dicembre 1950, quando il de cujus stesso avrebbe avuto la facoltà di trasferire i valori patrimoniali secondo il punto I.

In quanto l'applicazione del presente Accordo sia subordinata alla residenza delle persone in questione, vale quale data determinante il 23 giugno 1939.

24.- Per i valori patrimoniali delle persone di cui sopra verrà data l'autorizzazione al trasferimento secondo le disposizioni dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934. Si tratta in particolare di:

a)- somme liquide in lire fino a L.5000 per ogni capo famiglia; per importi superiori occorre il consenso della "Commissione principale per la stima" di cui al seguente paragrafo 33;

b)- depositi bancari di qualunque natura, in lire;

c)- il valore di realizzo di titoli italiani;

d)- il ricavo di crediti di qualunque natura, anche se garantiti ipotecariamente.

e)- il valore di realizzo di aziende economiche (p.e.:in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'Accordo, abbiano già la loro residenza in Germania;

c)-dei cittadini germanici originari dei Territori dell'Accordo che abbiano la loro residenza nei Territori dell'Accordo o in Germania.

II.del solo patrimonio netto come sopra precisato, situato nei Territori dell'Accordo per i cittadini germanici che, pur non essendo originari dei Territori dell'Africa Italiana o in Germania e per le persone giuridiche germaniche.

III. di eredità e legati che pervengano ad una delle persone di cui sopra entro il 31 dicembre 1950, quando il de cujus stesso avrebbe avuto la facoltà di trasferire i valori patrimoniali secondo il punto I.

In quanto l'applicazione del presente Accordo sia subordinata alla residenza delle persone in questione, vale quale data determinante il 23 giugno 1939.

24.- Per i valori patrimoniali delle persone di cui sopra verrà data l'autorizzazione al trasferimento secondo le disposizioni dell'Accordo per il regolamento dei pagamenti (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934. Si tratta in particolare di:

a)- somme liquide in lire fino a L.5000 per ogni capo famiglia; per importi superiori occorre il consenso della "Commissione principale per la stima" di cui al seguente paragrafo 33;

b)- depositi bancari di qualunque natura, in lire;

c)- il valore di realizzo di titoli italiani;

d)- il ricavo di crediti di qualunque natura, anche se garantiti ipotecariamente.

e)- il valore di realizzo di aziende economiche (p.e.:industriali artigiane, commerciali e agricole), e di partecipazione ad imprese e di esercizi professionali liberi (ad es.di medico e di avvocato);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

f)- il valore di realizzo di patrimoni immobiliari, incluso il valore delle servitù attive, di sfruttamento di legname, di pascolo, ecc. pertinenti alle proprietà immobiliari stesse.

g)- il valore di riscatto di rendite e pensioni o le rendite e pensioni stesse fino al 31 dicembre 1945;

h)- crediti derivanti da assicurazioni sociali e private, come da speciale accordo a parte.

Qualora le predette persone abbiano esercitato in Italia una attività commerciale a seguito della quale abbiano crediti verso paesi esteri, resta immutato il loro obbligo alla cessione dei crediti stessi all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

25.- Come patrimonio netto, situato nei Territori dell'Accordo, agli effetti del paragrafo 23, II e alle condizioni del paragrafo 24, sono considerati:

a) depositi bancari depositati presso una Banca situata nei Territori dell'Accordo; inoltre quei valori il cui debitore od emittente abbia la sua sede nei Territori dell'Accordo (come per es., obbligazioni o azioni di una società avente sede nei Territori dell'Accordo), anche se questi non siano depositati nei Territori dell'Accordo;

b)- crediti di qualunque natura, anche se garantiti ipotecariamente, quando il debitore risieda o abbia sede nei Territori dell'Accordo, oppure l'immobile gravato si trovi nei Territori dell'Accordo;

c)- rendite e pensioni, quando il debitore abbia residenza o sede nei Territori dell'Accordo;

d)- crediti derivanti da assicurazioni, in quanto il contratto di assicurazione sia stato concluso con un'Agenzia o rappresentanza di Compagnia di Assicurazione situate nei Territori dell'Accordo, oppure con un'Impresa di assicurazione che abbia la sua sede

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

paecolo, ecc. pertinenti alle proprietà immobiliari stesse.

g)- il valore di riscatto di rendite e pensioni o le rendite e pensioni stesse fino al 31 dicembre 1945;

h)- crediti derivanti da assicurazioni sociali e private, come da speciale accordo a parte.

Qualora le predette persone abbiano esercitato in Italia una attività commerciale a seguito della quale abbiano crediti verso paesi esteri, resta immutato il loro obbligo alla cessione dei crediti stessi all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

25.- Come patrimonio netto, situato nei Territori dell'Accordo, agli effetti del paragrafo 23, II e alle condizioni del paragrafo 24, sono considerati:

a) depositi bancari depositati presso una Banca situata nei Territori dell'Accordo; inoltre quei valori il cui debitore od emittente abbia la sua sede nei Territori dell'Accordo (come per es., obbligazioni o azioni di una società avente sede nei Territori dell'Accordo), anche se questi non siano depositati nei Territori dell'Accordo;

b)- crediti di qualunque natura, anche se garantiti ipotecariamente, quando il debitore risieda o abbia sede nei Territori dell'Accordo, oppure l'immobile gravato si trovi nei Territori dell'Accordo;

c)- rendite e pensioni, quando il debitore abbia residenza o sede nei Territori dell'Accordo;

d)- crediti derivanti da assicurazioni, in quanto il contratto di assicurazione sia stato concluso con un'Agenzia o rappresentanza di Compagnia di Assicurazione situate nei Territori dell'Accordo, oppure con un'Impresa di assicurazione che abbia la sua sede nei Territori dell'Accordo;

e)- capitali investiti in aziende e partecipazioni, quando l'azienda sia situata nei Territori dell'Accordo.

26.- Se tutti i membri di una società cooperativa inscrit-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

al 23 giugno 1939 emigrano, verrà trasferito anche il patrimonio della società. In caso diverso il patrimonio della società, in caso diverso il patrimonio della società verrà ripartito secondo le disposizioni dello statuto, sulla base di un bilancio di liquidazione al 23 giugno 1939, fra i membri inscritti al 23 giugno 1939 ed ora emigranti.

27.- Le persone indicate al paragrafo 23 possono portare seco in Germania, in esenzione da diritti, dogana e spese di trasporto ferroviario, tutti i beni mobili in loro possesso alla data del 23 giugno 1939, restando inteso che le spese di trasporto ferroviario sul tratto italiano sono a carico del Governo italiano e tutte le spese dal confine del Reich saranno a carico del Governo germanico. Le spese, diverse da quelle del trasporto ferroviario, incorse in Italia per l'imballaggio ed il trasporto alla stazione saranno rimborsate agli emigranti dopo il loro arrivo nella loro nuova residenza nel Reich. Alle persone che non posseggono i mezzi finanziari necessari il Governo italiano metterà a disposizione le somme occorrenti per far fronte alle spese di trasporto fino alla stazione ferroviaria. I beni mobili comprendono in particolare: mobili, suppellettili domestiche, biancheria, viveri per i bisogni individuali e di propria produzione o altri viveri nei limiti delle normali provviste domestiche, come pure oggetti artistici che al 23 giugno 1939 si trovavano in possesso dell'emigrante e che secondo le disposizioni italiane allora vigenti potevano essere esportate, ivi compresi gli oggetti formanti parte dell'arredamento interno, anche se infissi, aventi valore artistico od effettivo (ad es., armadi da muro, antichi rivestimenti di pareti, stufe di maiolica, ecc.). Inoltre, le vetture di uso personale nonché gli utensili di artigiani o di artisti. Gli oggetti da esportare non saranno considerati nella stima.

Prodotti industriali per gli scopi dell'agricoltura, attrezzi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

caso diverso il patrimonio della società verrà ripartito secondo le disposizioni dello statuto, sulla base di un bilancio di liquidazione al 23 giugno 1939, fra i membri inscritti al 23 giugno 1939 ed ora emigranti.

27.- Le persone indicate al paragrafo 23 possono portare seco in Germania, in esenzione da diritti, dogana e spese di trasporto ferroviario, tutti i beni mobili in loro possesso alla data del 23 giugno 1939, restando inteso che le spese di trasporto ferroviario sul tratto italiano sono a carico del Governo italiano e tutte le spese dal confine del Reich saranno a carico del Governo germanico. Le spese, diverse da quelle del trasporto ferroviario, incorse in Italia per l'imballaggio ed il trasporto alla stazione saranno rimborsate agli emigranti dopo il loro arrivo nella loro nuova residenza nel Reich. Alle persone che non posseggono i mezzi finanziari necessari il Governo italiano metterà a disposizione le somme occorrenti per far fronte alle spese di trasporto fino alla stazione ferroviaria. I beni mobili comprendono in particolare: mobili, suppellettili domestiche, biancheria, viveri per i bisogni individuali e di propria produzione o altri viveri nei limiti delle normali provviste domestiche, come pure oggetti artistici che al 23 giugno 1939 si trovavano in possesso dell'emigrante e che secondo le disposizioni italiane allora vigenti potevano essere esportate, ivi compresi gli oggetti formanti parte dell'arredamento interno, anche se infissi, aventi valore artistico od effettivo (ad es., armadi da muro, antichi rivestimenti di pareti, stufe di maiolica, ecc.). Inoltre, le vetture di uso personale nonché gli utensili di artigiani o di artisti. Gli oggetti da esportare non saranno considerati nella stima.

Prodotti industriali per gli scopi dell'agricoltura, attrezzi agricoli ed utensili agricoli (escluse macchine agricole) possono essere esportati semprechè caso per caso, non venga stabilito diversamente nell'interesse del nuovo proprietario.

Stoffe ed accessori per la manifattura di costumi regionali possono essere esportati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Arredamenti di negozi e furgoncini sono esclusi dall'esportazione.

Gli emigranti proprietari di aziende agricole potranno esportare fino al 50% del loro bestiame, calcolato per ogni specie, razza o sesso.

Possono inoltre essere esportati:

pietre e monumenti tombali privati;

collezioni privati ed archivi privati che si riferiscono alla cultura germanica;

gli oggetti posseduti dalle Associazioni dei Musei ("Museumsverein"), riferentisi alla cultura germanica, quando i membri e gli altri organi competenti ne deliberino, in base agli statuti dell'Associazione, il trasferimento in Germania.

I registri e gli atti ecclesiastici possono essere copiati e fotocopiati. L'esportazione di documenti originali, potrà essere concordata caso per caso.

28.- Ai rimpatrianti ed emigranti verrà concesso il viaggio ferroviario gratuito dal loro luogo di residenza in Italia al loro luogo di residenza in Germania. Le spese fino alla frontiera saranno assunte dal Governo italiano e, dalla frontiera in poi, dal Governo germanico.

29.- Le persone di cui al n.23 potranno alienare i loro beni sul libero mercato. Altrimenti questi beni saranno comprati dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie di Bolzano.

Il trapasso all'Ente avviene sulla base del valore fissato, per ogni caso, dalla "Commissione italo-germanica per la stima".

Le cessioni all'Ente sono esenti da tasse, imposte e contributi.

L'Ente mette a disposizione, al più tardi al momento della consegna, l'intero prezzo da pagarsi in contanti.

30.- Il Governo italiano prenderà particolari provvedimenti per la regolazione dei contratti di affitto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tore fino al 50% del loro bestiame, calcolato per ogni specie, razza o sesso.

Possono inoltre essere esportati:

pietre o monumenti tombali privati;

collezioni privati ed archivi privati che si riferiscono alla cultura germanica;

gli oggetti posseduti dalle Associazioni dei Musei ("Museumsvereine"), riferentisi alla cultura germanica, quando i membri o gli altri organi competenti ne deliberino, in base agli statuti dell'Associazione, il trasferimento in Germania.

I registri e gli atti ecclesiastici possono essere copiati o fotocopiati. L'esportazione di documenti originali, potrà essere concordata caso per caso.

28.- Ai rimpatrianti ed emigranti verrà concesso il viaggio ferroviario gratuito dal loro luogo di residenza in Italia al loro luogo di residenza in Germania. Le spese fino alla frontiera saranno assunte dal Governo italiano e, dalla frontiera in poi, dal Governo germanico.

29.- Le persone di cui al n.28 potranno alienare i loro beni sul libero mercato. Altrimenti questi beni saranno comprati dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie di Bolzano.

Il trapasso all'Ente avviene sulla base del valore fissato, per ogni caso, dalla "Commissione italo-germanica per la stima".

Le cessioni all'Ente sono esenti da tasse, imposte e contributi.

L'Ente mette a disposizione, al più tardi al momento della consegna, l'intero prezzo da pagarsi in contanti.

30.- Il Governo italiano prenderà particolari provvedimenti per la rescissione dei contratti di affitto che non potranno avere esecuzione per effetto della applicazione delle presenti Norme.

31.- Vendite di liquidazione potranno essere effettuate senz'altro con l'osservanza delle norme in vigore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

32.- Gli allogeni tedeschi che hanno presentata la dichiara
zione che intendono acquistare la cittadinanza germanica e rimpatriare
(paragrafo 8, periodo III) ed i cittadini del Reich considerati dal-
le presenti Norme presenteranno al più presto una domanda per il trà
sferimento dell'intero patrimonio allegandovi una dettagliata situa-
zione patrimoniale. Tale situazione patrimoniale deve essere presen-
tata in tre esemplari di cui uno è destinato al Prefetto di Bolzano,
uno all'"A.D.R. u.R.St." di Bolzano ed uno alla Filiale della Banca
d'Italia di Bolzano nella sua qualità di rappresentante dell'Istituto
Nazionale per i Cambi con l'Estero.

33.- La "Commissione italo-germanica per la stima" si compone
di una Commissione principale e di sottocommissioni. La Commissione
principale ha sede in Bolzano, è alle dipendenze del Prefetto della
Provincia di Bolzano e del Console Generale di Germania a Milano,
quali presidenti.

Le sottocommissioni sono pure paritetiche ed hanno la loro
sede nelle stesse località previste per le "A.D.R. u.R.St." e per
gli Uffici Statali di emigrazione italiani.

34.-La Commissione principale stabilirà in un primo tempo
i principî generali, in base ai quali dovrà effettuarsi la stima. Es
sa deve partire dalla premessa che per la stima dei valori patrimo
niali deve essere preso a base il valore corrente dei beni alla da
ta del 23 giugno 1939. Il valore corrente è rappresentato dal prez
zo che un acquirente pagherebbe in comune commercio, qualora l'ac-
quirente continuasse l'esercizio dell'azienda.

I principî generali di stima elaborati dalla Commissione
principale sono soggetti al benestare del Governo italiano e di
quello del Reich. I principî generali di stima sono impegnativi
per le sottocommissioni. Inoltre la Commissione principale è com-
petente per la decisione di tutte le questioni relative all'appli
cazione di queste Norme.

[illegible] esaminare le richieste pre-

Declassified E.O. 12356 Sec. Section 3.3/NND No. 785016

le presenti Norme per [illegible]
sferimento dell'intero patrimonio allegandovi una dettagliata situazione patrimoniale. Tale situazione patrimoniale deve essere presentata in tre esemplari di cui uno è destinato al Prefetto di Bolzano, uno all'"A.D.E. u.R.St." di Bolzano ed uno alla Filiale della Banca d'Italia di Bolzano nella sua qualità di rappresentante dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

33.- La "Commissione italo-germanica per la stima" si compone di una Commissione principale e di sottocommissioni. La Commissione principale ha sede in Bolzano, è alle dipendenze del Prefetto della Provincia di Bolzano e del Console Generale di Germania a Milano, quali presidenti.

Le sottocommissioni sono pure paritetiche ed hanno la loro sede nelle stesse località previste per le "A.D.E. u.R.St." e per gli Uffici Statali di emigrazione italiani.

34.-La Commissione principale stabilità in un primo tempo i principî generali, in base ai quali dovrà effettuarsi la stima. Essa deve partire dalla premessa che per la stima dei valori patrimoniali deve essere preso a base il valore corrente dei beni alla data del 23 giugno 1939. Il valore corrente è rappresentato dal prezzo che un acquirente pagherebbe in comune commercio, qualora l'acquirente continuasse l'esercizio dell'azienda.

I principî generali di stima elaborati dalla Commissione principale sono soggetti al benestare del Governo italiano e di quello del Reich. I principî generali di stima sono impegnativi per le sottocommissioni. Inoltre la Commissione principale è competente per la decisione di tutte le questioni relative all'applicazione di queste Norme.

Le sottocommissioni devono esaminare le richieste presentate dagli emigranti e procedere, dopo gli opportuni accertamenti, a determinare il prezzo. Contro le decisioni della sotto

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

commissione gli emigranti possono presentare ricorso alla sottocommissione od alla Commissione principale, entro 4 settimane a datare dalla notifica della decisione. La Commissione principale deve esaminare i ricorsi sui quali decidono inappellabilmente il Prefetto di Bolzano ed il Console Generale di Germania a Milano.

Le disposizioni particolari relative al funzionamento delle sottocommissioni verranno stabilite dalla Commissione principale.

35.- Quando il patrimonio delle persone previste al paragrafo 23, sia stato realizzato sul libero mercato, o mediante cessione all'Ente, oppure, sia già in contanti, e non sia più necessario per la liquidazione dei loro impegni oppure per il soddisfacimento dei loro bisogni in Italia, gli ammontari disponibili per il trasferimento saranno versati immediatamente ad un conto in lire "Alto Adige" aperto presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero a favore della Deutsche Verrechnungskasse.

Il trasferimento dei versamenti effettuati sul conto "Alto Adige" avverrà previa conversione in marchi del Reich al cambio speciale di L.4,50= 1 marco del Reich.

36.- Ogni emigrante ha l'obbligo di adempiere tutti i suoi impegni privati e commerciali nonchè di pagare tutte le tasse, imposte ecc. dovute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti di diritto pubblico prima della sua partenza.

Nel caso in cui ciò non sia possibile con propri mezzi, egli dovrà rivolgersi al dirigente della competente "A.D.S.u.R.St.".

37.- Ai lavoratori (impiegati e operai) che in base alle presenti Norme si trasferiscono in Germania, il datore di lavoro dovrà corrispondere il 50% della liquidazione prevista nei vigenti contratti collettivi per lo scioglimento dei rapporti di lavoro.

38.-Le autorità italiane concorderanno con quelle germaniche la equa sistemazione delle pensioni dovute dallo Stato e dagli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dalla notifica della decisione. La Commissione principale deve esaminare i ricorsi sui quali decidono inappellabilmente il Prefetto di Bolzano ed il Console Generale di Germania a Milano.

Le disposizioni particolari relative al funzionamento delle sottocommissioni verranno stabilite dalla Commissione principale.

35.- Quando il patrimonio delle persone previste al paragrafo 23, sia stato realizzato sul libero mercato, o mediante cessione all'Ente, oppure, sia già in contanti, e non sia più necessario per la liquidazione dei loro impegni oppure per il soddisfacimento dei loro bisogni in Italia, gli ammontari disponibili per il trasferimento saranno versati immediatamente ad un conto in lire "Alto Adige" aperto presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero a favore della Deutsche Verrechnungskasse.

Il trasferimento dei versamenti effettuati sul conto "Alto Adige" avverrà previa conversione in marchi del Reich al cambio speciale di L.4,50= 1 marco del Reich.

36.- Ogni emigrante ha l'obbligo di adempiere tutti i suoi impegni privati e commerciali nonché di pagare tutte le tasse, imposte ecc. dovute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti di diritto pubblico prima della sua partenza.

Nel caso in cui ciò non sia possibile con propri mezzi, egli dovrà rivolgersi al dirigente della competente "A.D.E.u.R.St.".

37.- Ai lavoratori (impiegati e operai) che in base alle presenti Norme si trasferiscono in Germania, il datore di lavoro dovrà corrispondere il 50% della liquidazione prevista nei vigenti contratti collettivi per lo scioglimento dei rapporti di lavoro.

38.-Le autorità italiane concorderanno con quelle germaniche la equa sistemazione delle pensioni dovute dallo Stato e dagli enti pubblici, senza pregiudizio degli interessati.

39.- I cittadini germanici la cui attività sia particolarmente utile per le relazioni commerciali italo-tedesche, potranno ottenere una proproga per rimanere nella loro attuale residenza, dopo che, caso per caso, sarà intervenuto un accordo fra il Prefetto di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Bolzano ed il Console Generale di Germania a Milano.

40.- Commercianti di cittadinanza germanica potranno, col consenso del Console Generale di Germania a Milano, trasferirsi nelle vecchie provincie del Regno e continuare ad esercitare i loro affari. Necessaria premessa è che tale emigrazione si effettui entro il termine prescritto e che questi cittadini germanici non abbiano dato adito a particolari rilievi d'indole politica; essi sono, però, obbligati acedere i loro beni immobiliari e le loro imprese situate nei Territori dell'Accordo, a trattativa privata od all'Ente, al valore stabilito dalla Commissione per la stima, senza che il controvalore venga trasferito in Germania.

41.-E' ammessa la permuta di proprietà, imprese, ecc. situate nei Territori dell'Accordo, contro le proprietà, imprese, ecc. di cittadini italiani situate in Germania. Le relative domande devono essere dirette all'Ente Nazionale per le Tre Venezie in Bolzano.

42.- Il trasferimento o l'esportazione di valori patrimoniali per conto di non emigranti è vietato e sarà severamente perseguito in Italia o in Germania.

Fatto a Roma in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 21 ottobre 1939.

Il Prefetto di Bolzano — GIUSEPPE MASTROMATTEI

Il Console Generale di Germania a Milano — OTTO BENZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(32)

Vertraulich!

DER DEUTSCHE GENERALKONSUL IN MILANO

Rom, den 21 Oktober 1939

Herr Präfekt!

Im Anschluss andie heute erfolgte Unterzichnung der Richtlinien für die Rückwanderung der Reichsdeutschen und Abwanderung der Volksdeutschen aus dem Gebiet dee Alto Adige in das Deutsche Reich beehre ich mich Sie zu bitten zu bestätigen, dass über folgende Punkte Einverständnis besteht:

1. Der Präfekt von Bolzano wird dafür Sorge tragen, dass auf entsprechend begründete Anträge den unter die heute unterzeichneten Richtlinien fallenden Personen soweit möglich ein Zahlungsaufschub für die Zahlung aller Arten von Schuldverpflichtungen an Banken und Privatpersonen gewährt wird. Die gestundeten Schulden sind spätestens vor der Abwanderung aus dem Erlös des veräusserten Vermögens zu begleichen.

2. Der Präfekt von Bolzano wird dafür Sorge wird tragen, dass den heute unterzeichneten Richtlinien näher bezeichneten Personen auf begründeten Antrag eine Stundung der fälligen staatlichen, kommunalen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Steuern, Abgaben oder Gebühren gewährt wird. Die gestundeten Beträge sind spätestens im Augenblick der Abwanderung aus dem Erlös des veräusserten Vermögens zu bezahlen.

3. Die italienischen Behörden werden die aus Anlass der Rück-oder Abwanderung abgegebenen Vermögenserklärungen und vorgenommenen Wertfestsetzungen der Vermögen nicht zum Anlass von Nachfestsetzungen von rechtskräftig festgesetzten Steuern, Gebühren oder Abgaben noch nicht rechtskräftig festgesetzt worden sind, können Nachfestsetzungen nur für die

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Herr Präfekt!

Im Anschluss andie heute erfolgte Unterzichnung der Richtlinien für die Rückwanderung der Reichsdeutschen und Abwanderung der Volksdeutschen aus dem Gebiet des Alto Adige in das Deutsche Reich beehre ich mich Sie zu bitten zu bestätigen, dass über folgende Punkte Einverständnis besteht:

1.Der Präfekt von Bolzano wird dafür Sorge tragen, dass auf entsprechend begründete Anträge den unter die heute unterzichneten Richtlinien fallenden Personen soweit möglich ein Zahlungsaufschub für die Zahlung aller Arten von Schuldverpflichtungen an Banken und Privatpersonen gewährt wird. Die gestundeten Schulden sind spätestens vor der Abwanderung aus dem Erlös des veräusserten Vermögens zu begleichen.

2. Der Präfekt von Bolzano wird dafür Sorge wird tragen, dass den heute unterzichneten Richtlinien näher bezeichneten Personen auf begründeten Antrag eine Stundung der fälligen staatlichen, kommunalen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Steuern, Abgaben oder Gebühren gewährt wird. Die gestundeten Beträge sind spätestens im Augenblick der Abwanderung aus dem Erlös des veräusserten Vermögens zu bezahlen.

3. Die Italienischen Behörden werden die aus Anlass der Rück-oder Abwanderung abgegebenen Vermögenserklärungen und vorgenommenen Wertfestsetzungen der Vermögen nicht zum Anlass von Nachfestsetzungen von rechtskräftig festgesetzten Steuern, Gebühren oder Abgaben noch nicht rechtskräftig festgesetzt worden sind, können Nachfestsetzungen nur für die der Abwanderung vorangehenden 2 Jahre erfolgen. Die etwa vom Finanzamt bereits gemachten Bemessungsvorschläge für Steuern, Gebühren und Abgaben dürfen nicht überschritten werden. Die danach geschuldeten Mehrbeträge werden ohne Straffolgen entrichtet.

An Seine Excellenze Herrn Dr: MASTROMATTEI ./.
Präfekt von BOLZANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Die zuständigen italienischen Behörden werden, alle im Zusammenhang mit den oben erwähnten Erklärungen auftauchenden Steuer-Gebühren-und Abgabenfragen mit besonderem Wohlwollen zu behandeln, um möglichst einen gütlichen Ausgleich herbeizuführen.

4.- Die Verpflichtung, in Italien Steuern, Gebühren und Abgaben zu zahlen, endet für den Abwanderer an dem Tage, an dem er das Eigentum seines unbeweglichen Vermögens verliert oder die Ausübung einer industriellen, kommerziellen oder professionellen Tätigkeit aufgibt oder an dem der Gegenstand der Steuern, Gebühren oder Abgaben zu Bestehen aufhört.

Die Pflicht zur Zahlung von Steuern, Gebühren und Abgaben, die sich auf einen Zeitraum vor dem Tage der Abwanderung beziehen, bleibt auch in dem Falle bestehen, dass die Festsetzung oder die Erledigung eines laufenden Streitverfahrens später erfolgt.

Die obigen Bestimmungen gelten sowohl für die Steuern, Gebühren und Abgaben selbst als auch für Nebenforderungen.

5.- Der Präfekt von Bolzano wird dafür Sorge tragen, dass das Ente Nazionale per le Tre Venezie in Bolzano für die restliche L Laufzeit in die Versicherungen eintritt, die die von ihm angekauften beweglichen oder unbeweglichen Sachwerte betreffen, sofern die Versicherungsverträge mit in Italien ansässigen Tochtergesellschaften oder Vertretungen deutscher Versicherungsgesellschaften abgeschlossen wurden.

6.- Die Rückwanderung der Reichdeutschen und die Abwanderung der Volksdeutschen in das Deutsche Reich erfolgt auf Abruf von deutscher Seite. Der Präfekt von Bolzano und der Deutsche Generalkonsul in Milano werden einen Plan über die schrittweise Auswanderung aufstellen.

7.- Die Beamten, die den Abwanderungsantrag gestellt haben, können nicht über den 31 Dezember 1939 in Dienst bleiben.

8.Rechtsanwälte, Ärzte, Hebammen und Angehörige anderer freier Berufe können ihren Beruf bis zum Augenblick ihrer Abreise ausüben.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

um möglichst einen gütlichen Ausgleich herbeizuführen.

4.- Die Verpflichtung, in Italien Steuern, Gebühren und Abgaben zu zahlen, endet für den Abwanderer an dem Tage, an dem er das Eigentum seines unbeweglichen Vermögens verliert oder die Ausübung einer industriellen, kommerziellen oder professionellen Tätigkeit aufgibt oder an dem der Gegenstand der Steuern, Gebühren oder Abgaben zu Bestehen aufhört.

Die Pflicht zur Zahlung von Steuern, Gebühren und Abgaben, die sich auf einen Zeitraum vor dem Tage der Abwanderung beziehen, bleibt auch in dem Falle bestehen, dass die Festsetzung oder die Erledigung eines laufenden Streitverfahrens später erfolgt.

Die obigen Bestimmungen gelten sowohl für die Steuern, Gebühren und Abgaben selbst als auch für Nebenforderungen.

5.- Der Präfekt von Bolzano wird dafür Sorge tragen, dass das Ente Nazionale per le Tre Venezie in Bolzano für die restliche Laufzeit in die Versicherungen eintritt, die die von ihm angekauften beweglichen oder unbeweglichen Sachwerte betreffen, sofern die Versicherungsverträge mit in Italien ansässigen Tochtergesellschaften oder Vertretungen deutscher Versicherungsgesellschaften abgeschlossen wurden.

6.- Die Rückwanderung der Reichdeutschen und die Abwanderung der Volksdeutschen in das Deutsche Reich erfolgt auf Abruf von deutscher Seite. Der Präfekt von Bolzano und der Deutsche Generalkonsul in Milano werden einen Plan über die schrittweise Auswanderung aufstellen.

7.- Die Beamten, die den Abwanderungsantrag gestellt haben, können nicht über den 31 Dezember 1939 in Dienst bleiben.

8.Rechtsanwälte, Ärzte, Hebammen und Angehörige anderer freier Berufe können ihren Beruf bis zum Augenblick ihrer Abreise ausüben, jedoch mit der Bestimmung, dass Rechtsanwälte und Procuratori nicht mehr vor dem Tribunal erscheinen können, wo sie sich etwa von Kollegen mit italienischer Staatsangehörigkeit vertreten lassen können.

Genehmigen Sie, Herr Präfekt, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

OTTO BENE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Confidenziale

IL PREFETTO DI BOLZANO

Roma, li 21 ottobre 1939-XVII

Signor Console Generale,

ricevo la Vostra Nota in data odierna così concepita:

"In relazione alla firma, oggi avvenuta, delle norme regolanti il rimpatrio dei cittadini tedeschi e l'emigrazione degli allogeni tedeschi dalla regione dell'Alto Adige in Germania, ho l'onore di pregarVi di voler confermare che noi siamo d'accordo sui seguenti punti:

I°-Il Prefetto di Bolzano avrà cura che, in quanto possibile, siano concesse dilazioni per i pagamenti dei debiti verso banche e privati alle persone alle quali si applicano le norme oggi firmate, su presentazione da parte loro di una fondata richiesta in proposito. I debiti prorogati dovranno essere soddisfatti col ricavo del patrimonio ceduto, al più tardi prima della partenza degli emigranti.

2°- Il Prefetto di Bolzano assicura che si adopererà affinché alle persone più precisamente indicate nelle norme oggi firmate venga concessa, su loro fondata richiesta, una dilazione per il pagamento delle imposte statali e comunali scadute e di altri contributi, imposte e tasse di carattere pubblico. Gli importi in questione dovranno essere pagati al più tardi al momento dell'emigrazione con il ricavo della vendita dei beni.

3°- Le Autorità non prenderanno occasione dalle dichiarazioni patrimoniali e dagli accertamenti dei valori fatti al fine della emigrazione per effettuare accertamenti successivi per quelle imposte, tasse e contributi che siano stati già accer-

Roma, li 21 ottobre 1939-XVII

Signor Console Generale,

ricevo la Vostra Nota in data odierna così concepita:

"In relazione alla firma, oggi avvenuta, delle norme regolanti il rimpatrio dei cittadini tedeschi e l'emigrazione degli allogeni tedeschi dalla regione dell'Alto Adige in Germania, ho l'onore di pregarVi di voler confermare che noi siamo d'accordo sui seguenti punti:

I°-Il Prefetto di Bolzano avrà cura che, in quanto possibile, siano concesse dilazioni per i pagamenti dei debiti verso banche e privati alle persone alle quali si applicano le norme oggi firmate, su presentazione da parte loro di una fondata richiesta in proposito. I debiti prorogati dovranno essere soddisfatti col ricavo del patrimonio ceduto, al più tardi prima della partenza degli emigranti.

2°- Il Prefetto di Bolzano assicura che si adopererà affinché alle persone più precisamente indicate nelle norme oggi firmate venga concessa, su loro fondata richiesta, una dilazione per il pagamento delle imposte statali e comunali scadute e di altri contributi, imposte e tasse di carattere pubblico. Gli importi in questione dovranno essere pagati al più tardi al momento dell'emigrazione con il ricavo della vendita dei beni.

3°- Le Autorità non prenderanno occasione dalle dichiarazioni patrimoniali e dagli accertamenti dei valori fatti al fine della emigrazione per effettuare accertamenti successivi per quelle imposte, tasse e contributi che siano stati già accertati definitivamente. Nei casi in cui le imposte e tasse od i contributi non siano stati ancora accertati definitivamente, gli accertamenti possono essere effettuati solo per i due anni anteriori

Ill.mo Sig.Dott. OTTO BENE
Console Generale di Germania a
MILANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

a quello dell'emigrazione. Le proposte di accertamento di imposte tasse e contributi già fatte dagli Uffici finanziari non possono essere superate. Le maggiori somme dovute saranno riscosse senza penalità.

Le Autorità competenti italiane riceveranno istruzioni di trattare con particolare benevolenza tutte le questioni di imposte, tasse e contributi sorte in relazione alle dichiarazioni suindicate, per addivenire possibilmente ad un componimento bonario.

4°- L'obbligo di pagare in Italia imposte, tasse e contributi termina per l'emigrante il giorno in cui perde la proprietà del suo patrimonio immobiliare o cessa l'esercizio di una attività industriale commerciale o professionale, o viene meno l'oggetto della tassa, l'imposta o del contributo.

L'obbligo al pagamento di imposte, tasse e contributi che si riferiscono ad un periodo anteriore al giorno dell'emigrazione rimane integro anche nel caso in cui l'accertamento o la risoluzione di contestazioni in corso avvenga successivamente.

Le disposizioni di cui sopra valgono sia per le imposte, le tasse ed i contributi, sia per i loro accessori.

5°- Il Prefetto di Bolzano avrà cura che l'Ente Nazionale per le Tre Venezie in Bolzano subentri, per il tempo ancora a decorrere, nei contratti di assicurazione riguardanti cose mobili od immobili da esso acquistate, quando tali contratti siano stati stipulati con filiazioni o rappresentanze in Italia di Compagnie di assicurazioni germaniche.

6°- Il rimpatrio e l'emigrazione nel Reich Germanico degli allogeni tedeschi avverrà dietro richiesta da parte tedesca. Il Prefetto di Bolzano ed il Console Generale di Germania a Milano stabiliranno un programma di emigrazione graduale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

penalità.

Le Autorità competenti italiane riceveranno istruzioni di trattare con particolare benevolenza tutte le questioni di imposte, tasse e contributi sorte in relazione alle dichiarazioni suindicate, per addivenire possibilmente ad un componimento bonario.

4°- L'obbligo di pagare in Italia imposte, tasse e contributi termina per l'emigrante il giorno in cui perde la proprietà del suo patrimonio immobiliare o cessa l'esercizio di una attività industriale commerciale o professionale, o viene meno l'oggetto della tassa, l'imposta o del contributo.

L'obbligo al pagamento di imposte, tasse e contributi che si riferiscono ad un periodo anteriore al giorno dell'emigrazione rimane integro anche nel caso in cui l'accertamento o la risoluzione di contestazioni in corso avvenga successivamente.

Le disposizioni di cui sopra valgono sia per le imposte, le tasse ed i contributi, sia per i loro accessori.

5°- Il Prefetto di Bolzano avrà cura che l'Ente Nazionale per le Tre Venezie in Bolzano subentri, per il tempo ancora a decorrere, nei contratti di assicurazione riguardanti cose mobili ed immobili da esso acquistate, quando tali contratti siano stati stipulati con filiazioni o rappresentanze in Italia di Compagnie di assicurazioni germaniche.

6°- Il rimpatrio e l'emigrazione nel Reich Germanico degli allogeni tedeschi avverrà dietro richiesta da parte tedesca. Il Prefetto di Bolzano ed il Console Generale di Germania a Milano stabiliranno un programma di emigrazione graduale.

7°-I funzionari che hanno presentato la domanda di emigrazione possono restare in servizio non oltre il 31 dicembre 1939.

8°-Avvocati, dottori, levatrici ed altri liberi professionisti possono continuare ad esercitare fino al momento della loro partenza, con l'intesa che gli avvocati ed i procuratori non

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

potranno più comparire dinanzi ai Tribunali ove potranno essere rappresentanti da colleghi cittadini italiani".

Nell'accusare ricevuta della Nota anzidetta, Vi confermo che sono d'accordo sui punti in essa fissati.

Vogliate gradire, Signor Console Generale, gli atti della mia più alta considerazione.

MASTROMATTEI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

CHIARIMENTI ALLE NORME
PER IL RIMPATRIO DEI CITTADINI GERMANICI E PER L'EMIGRAZIONE DI ALLOGENI TEDESCHI DALL'ALTO ADIGE IN GERMANIA.=

Allo scopo di evitare che presso gli Uffici per le migrazioni italiani e germanici e presso altre autorità vengano continuamente richiesti chiarimenti, si rendono note le seguenti precisazioni sulle norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e la emigrazione di allogeni tedeschi dell'Alto Adige nel Reich già pubblicate il 26 ottobre 1939-XVII:

I°- L'Accordo di Berlino del 23 giugno 1939-XVII e la successiva Convenzione tra il Governo italiano e quello germanico, firmata a Roma il 21 ottobre 1939-XVII, si propongono di raggiungere una definitiva e completa soluzione etnica del problema dell'Alto Adige, in maniera che dopo l'effettuarsi dell'emigrazione in base all'Accordo del 23 giugno 1939- XVII ed a quanto convenuto a Roma il 26 ottobre 1939-XVII cessi di esistere una questione di minoranza etnica in Alto Adige.

2°- Chi vive nei territori indicati nell'accordo o ne è oriundo, e possiede attualmente la cittadinanza italiana, ma si considera appartenente alla Nazione tedesca deve decidersi entro il 31 dicembre 1939-XVII se intende rimanere cittadino italiano o acquistare la cittadinanza germanica e quindi emigrare in Germania. Tale decisione dovrà essere presa liberamente e senza che sia esercitata alcuna influenza.

Chi si decide per il mantenimento della cittadinanza italiana- dimostrando quindi sentimenti italiani e volontà di essere per sempre fedele cittadino del Regno - potrà rimanere nel suo paese di nascita e di residenza e godrà senza alcuna limitazione dei pieni diritti di cittadinanza italiana.

Chi opterà, invece, per sua convinta appartenenza alla Nazione tedesca, per la cittadinanza germanica, dovrà definire

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Allo scopo di evitare che presso gli Uffici per le migrazioni italiani e germanici e presso altre autorità vengano continuamente richiesti chiarimenti, si rendono note le seguenti precisazioni sulle norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e la emigrazione di allogeni tedeschi dell'Alto Adige nel Reich già pubblicate il 26 ottobre I939-XVII:

I°- L'Accordo di Berlino del 23 giugno I939-XVII e la successiva Convenzione tra il Governo italiano e quello germanico, firmata a Roma il 2I ottobre I939-XVII, si propongono di raggiungere una definitiva e completa soluzione etnica del problema dell'Alto Adige, in maniera che dopo l'effettuarsi dell'emigrazione in base all'Accordo del 23 giugno I939- XVII ed a quanto convenuto a Roma il 26 ottobre I939-XVII cessi di esistere una questione di minoranza etnica in Alto Adige.

2°- Chi vive nei territori indicati nell'accordo o ne è oriundo, e possiede attualmente la cittadinanza italiana, ma si considera appartenente alla Nazione tedesca deve decidersi entro il 3I dicembre I939-XVII se intende rimanere cittadino italiano o acquistare la cittadinanza germanica e quindi emigrare in Germania. Tale decisione dovrà essere presa liberamente e senza che sia esercitata alcuna influenza.

Chi si decide per il mantenimento della cittadinanza italiana- dimostrando quindi sentimenti italiani e volontà di essere per sempre fedele cittadino del Regno - potrà rimanere nel suo paese di nascita e di residenza e godrà senza alcuna limitazione dei pieni diritti di cittadinanza italiana.

Chi opterà, invece, per sua convinta appartenenza alla Nazione tedesca, per la cittadinanza germanica, dovrà definire l'acquisto della stessa e trasferirsi in Germania.

3°- L'emigrazione avviene sulla base delle istruzioni impartite dalle A.D.E..u. R.St. d'intesa con gli Uffici italiani delle migrazioni. L'emigrazione già in corso si svolgerà gradual-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

mente in modo continuo entro il termine massimo del 31 dicembre 1942. E' previsto di sistemare gli emigranti nel Reich possibilmente riuniti. La scelta del territorio verrà effettuata di concerto con gli allogeni emigranti dopo che al 31 dicembre 1939-XVIII se ne conoscerà il numero. Agli allogeni tedeschi emigranti non verrà imposta la sistemazione nel territorio prescelto; essi godranno invece della libertà di scelta della sede, quale è riconosciuta ai cittadini germanici rimpatrienti.

Si conferma che tutti coloro che vorranno rimanere cittadini italiani potranno continuare liberamente a risiedere in Alto Adige.

4°- Si è cittadino germanico soltanto quando si è in possesso dell'atto di naturalizzazione tedesca. Fino a tale momento gli allogeni tedeschi che hanno optato per la cittadinanza germanica rimangono cittadini italiani e come tali sono soggetti alle leggi italiane.

Anche dopo il conferimento della cittadinanza germanica, le leggi italiane vanno, in attesa del trasferimento in Germania, osservate rigorosamente. Tutti devono contribuire perché l'emigrazione si effettui in modo ordinato e tranquillo.

5°- Gli allogeni tedeschi che si trovano fuori del Regno d'Italia e coloro che, per causa di comprovata forza maggiore, non possono fare la loro dichiarazione entro il 31 dicembre 1939, possono farla anche successivamente e al più tardi entro il 30 giugno 1940-XVII.

6°- In merito al disposto dell'art.2 delle norme già pubblicate, si precisa che i territori per quali valgono gli accordi italo-tedeschi, sono quelli di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1939-XVII, n.1241.

7°- Agli emigranti è assicurato l'esercizio della loro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1942. E' previsto di sistemare gli emigranti nel Reich possibilmente riuniti. La scelta del territorio verrà effettuata di concerto con gli allogeni emigranti dopo che al 31 dicembre 1939-XVIII se ne conoscerà il numero. Agli allogeni tedeschi emigranti non verrà imposta la sistemazione nel territorio prescelto; essi godranno invece della libertà di scelta della sede, quale è riconosciuta ai cittadini germanici rimpatrianti.

Si conferma che tutti coloro che vorranno rimanere cittadini italiani potranno continuare liberamente a risiedere in Alto Adige.

4°- Si è cittadino germanico soltanto quando si è in possesso dell'atto di naturilizzazione tedesca. Fino a tale momento gli allogeni tedeschi che hanno optato per la cittadinanza germanica rimangono cittadini italiani e come tali sono soggetti alle leggi italiane.

Anche dopo il conferimento della cittadinanza germanica, le leggi italiane vanno, in attesa del trasferimento in Germania, osservate rigorosamente. Tutti devono contribuire perché l'emigrazione si effettui in modo ordinato e tranquillo.

5°- Gli allogeni tedeschi che si trovano fuori del Regno d'Italia e coloro che, per causa di comprovata forza maggiore, non possono fare la loro dichiarazione entro il 31 dicembre 1939, possono farla anche successivamente e al più tardi entro il 30 giugno 1940-XVII.

6°- In merito al disposto dell'art.2 delle norme già pubblicate, si precisa che i territori per quali valgono gli accordi italo-tedeschi, sono quelli di cui all'art. 1 della legge 21 agosto 1939-XVII, n.1241.

7°- Agli emigranti è assicurato l'esercizio della loro professione ed il mantenimento della loro fonte di guadagno fino al giorno dell'emigrazione, ad eccezione di determinate limitazioni come per es. per i funzionari dello Stato, degli enti pubblici in genere i quali non possono rimanere in servizio oltre il 31 di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

dicembre 1939-XVIII e per gli avvocati e procuratori, i quali, dopo aver ricevuto l'atto di naturalizzazione germanico, non potranno più comparire in Tribunale dove peraltro potranno farsi rappresentare da avvocati e procuratori cittadini italiani.

9°- Tutte le licenze in vigore al 23 giugno 1939-XVII continuano col nome dell'attuale titolare fino al giorno della denuncia di cessazione dell'attività o della cessione dell'azienda.

10°- I funzionari allogeni tedeschi, che hanno optato per la cittadinanza germanica, verranno assunti in servizio pubblico in Germania. Fino all'assunzione in Germania, gli stipendi verranno loro corrisposti nell'attuale misura dall'A.D.E. u.R.St.

11°- Coloro che godono di una pensione, continuano a percepirla fino alla regolamentazione generale della materia fra i due Governi. Se essi vengono naturalizzati prima della loro partenza per la Germania, il pagamento della pensione verrà assunto provvisoriamente dall'A.D.E. u.R.St.

12°- Per ogni dichiarazione fatta in base al n.8 delle norme già pubblicate, il funzionario ricevente la dichiarazione deve rilasciare, al momento in cui viene fatta, una ricevuta della dichiarazione medesima. Nei casi in cui ciò finora non è avvenuto, la ricevuta sarà egualmente rilasciata.

La dichiarazione viene fatta presso il competente funzionario comunale oppure presso gli Uffici per le migrazioni dell'Alto Adige, oppure presso le A.D.E. u.R.St. I funzionari comunali, i funzionari degli uffici per le migrazioni dell'Alto Adige ed i funzionari dell'A.D.E. u.R.St., hanno l'istruzione di redigere, timbrare, firmare e consegnare la ricevuta di cui al precedente alinea 1, al momento in cui sarà loro rilasciata la suindicata dichiarazione.

Al rilascio della ricevuta non si procederà per coloro che hanno già consegnato le loro dichiarazioni di emigrazione (modulo arancione) presso l'A.D.E. u.R.St. e vi hanno già firmato la domanda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sentare la avvocatessa e procuratori cittadini italiani.

9°- Tutte le licenze in vigore al 23 giugno 1939-XVII continuano col nome dell'attuale titolare fino al giorno della denuncia di cessazione dell'attività o della cessione dell'azienda.

10°- I funzionari allogeni tedeschi, che hanno optato per la cittadinanza germanica, verranno assunti in servizio pubblico in Germania. Fino all'assunzione in Germania, gli stipendi verranno loro corrisposti nell'attuale misura dall'A.B.S. u.R.St.

11°- Coloro che godono di una pensione, continuano a percepirla fino alla regolamentazione generale della materia fra i due Governi. Se essi vengono naturalizzati prima della loro partenza per la Germania, il pagamento della pensione verrà assunto provvisoriamente dall'A.B.S. u.R.St.

12°- Per ogni dichiarazione fatta in base al n.8 delle norme già pubblicate, il funzionario ricevente la dichiarazione deve rilasciare, al momento in cui viene fatta, una ricevuta della dichiarazione medesima. Nei casi in cui ciò finora non è avvenuto, la ricevuta sarà egualmente rilasciata.

La dichiarazione viene fatta presso il competente funzionario comunale oppure presso gli Uffici per le migrazioni dell'Alto Adige, oppure presso la A.B.S. u.R.St. I funzionari comunali, i funzionari degli uffici per le migrazioni dell'Alto Adige ed i funzionari dell'A.B.S. u.R.St., hanno l'istruzione di redigere, timbrare, firmare e consegnare la ricevuta di cui al precedente alinea 1, al momento in cui sarà loro rilasciata la suindicata dichiarazione.

Al rilascio della ricevuta non si procederà per coloro che hanno già consegnato le loro dichiarazioni di emigrazione (modello arancione) presso l'A.B.S. u.R.St. e vi hanno già firmato la domanda di acquisto di cittadinanza tedesca e trasferimento in Germania (mod. 1-2-3).

In ogni caso, l'allogeno tedesco che ha proceduto alla op-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

niche per l'acquisto della cittadinanza tedesca (modulo arancione), dovrà sollecitamente procedere, presso l'Ufficio in cui ha effettuato l'opzione, alla domanda di acquisto di cittadinanza germanica e trasferimento in Germania (mod.1-2-3).

13.- Nelle direttive non sono state inserite disposizioni per il pagamento nel Reich del patrimonio trasferito, perchè ciò rappresenta una questione interna tedesca per cui tali disposizioni verranno emanate nel Reich in tempo utile. Viene però assicurato che si avrà cura di un versamento lieto e rapido nel Reich di quanto spetta agli emigranti.

Il Prefetto di Bolzano

GIUSEPPE MASTROMATTEI

Il Capo della Delegazione dell'Alto Adige per le migrazioni interne

Dott. CARLO MARZARO

Il Console Generale di Germania a Milano

OTTO BENE

Il Capo dell'A.D.S. u.R.St.

Dott. GUGLIELMO LUIG

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Confidenziale

A C C O R D O

PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI ASSICURATIVI INTERESSANTI LE PERSONE CONSIDERATE DALL'ACCORDO DEL 23 OTTOBRE 1939 PER L'ATTUAZIONE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DEL TRASFERIMENTO DEGLI ALLOGENI TEDESCHI E DEI CITTADINI GERMANICI DALL'ITALIA IN GERMANIA.

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO, allo scopo di regolare i rapporti assicurativi, sociali e privati, che riguardano le persone considerate dall'Accordo per l'attuazione agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in data odierna, hanno convenuto quanto segue:

ASSICURAZIONI SOCIALI

ART.1- Il presente Accordo si riferisce, per quanto riguarda le assicurazioni sociali:

a)- alla legislazione generale sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;

b)- alla legislazione sull'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti a favore di particolari categorie di lavoratori (addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, addetti ai servizi telefonici in concessione, alla esattorie delle imposte diretto, alla gestioni delle imposte di consumo);

c)- alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti della gente di mare;

d)- alla legislazione sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

e)- alla legislazione sull'assicurazione per la tubercolosi;

f)- alla legislazione sull'assicurazione per la qualità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI ASSICURATIVI INTERESSANTI LE PERSONE CONSIDERATE DALL'ACCORDO DEL 23 OTTOBRE 1939 PER L'ATTUAZIONE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DEL TRASFERIMENTO DEGLI ALLOGENI TEDESCHI E DEI CITTADINI GERMANICI DALL'ITALIA IN GERMANIA.

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO, allo scopo di regolare i rapporti assicurativi, sociali e privati, che riguardano le persone considerate dall'Accordo per l'attuazione agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in data odierna, hanno convenuto quanto segue:

ASSICURAZIONI SOCIALI

ART.1- Il presente Accordo si riferisce, per quanto riguarda le assicurazioni sociali:

a)- alla legislazione generale sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;

b)- alla legislazione sull'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti a favore di particolari categorie di lavoratori (addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, ad enti ai servizi telefonici in concessione, alle aziende delle imposte dirette, alla gestioni delle imposte di consumo);

c)- alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti della gente di mare;

d)- alla legislazione sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

e)- alla legislazione sull'assicurazione per la tubercolosi;

f)- alla legislazione sull'assicurazione per la mortalità e la natalità;

g)- alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Confidenziale

ACCORDO

PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI ASSICURATIVI INTERESSANTI LE PERSONE CONSIDERATE DALL'ACCORDO DEL 21 OTTOBRE 1939 PER L'ATTUAZIONE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DEL TRASFERIMENTO DEGLI ALLOGENI TEDESCHI E DEI CITTADINI GERMANICI DALL'ITALIA IN GERMANIA.-

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO, allo scopo di regolare i rapporti assicurativi, sociali e privati, che riguardano le persone considerate dall'Accordo per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in data odierna, hanno convenuto quanto segue:

ASSICURAZIONI SOCIALI

ART.1°- Il presente Accordo si riferisce, per quanto riguarda le assicurazioni sociali:

a)- alla legislazione generale sull'assicurazione invalidità, vecchia e superstiti;

b)- alla legislazione sulla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti a favore di particolari categorie di lavoratori (addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, addetti ai servizi telefonici in concessione, alle esattorie delle imposte dirette, alle gestioni delle imposte di consumo);

c)- alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dalla gente di mare;

d)- alla legislazione sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

e)- alla legislazione sull'assicurazione per la tubercolosi;

f)- alla legislazione sull'assicurazione per la nuzialità e la natalità;

g)- alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PER IL REGOLAMENTO DEI RAPPORTI ASSICURATIVI INTERESSANTI LE PERSONE CONSIDERATE DALL'ACCORDO DEL 21 OTTOBRE 1939 PER L'ATTUAZIONE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DEL TRASFERIMENTO DEGLI ALLOGENI TEDESCHI E DEI CITTADINI GERMANICI DALL'ITALIA IN GERMANIA.-

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO, allo scopo di regolare i rapporti assicurativi, sociali e privati, che riguardano le persone considerate dall'Accordo per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in data odierna, hanno convenuto quanto segue:

ASSICURAZIONI SOCIALI

ART.1°- Il presente Accordo si riferisce, per quanto riguarda le assicurazioni sociali:

a)- alla legislazione generale sull'assicurazione invalidità, vecchia e superstiti;

b)- alla legislazione sulla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti a favore di particolari categorie di lavoratori (addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, addetti ai servizi telefonici in concessione, alle esattorie delle imposte dirette, alle gestioni delle imposte di consumo);

c)- alla legislazione sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti della gente di mare;

d)- alla legislazione sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria;

e)- alla legislazione sull'assicurazione per la tubercolosi;

f)- alla legislazione sull'assicurazione per la nuzialità e la natalità;

g)- alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART.2- L'Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale continuerà il pagamento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

superstiti già in corso di pagamento o da esse liquidate in seguito a domanda presentata fino al giorno dell'emigrazione, in favore delle persone considerate nel presente Accordo.

Per ottenere il pagamento delle pensioni predette, gli interessati dovranno presentare domanda al momento dell'emigrazione o dubito dopo all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale a mezzo del competente Ufficio germanico per l'immigrazione e il rimpatrio (A.D.E. u.R.St.).

Il trasferimento di queste pensioni avverrà attraverso il conto "Alto Adige" della Deutsche Verrechnungskasse presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero al corso di L.4,50 = 1 marco del Reich.

ART.3-Con un successivo Accordo da stipularsi entro il 30 giugno 1940 sarà stabilito il regolamento definitivo delle pensioni e delle aspettative in dipendenze dei regimi di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per le persone considerate nel presente Accordo.

ART.4- Dal giorno dell'emigrazione cesserà per gli assicurati qualunque diritto alle prestazioni, anche in atto, delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la puzialità e la natalità.

Tuttavia, gli assicurati o famigliari degli assicurati ricoverati in case di cura a carico dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale continueranno a beneficiare in Italia delle prestazioni fino a guarigione clinica. Nel caso che le predette persone emigrino egualmente in Germania, esse perderanno qualsiasi diritto alla continuazione delle cure antitubercolari.

ART.5- Le persone considerate nel presente Accordo che avessero contratto un prestito matrimoniale con la Provincia, tramite l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, dovranno, all'atto dell'emigrazione, provvedere all'estinzione del debito.

Nel caso in cui ciò non fosse

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Per ottenere il pagamento delle pensioni predette, gli interessati dovranno presentare domanda al momento dell'emigrazione o dubito dopo all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale a mezzo del competente Ufficio germanico per l'immigrazione e il rimpatrio (A.D.E. u.R.St.).

Il trasferimento di queste pensioni avverrà attraverso il conto "Alto Adige" della Deutsche Verrechnungskasse presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero al corso di L.4,50 = 1 marco del Reich.

ART.3-Con un successivo Accordo da stipularsi entro il 30 giugno 1940 sarà stabilito il regolamento definitivo delle pensioni e delle aspettative in dipendenza dei regimi di assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per le persone considerate nel presente Accordo.

ART.4- Dal giorno dell'emigrazione cesserà per gli assicurati qualunque diritto alle prestazioni, anche in atto, delle assicurazioni per la tubercolosi, per la disoccupazione e per la nuzialità e la natalità.

Tuttavia, gli assicurati o famigliari degli assicurati ricoverati in case di cura a carico dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale continueranno a beneficiare in Italia delle prestazioni fino a guarigione clinica. Nel caso che le predette persone emigrino egualmente in Germania, esse perderanno qualsiasi diritto alla continuazione delle cure antitubercolari.

ART.5- Le persone considerate nel presente Accordo che avessero contratto un prestito matrimoniale con la Provincia, tramite l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, dovranno, all'atto dell'emigrazione, provvedere all'estinzione del debito.

Nel caso in cui ciò non fosse loro possibile con propri mezzi esse dovranno rivolgersi ai dirigenti del competente Ufficio germanico per l'immigrazione ed il rimpatrio (A.D.E. u.R.St.).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART.6- L'Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (I.N.F.A.I.L.) corrisponderà provvisoriamente sino al 30 giugno 1940 le rendite per inabilità permanenti e le rendite ai superstiti per infortuni già avvenuti o che avverranno sino al giorno dell'emigrazione, in favore delle persone considerate nel presente Accordo. Il regolamento definitivo sarà stabilito con l'Accordo da stipularsi secondo quanto previsto all'art.3. L'Accordo stesso regolerà del pari il trattamento di cura per gli operai infortunati.

Per ottenere il pagamento delle rendite di infortunio, gli interessati dovranno presentare domanda all'Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a mezzo del competente Ufficio germanico per l'immigrazione e il rimpatrio (A.D.E. u.R.St.) al momento dello emigrazione o subito dopo.

Il trasferimento di queste rendite avverrà pure attraverso il conto "Alto Adige" della Deutsche Verrechnungskasse presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero al corso di L.4,50 = 1 marco del Reich.

ART.7-:Per gli accertamenti sanitari da esperire ai sensi delle leggi vigenti in Italia per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei riguardi degli emigrati titolari di rendite di inabilità, l'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si avvarrà del Reichsversicherungsamt di Berlino il quale designerà l'istituto assicuratore competente in Germania. Le spese relative saranno a carico dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART.8- Per l'accertamento delle condizioni determinanti il diritto al pagamento di pensioni e di rendite, tanto da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale quanto da parte dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rendite ai superstiti per infortuni già avvenuti o che avverranno sino al giorno dell'emigrazione, in favore delle persone considerate nel presente Accordo. Il regolamento definitivo sarà stabilito con l'Accordo da stipularsi secondo quanto previsto all'art.3. L'Accordo stesso regolerà del pari il trattamento di cura per gli operai infortunati.

Per ottenere il pagamento delle rendite di infortunio, gli interessati dovranno presentare domanda all'Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a mezzo del competente Ufficio germanico per l'immigrazione e il rimpatrio (A.D.E. u.R.St.) al momento della emigrazione o subito dopo.

Il trasferimento di queste rendite avverrà pure attraverso il conto "Alto Adige" della Deutsche Verrechnungskasse presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero al corso di L.4,50 = 1 marco del Reich.

ART.7-:Per gli accertamenti sanitari da esperire ai sensi delle leggi vigenti in Italia per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei riguardi degli emigrati titolari di rendite di inabilità, l'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si avvarrà del Reichsversicherungsamt di Berlino il quale designerà l'Istituto assicuratore competente in Germania. Le spese relative saranno a carico dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART.8- Per l'accertamento delle condizioni determinanti il diritto al pagamento di pensioni e di rendite, tanto da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale quanto da parte dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli interessati saranno tenuti a presentare, a richiesta agli Istituti stessi, la certificazione di rito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ASSICURAZIONI VITA

ART.9- I contratti di assicurazione sulla vita in corso,conformi alle disposizioni vigenti in Italia, saranno trasferiti, senza pregiudizio patrimoniale dell'assicurato e senza addebito di provvigioni, alle sedi in Germania di Compagnie italiane esercenti il ramo vita e a Compagnie germaniche che hanno sede in Italia, esercenti il ramo vita.

ART.IO- L'assicurato che intende valersi della possibilità del trasferimento prevista all'articolo precedente, dovrà farne richiesta scritta alla Compagnia in Italia con cui ha in corso il contratto di assicurazione, entro tre mesi dell'emigrazione o comunque non più tardi del 30 giugno 1940.

ART.11- Il trasferimento avverrà in base allo stato della polizza al momento della domanda di trasferimento, restando invariate tutte le condizioni del contratto, in quanto ciò sia consentito dalle autorità germaniche di sorveglianza, salvo quanto previsto per la partecipazione agli utili e per il rischio di guerra di cui al successivo Art.14, mediante conversione dell'ammontare delle prestazioni assicurative e del premio in marchi del Reich al cambio fisso di L.4,50=1 marco del Reich.

ART.12- Le Compagnie italiane che hanno sedi esercenti il ramo vita nel territorio del Reich e le Rappresentanze italiane di Compagnie germaniche esercenti il ramo vita in Italia suoi Possedimenti e Territori dell'Africa italiana, trasferiranno i contratti rispettivamente alle loro sedi o Compagnie in Germania, liberi dalle cessioni legali italiane.

Le Compagnie ed Enti invece che non hanno rappresentanze o filiali per il ramo vita in Germania dovranno cedere i contratti, liberi da riassicurazione, e senza addebito di provvigioni a Compagnie o Rappresentanze che si trovano nelle condizioni indicate al capoverso precedente, versando alle stesse in contanti, le riserve

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

formi alle disposizioni vigenti in Italia, saranno trasferiti, senza pregiudizio patrimoniale dell'assicurato e senza addebito di provvigioni, alle sedi in Germania di Compagnie italiane esercenti il ramo vita e a Compagnie germaniche che hanno sede in Italia, esercenti il ramo vita.

ART.IO- L'assicurato che intende valersi della possibilità del trasferimento previsto all'articolo precedente, dovrà farne richiesta scritta alla Compagnia in Italia con cui ha in corso il contratto di assicurazione, entro tre mesi dall'emigrazione o comunque non più tardi del 30 giugno 1940.

ART.11- Il trasferimento avverrà in base allo stato della polizza al momento della domanda di trasferimento, restando invariate tutte le condizioni del contratto, in quanto ciò sia consentito dalle autorità germaniche di sorveglianza, salvo quanto previsto per la partecipazione degli utili e per il rischio di guerra di cui al successivo Art.14, mediante conversione dell'ammontare delle prestazioni assicurative e del premio in marchi del Reich al cambio fisso di L.4,50=1 marco del Reich.

ART.12- Le Compagnie italiane che hanno sedi esercenti il ramo vita nel territorio del Reich e le Rappresentanze italiane di Compagnie germaniche esercenti il ramo vita in Italia suoi Possedimenti e Territori dell'Africa italiana, trasferiranno i contratti rispettivamente alle loro sedi e Compagnie in Germania, liberi dalle cessioni legali italiane.

Le Compagnie ed Enti invece che non hanno rappresentanze o filiali per il ramo vita in Germania dovranno cedere i contratti, liberi da riassicurazione, e senza addebito di provvigioni a Compagnie o Rappresentanze che si trovano nelle condizioni indicate al capoverso precedente, versando alle stesse in contanti, le riserve matematiche riferentisi ai contratti ceduti, al netto di eventuali prestiti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART.13- Le riserve riferentisi ai contratti da trasferire in Germania dovranno essere versate, al netto di eventuali prestiti accesi sulle polizze stesse, in contanti, all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero a credito del Conto "Alto Adige" per il trasferimento in Germania alle Compagnie beneficiarie al cambio ed alle condizioni previste dall'Accordo per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in data odierna.

ART.14- Le Compagnie cessionarie manterranno in vigore le condizioni generali di polizza delle Compagnie cedenti, in quanto lo consentano le disposizioni delle Autorità germaniche di sorveglianza, esclusi gli eventuali diritti di partecipazione agli utili.

Eventuali prestiti sulle polizze saranno convertiti in marchi del Reich allo stesso cambio praticato per il trasferimento delle riserve, cioé al cambio di L.4,50 = 1 marco del Reich.

Le polizze trasferite saranno soggette, per quanto riguarda il rischio di guerra, alle disposizioni del R.i.A. für Privatversicherung vigenti per le Compagnie germaniche.

ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

ART.15- I contratti di assicurazione riguardanti cose mobili od immobili, nel caso in cui il rilevatario o l'acquirente non ne accetti la continuazione, saranno annullati alla data dell'emigrazione o alla data del realizzo dell'oggetto assicurato, restando acquisiti alla Compagnia i premi scaduti a tale data e con rinuncia della stessa, nel caso di contratti poliennali, ad ogni penalità o alla restituzione di sconti accordati.

ART.16= Le polizze riguardanti rischi personali del contraente, saranno annullate a norma delle disposizioni che precedono, salvo il caso in cui la Compagnia assicuratrice abbia la possibili-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

accesi sulle polizze stesse, in contanti, all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero a credito del Conto "Alto Adige" per il trasferimento in Germania alle Compagnie beneficiarie al cambio ed alle condizioni previste dall'Accordo per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in data odierna.

ART.14- Le Compagnie cessionarie manterranno in vigore le condizioni generali di polizza delle Compagnie cedenti, in quanto lo consentano le disposizioni delle Autorità germaniche di sorveglianza, esclusi gli eventuali diritti di partecipazione agli utili.

Eventuali prestiti sulle polizze saranno convertiti in marchi del Reich allo stesso cambio praticato per il trasferimento delle riserve, cioé al cambio di L.4,80 = 1 marco del Reich.

Le polizze trasferite saranno soggette, per quanto riguarda il rischio di guerra, alle disposizioni del R.A.A. für Privatversicherung vigenti per le Compagnie germaniche.

ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

ART.15- I contratti di assicurazione riguardanti cose mobili od immobili, nel caso in cui il rilevatario o l'acquirente non ne accetti la continuazione, saranno annullati alla data dell'emigrazione o alla data del realizzo dell'oggetto assicurato, restando acquisiti alla Compagnia i premi scaduti a tale data e con rinuncia della stessa, nel caso di contratti poliennali, ad ogni penalità o alla restituzione di sconti accordati.

ART.16= Le polizze riguardanti rischi personali del contraente, saranno annullate a norma delle disposizioni che precedono, salvo il caso in cui la Compagnia assicuratrice abbia la possibilità di continuare essa stessa o di trasferire il contratto ad altra Società affiliata operante nel territorio del Reich e l'assicurato ne faccia richiesta.

ART.17- Le rendite liquide in corso verranno trasferite

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

per le rate con scadenza sino al 31 dicembre 1945 al cambio fisso di L. 4,50 per 1 marco del Reich; per quelle con scadenza successiva a tale data, alle condizioni generali dei trasferimenti di carattere finanziario che saranno allora in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma. Esso è parte integrante dell'accordo per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e di cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in data odierna.

FATTO a Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca il 21 ottobre 1939.

GIANNINI

[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Confidenziale

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
ALL'AMBASCIATORE DI GERMANIA IN ROMA

Roma, 11 dicembre 1939

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di parteciparVi che il R. Governo, avendo riconosciuto l'opportunità di affidare ad uno speciale suo delegato i compiti demandati al Prefetto di Bolzano dall'accordo confidenziale relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in Roma il 21 ottobre 1939, riterrebbe necessario modificare il detto Accordo nel senso che, quante volte si parla di "Prefetto di Bolzano" e del "Console Generale di Germania in Milano", si intenda a dette autorità sostituite, rispettivamente, "il Delegato del Governo italiano" e il "Delegato del Governo germanico."

Detto Accordo si intenderà pertanto modificato nei termini anzidetti, qualora mi parteciperete l'adesione del Governo germanico

Vogliate gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

CIANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Confidenziale

L'AMBASCIATORE DI GERMANIA IN ROMA AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Roma, 11 dicembre 1939.

Signor Ministro,

Ho l'onore di confermarVi ricezione della Vostra nota in data d'oggi, con la quale mi comunicate che il R. Governo, avendo riconosciuta l'opportunità di affidare ad uno speciale suo delegato i compiti demandati al Prefetto di Bolzano dall'Accordo confidenziale relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in Roma il 21 ottobre 1939, ritenesse necessario modificare il detto Accordo nel senso che, ovunque volte si parla di "Prefetto di Bolzano" e del "Console Generale di Germania a Milano" si intenda a dette autorità sostituito, rispettivamente, il "Delegato del Governo italiano" e il "Delegato del Governo germanico".

Ho l'onore di parteciparVi l'adesione del Governo germanico a che detto Accordo si intenda pertanto modificato nei termini suindetti.

Vogliate gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

MACKENSEN

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(40)

Confidenziale

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
ALL'AMBASCIATORE DI GERMANIA IN ROMA

Roma, 11 dicembre 1939.

Signor Ambasciatore,

Riferendomi alle note scambiate in data odierna per modificare l'Accordo Confidenziale relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in Roma il 21 ottobre 1939, ho l'onore di partecipare che è stato nominato delegato del Governo italiano il prof. Felice GUARNERI.

Vogliate, gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

CIANO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

41)

Confidenziale

L'AMBASCIATORE DI GERMANIA IN ROMA AL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA

Roma, 11 dicembre 1939.

Signor Ministro,

Ho l'onore di confermarVi la ricezione della Vostra lettera in data di oggi con la quale, riferendoVi alle note scambiate in data odierna per modificare l'Accordo confidenziale relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato in Roma il 21 ottobre 1939, mi partecipate che è stato nominato Delegato del Governo italiano il prof. Felice GUARNERI.

Vogliate gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

MACKENSEN

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

§ (12)

segue del Telegramma N.

CONVENZIONE

PER LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DI QUIESCENZA A FAVORE DEGLI AL= LOGENI E DEI CITTADINI GERMANICI CHE EMIGRANO IN GERMANIA

Allo scopo di regolare la ripartizione dell'onere di quiescenza degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania in base all'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e cittadini germanici dall'Italia in Germania, il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO hanno concordato quanto segue:

ART.1°- Il Governo germanico assume dal 1° del mese successivo all'emigrazione, le pensioni civili e militari e le pensioni di guerra degli allogeni e cittadini germanici, i quali al giorno dell'emigrazione risultano pensionati dello Stato o a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

ART.2- Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai cittadini germanici ed a quei tedeschi originari dei territori dell'Accordo, i quali alla data del 21 ottobre 1939 abbiano già la loro residenza in Germania. Le loro pensioni vanno a carico del Governo germanico dal 1° gennaio 1940.

ART.3- Il Governo italiano continuerà a sostenere l'onere delle pensioni già liquidate alla data della presente Convenzione per servizi prestati esclusivamente in Italia dopo l'annessione dei Territori dell'Accordo.

Per le pensioni già liquidate per servizi prestati in parte sotto il cessato Governo austro-ungarico ed in parte sotto il Governo italiano, quest'ultimo, a decorrere dalla data indicata nell'art.1, assume soltanto l'onere della metà dell'assegno di pensione spettante, qualunque sia la durata del servizio prestato dal pensionato sotto il cessato Governo austro-ungarico.

ART.4- Gli allogeni dipendenti statali attualmente in ser-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

LOGENI E DEI CITTADINI GERMANICI CHE EMIGRANO IN GERMANIA

Allo scopo di regolare la ripartizione dell'onere di quiescenza degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania in base all'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e cittadini germanici dall'Italia in Germania, il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO hanno concordato quanto segue:

ART.1°- Il Governo germanico assume dal 1° del mese successivo all'emigrazione, le pensioni civili e militari e le pensioni di guerra degli allogeni e cittadini germanici, i quali al giorno dell'emigrazione risultano pensionati dello Stato o a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

ART.2- Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai cittadini germanici ed a quei tedeschi originari dei territori dell'Accordo, i quali alla data del 21 ottobre 1939 abbiano già la loro residenza in Germania. Le loro pensioni vanno a carico del Governo germanico dal 1° gennaio 1940.

ART.3- Il Governo italiano continuerà a sostenere l'onere delle pensioni già liquidate alla data della presente Convenzione per servizi prestati esclusivamente in Italia dopo l'annessione dei Territori dell'Accordo.

Per le pensioni già liquidate per servizi prestati in parte sotto il cessato Governo austro-ungarico ed in parte sotto il Governo italiano, quest'ultimo, a decorrere dalla data indicata nell'art.1, assume soltanto l'onere della metà dell'assegno di pensione spettante, qualunque sia la durata del servizio prestato dal pensionato sotto il cessato Governo austro-ungarico.

ART.4- Gli allogeni dipendenti statali attualmente in servizio in Italia ed optanti per la cittadinanza germanica, sono considerati cessati dal servizio dal 1° gennaio 1940 per soppressione di posto. Il trattamento di quiescenza sarà quello che spetterebbe

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

loro sulla base della legislazione italiana vigente al 1° gennaio 1940, considerando utile, pel calcolo relativo, il servizio eventualmente prestato alla dipendenza del cessato Governo austro-ungarico. Il Governo italiano assumerà tutto l'onere degli assegni di quiescenza per coloro che hanno prestato servizio esclusivamente alla dipendenza dello Stato italiano dopo l'annessione dei Territori dell'Accordo all'Italia. Per coloro, invece, che hanno prestato servizio in parte sotto il cessato Governo austro-ungarico e in parte sotto il Governo italiano, quest'ultimo assumerà pel periodo successivo all'annessione, l'onere della metà degli assegni di quiescenza spettanti, qualunque sia la durata del servizio prestato sotto il Governo austro-ungarico.

Per assegni di quiescenza, ai sensi della presente Convenzione, si intende anche l'indennità di buona uscita (Abfertigung).

ART.5= Le norme dei precedenti articoli 3 e 4 si applicano anche ai pensionati e agli iscritti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, e il Governo italiano assume, di fronte al Governo germanico, l'onere di tali assegni di quiescenza nella stessa misura stabilita dagli articoli anzidetti per i pensionati ed i dipendenti statali, sulla base degli assegni liquidati o da liquidare secondo le norme proprie dei singoli Istituti di previdenza.

ART.6= Le disposizioni dei precedenti articoli valgono anche per quanto concerne le pensioni di riversibilità.

ART.7= Nessun altro onere compete al Governo italiano per assegni di quiescenza di ogni genere agli optanti per la cittadinanza germanica oltre agli oneri assunti ai sensi dei precedenti articoli.

Qualora si presentasse la convenienza di un riscatto globale o parziale da parte del Governo italiano delle obbligazioni da esso assunte con la presente Convenzione, i due Governi concorderanno la misura da adottare al riguardo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

co. Il Governo italiano assumerà tutto l'onere degli assegni di quiescenza per coloro che hanno prestato servizio esclusivamente alla dipendenza dello Stato italiano dopo l'annessione dei Territori dell'Accordo all'Italia. Per coloro, invece, che hanno prestato servizio in parte sotto il cessato Governo austro-ungarico e in parte sotto il Governo italiano, quest'ultimo assumerà pel periodo successivo all'emigrazione, l'onere della metà degli assegni di quiescenza spettanti, qualunque sia la durata del servizio prestato sotto il Governo austro-ungarico.

Per assegni di quiescenza, ai sensi della presente Convenzione, si intende anche l'indennità di buona uscita (Abfertigung).

ART.5= Le norme dei precedenti articoli 3 e 4 si applicano anche ai pensionati e agli iscritti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti, e il Governo italiano assume, di fronte al Governo germanico, l'onere di tali assegni di quiescenza nella stessa misura stabilita dagli articoli anzidetti per i pensionati ed i dipendenti statali, sulla base degli assegni liquidati o da liquidare secondo le norme proprie dei singoli Istituti di previdenza.

ART.6= Le disposizioni dei precedenti articoli valgono anche per quanto concerne le pensioni di riversibilità.

ART.7= Nessun altro onere compete al Governo italiano per assegni di quiescenza di ogni genere agli optanti per la cittadinanza germanica oltre gli oneri assunti giusta dei precedenti articoli.

Qualora si presentasse la convenienza di un riscatto globale o parziale da parte del Governo italiano delle obbligazioni da esso assunte con la presente Convenzione, i due Governi concorderanno le misure da adottare al riguardo.

ART.8= Il Governo italiano detrarrà dall'ammontare degli oneri di cui agli articoli precedenti gli eventuali contributi degli optanti per la cittadinanza germanica, in relazione al rapporto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

seguito del Telegramma N.

to di impiego, verso la loro Amministrazione direttamente o perché questa garantisca tali debiti, salva sempre l'osservanza del disposto del numero 36 delle Norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione di allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania, concordate il 21 ottobre 1939.

ART.9= Il Governo italiano assume gli oneri di cui ai precedenti articoli e esclusivamente verso il Governo germanico, e ogni obbligazione diretta dello Stato Italiano e degli Istituti considerati nel precedente art.8 verso gli interessati, per assegni di quiescenza liquidati e da liquidarsi, viene così ad estinguersi.

Nessuna obbligazione avranno gli Istituti anzidetti nei confronti del Governo germanico per effetto della presente Convenzione.

ART.10= Nessuna modificazione viene, per il momento, apportata all'ordinamento delle pensioni liquidate al personale della cessata Società Ferroviaria Südbahn ai termini dell'art.17 dell'Accordo di Roma del 29 marzo 1923.

Il Governo italiano si riserva di esaminare la questione del regolamento di tali pensioni per il periodo posteriore al 1° gennaio 1940.

ART.11= Il Governo italiano e gli Enti locali continueranno a pagare agli optanti per la cittadinanza germanica da loro dipendenti gli attuali stipendi o salari fino al loro trasferimento in Germania e non oltre il 30 giugno 1940. Le somme eccedenti gli oneri assunti dal Governo italiano con la presente Convenzione, saranno rimborsate dal Governo germanico. Tali rimborsi saranno effettuati anche per le somme pagate dagli Enti locali. I complessivi importi saranno trattenuti dal Governo italiano sui pagamenti posteriormente da esso dovuti.

Gli assegni di cui al comma precedente saranno corrisposti anche nel caso che l'optante sia emigrato e la di lui famiglia sia,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sposto dal numero 36 delle Norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione di allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania, concordate il 21 ottobre 1939.

ART.9- Il Governo italiano assume gli oneri di cui ai precedenti articoli esclusivamente verso il Governo germanico, e ogni obbligazione diretta dello Stato Italiano e degli Istituti considerati nel precedente art.5 verso gli interessati, per assegni di quiescenza liquidati o da liquidarsi, viene così ad estinguersi.

Nessuna obbligazione avranno gli Istituti anzidetti nei confronti del Governo germanico per effetto della presente Convenzione.

ART.10- Nessuna modificazione viene, per il momento, apportata all'ordinamento delle pensioni liquidate al personale della cessata Società Ferroviaria Südbahn ai termini dell'art.17 dell'Accordo di Roma del 29 marzo 1923.

Il Governo italiano si riserva di esaminare la questione del regolamento di tali pensioni per il periodo posteriore al 1° gennaio 1940.

ART.11- Il Governo italiano e gli Enti locali continueranno a pagare agli optanti per la cittadinanza germanica le loro dipendenti gli attuali stipendi o salari fino al loro trasferimento in Germania e non oltre il 30 giugno 1940. Le somme eccedenti gli oneri assunti dal Governo italiano con la presente Convenzione, saranno rimborsate dal Governo germanico. Tali rimborsi saranno effettuati anche per le somme pagate dagli Enti locali. I complessivi importi saranno trattenuti dal Governo italiano sui pagamenti posteriormente da esso dovuti.

Gli assegni di cui al comma precedente saranno corrisposti anche nel caso che l'optante sia emigrato e la di lui famiglia sia, in tutto o in parte, rimasta in Italia e fino al trasferimento della stessa.

Agli effetti della disposizioni di cui al comma precedente,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

si considerano come componenti la famiglia del titolare della pensione il coniuge non separato legalmente, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e le sorelle, che siano conviventi antecedentemente alla dichiarazione di opzione.

ART.12- Se optanti dipendenti da pubbliche Amministrazioni occupano abitazioni concesse dall'Amministrazione e che sono indispensabili pel servizio della stessa essi dovranno sgombrarle entro il 31 marzo 1940; nel caso, però, che tali abitazioni non siano indispensabili per il servizio, essi potranno rimanervi fino al 30 giugno 1940. Restano invariate le altre condizioni di concessione degli alloggi.

ART.13= L'avvenuta emigrazione sarà comunicata al Governo italiano, Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro in Roma, da parte del Ministero delle Finanze del Reich. Il Governo italiano trasmetterà poi al Ministero delle Finanze del Reich i dati relativi agli assegni di quiescenza spettanti alle persone emigrate.

Il Governo italiano darà al Governo germanico le occorrenti informazioni sugli impiegati in servizio e sui pensionati e consegnerà la documentazione relativa.

ART. 14- I rappresentanti dei Ministeri Finanze dei due Stati si riuniranno nel mese di gennaio di ogni anno per determinare l'onere residuo del Governo italiano alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per assegni di pensione, in relazione alle variazioni verificatesi nel corso dell'anno.

I pagamenti dovuti dal Governo italiano, a norma degli articoli precedenti, saranno effettuati al 1° luglio di ogni anno sulla base della situazione accertata a norma del comma precedente. Tali pagamenti saranno effettuati con accreditamenti in lire a favore del Governo germanico nel conto "Trasferimenti Veri" intrattenuto [illegible] presso l'Istituto Nazionale per i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

sione il coniuge non separato legalmente, gli ascendenti e discendenti, i fratelli e le sorelle, che siano conviventi antecedentemente alla dichiarazione di opzione.

ART.I2- Se optanti dipendenti da pubbliche Amministrazioni occupano abitazioni concesse dall'Amministrazione e che sono indispensabili pel servizio della stessa essi dovranno sgombrarle entro il 3I marzo I940; nel caso, però, che tali abitazioni non siano indispensabili per il servizio, essi potranno rimanervi fino al 30 giugno I940. Restano invariate le altre condizioni di concessione degli alloggi.

ART.I3= L'avvenuta emigrazione sarà comunicata al Governo italiano, Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Tesoro in Roma, da parte del Ministero delle Finanze del Reich. Il Governo italiano trasmetterà poi al Ministero delle Finanze del Reich i dati relativi agli assegni di quiescenza spettanti alle persone emigrate.

Il Governo italiano darà al Governo germanico le occorrenti informazioni sugli impiegati in servizio e sui pensionati e consegnerà la documentazione relativa.

ART. I4- I rappresentanti dei Ministeri Finanze dei due Stati si riuniranno nel mese di gennaio di ogni anno per determinare l'onere residuo del Governo italiano alla data del 3I dicembre dell'anno precedente per assegni di pensione, in relazione alle variazioni verificatesi nel corso dell'anno.

I pagamenti dovuti dal Governo italiano, a norma degli articoli precedenti, saranno effettuati al I° luglio di ogni anno sulla base della situazione accertata a norma del comma precedente. Tali pagamenti saranno effettuati con accreditamenti in lire a favore del Governo germanico nel conto "Trasferimenti Veri" intrattenuto dalla Deutsche Verrechnungskasse presso l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, senza aggiunte da parte del Governo italiano per la differenza di cambio di cui all'art.I2 dell'Accordo italo-germanico, 2I ottobre I939 in relazione all'art.3, lettera g) dell'Accordo stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

La presente Convenzione entrerà in vigore il I° gennaio 1940. Essa fa parte dell'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania.

Fatto in Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 22 dicembre 1939.

per il Governo Italiano — per il Governo germanico

GIANNINI — CLODIUS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

47)

DEUTSCH-ITALIENISCHE KOMMISSION
DIE DEUTSCHE DELEGATION
Ministerialrat HANS VOGELS
Reichsfinanzministerium

Rom, den 22.Dezember 1939

Sehr geehrter Herr Antonucci,

Bei den heute in Rom zu Ende geführten Deutsch-Italienische Verhandlungen über die Verteilung der Versorgungslaten zu Gunsten der Volksdeutschen und deutschen Reichsangehörigen, die nach Deutschland abwandern, sin die Ansprüche der abwandernden volksdeutschen Notare auf Altersversorgung gegenüber ihren Versicherungsinstituten unberücksichtigt geblieben. Da diese Notare auch nicht von dem Deutsch-Italienischen Ankommen zur Regelung der Versicherungbeziehungen vom 21. Oktober 1939 erfasst worden sind, bedarf es einer auf die Notare bezüglichen zusätzlichen Vereinbarung zum heute paraphierten Pensionsabkommen. Ich bitte Sie, mir zu bestätigen, dass die Italienische Regierung bereit ist, sich mit der Deutschen Regierung baldmöglichst auf schriftlichem Wege hierüber zu einigen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Antonucci, die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung.

gez. H.VOGELS

Comm. Alceste Antonucci
Koniglich Italieniches Finanzministerium

ROM

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

COMMISSIONE ITALO TEDESCA
Delegazione Italiana

Comm.Dott.Alceste ANTONUCCI
Capo Divisione del Ministero delle Finanze

Roma, 22 dicembre 1939

Pregiatissimo signor Vogels,

Ricevo la Vostra lettera, in data odierna, così concepita:

"Bei den heute in Rom zu Ende geführten Deutsch-Italienischen Verhandlungen über die Verteilung der Versorgungslasten zu Gunsten der Volksdeutschen und deutschen Reichsangehörigen, die nach Deutschland abwandern, sin die Ansprüche der abwandernden volksdeutschen Notare auf Alterversorgung gegenüber ihren Versicherungsinstituten unberücksichigt geblieben. Da diese Notare auch nich von dem Deutsch-Italienischen Abkommen zur Regelung der Versicherungsbeziehungen vom 21 Oktober 1939 erfasst worden sind, bedarf es einer auf die Notare bezüglichen zusätzlichen Vereinberung zum heute paraphierten Pensionsabkommen. Ich bitte Sie, mir zu bestätigen, dass die Italienische Regierung bereit ist, sich mit der Deutschen hierüber zu einigen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Antonucci, die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung."

Nell'accusare ricevuta della lettera sopra riportata, mi dichiaro d'accordo sul contenuto della medesima.

Vogliate gradire, pregiatissimo signor Vogels, gli atti della mia più alta considerazione.

F.to A. ANTONUCCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Comm.Dott.Alceste ANTONUCCI
Capo Divisione del Ministero delle Finanze

Roma, 22 dicembre 1939

Pregiatissimo signor Vogels,

Ricevo la Vostra lettera, in data odierna, così concepita:

"Bei den heute in Rom zu Ende geführten Deutsch-Italienischen Verhandlungen über die Verteilung der Versorgungslasten zu Gunsten der Volksdeutschen und deutschen Reichsangehörigen, die nach Deutschland abwandern, sin die Ansprüche der abwandernden volkdeutschen Notare auf Alterversorgung gegenüber ihren Versicherungsinstituten unberücksichigt geblieben. Da diese Notare auch nich von dem Deutsch-Italienischen Abkommen zur Regelung der Versicherungsbeziehungen vom 21 Oktober 1939 erfasst worden sind, bedarf es einer auf die Notare bezüglichen zusätzlichen Vereinbarung zum heute paraphierten Pensionsabkommen. Ich bitte Sie, mir zu bestätigen, dass die Italienische Regierung bereit ist, sich mit der Deutschen hierüber zu einigen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Antonucci, die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung."

Nell'accusare ricevuta della lettera sopra riportata, mi dichiaro d'accordo sul contenuto della medesima.

Vogliate gradire, pregiatissimo signor Vogels, gli atti della mia più alta considerazione.

P.to A. ANTONUCCI

Ministerialrat HANS VOGELS
Reichsfinanzministerium

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

(9)

NORME

PER LA STIMA DEL PATRIMONIO DEGLI ALLOGENI E DEI CITTADINI GERMANICI CHE SI TRASFERISCONO DALL'ITALIA IN GERMANIA

TITOLO 1

Norme Generali

ART.1- E' soggetto alla stima l'intero patrimonio netto degli emigranti secondo la situazione al 23 giugno 1939, oltre n'eventuale normale incremento realizzato per ogni investimento, ai sensi dell'art.23 delle norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione di allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania, firmate a Roma il 21 ottobre 1939, e salvo eventuali minorazioni per vendite e perdite comunque verificatesi fino al momento della stima.

L'emigrante non dovrà sostenere svalutazioni che direttamente o indirettamente fossero conseguenza delle intese per l'emigrazione ed il rimpatrio concordate fra il Governo italiano ed il Governo germanico il 23 Giugno 1939.

ART.2= La stima deve essere fondata sulla premessa che per la determinazione dei valori patrimoniali deve essere preso a base il valore corrente dei beni alla data del 23 Giugno 1939 e precisamente quel prezzo che un eventuale acquirente avrebbe pagato in comune commercio a quella data qualora avesse continuato l'esercizio dell'azienda.

ART.3- I criteri di stima accolti nelle presenti norme, sono impegnativi per le sottocommissioni.

ART.4- La Commissione principale per la stima stabilirà le modalità per il procedimento di stima, e per la definitiva esecuzione del trapasso dei beni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

GERMANICI CHE SI TRASFERISCONO DALL'ITALIA IN GERMANIA

TITOLO 1

Norme Generali

ART.1- E' soggetto alla stima l'intero patrimonio netto degli emigranti secondo la situazione al 23 giugno 1939, oltre n'eventuale normale incremento realizzato per ogni investimento, ai sensi dell'art.23 delle norme per il rimpatrio dei cittadini germanici e per l'emigrazione di allogeni tedeschi dall'Alto Adige in Germania, firmate a Roma il 21 ottobre 1939, e salvo eventuali minorazioni per vendite e perdite comunque verificatesi fino al momento della stima.

L'emigrante non dovrà sostenere svalutazioni che direttamente o indirettamente fossero conseguenza delle intese per l'emigrazione ed il rimpatrio concordate fra il Governo italiano ed il Governo germanico il 23 giugno 1939.

ART.2= La stima deve essere fondata sulla premessa che per la determinazione dei valori patrimoniali deve essere preso a base il valore corrente dei beni alla data del 23 giugno 1939 e precisamente quel prezzo che un eventuale acquirente avrebbe pagato in comune commercio a quella data qualora avesse continuato l'esercizio dell'azienda.

ART.3- I criteri di stima accolti nelle presenti norme, sono impegnativi per le sottocommissioni.

ART.4- La Commissione principale per la stima stabilirà le modalità per il procedimento di stima, e per la definitiva esecuzione del trapasso dei beni.

ART.5- Le consegne dovranno possibilmente avvenire nel periodo di riposo dei relativi esercizi.

ART.6- Dalla stima sono esclusi i debiti ed i crediti.

ART.7- Nel caso di aziende di qualsiasi natura e specie, le varie parte che concorrono a costituirle a entità patri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nazione qualora l'unione sia necessaria e le singole parti di azienda non possano essere esercitate separatamente.

ART. 8- Nel caso di più aziende appartenenti alla stessa persona ciascuna di esse si stima come entità autonoma, in quanto ne abbia le caratteristiche.

ART.9-Per i casi non espressamente previsti dalle presenti norme si avrà riguardo alle disposizioni di esse che regolano casi simili o materie analoghe.

Nella impossibilità di ricorrere a tali criteri di analogia, decide la commissione principale per la stima, come è previsto dall'Accordo del 31 ottobre 1939.

ART.TITOLO IO. I beni da stimarsi vengono raggruppati nelle seguenti categorie:

A)- proprietà urbana (fabbricati ed aree fabbricabili)

B)- proprietà rustica;

C)- aziende commerciali, negozi, piccole industrie, artigianato;

D)- consorzi e cooperative.

E)- industrie, imprese di trasporto e spedizione;

F)- alberghi, pensioni, case di cura;

G)- esercizi professionali liberi.

TITOLO II

Norme particolari

A. Proprietà urbana
(fabbricati aree fabbricabili)

ART.11-I beni compresi nella presente categoria vengono classificati come segue:

I°- case di affitto o affittabili, con abitazioni e negozi;

2°- fabbricati non destinabili ad ordinarie speculazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 8- Nel caso di più aziende appartenenti [illegible] ciascuna di esse si stima come entità autonoma, in quanto ne abbia le caratteristiche.

ART.9-Per i casi non espressamente previsti dalle presenti norme si avrà riguardo alle disposizioni di esse che regolano casi simili e materie analoghe.

Nella impossibilità di ricorrere a tali criteri di analogia, decide la commissione principale per la stima, come è previsto dall'Accordo del 31 ottobre 1919.

ARTICOLO 10. I beni da stimarsi vengono raggruppati nelle seguenti categorie:

A)- proprietà urbana (fabbricati ed aree fabbricabili)

B)- proprietà rustica;

C)- aziende commerciali, negozi, piccole industrie, artigianato;

D)- consorzi e cooperative.

E)- industrie, imprese di trasporte e spedizione;

F)- alberghi, pensioni, case di cura;

G)- esercizi professionali liberi.

TITOLO II

Norme particolari

A. Proprietà urbana
(Fabbricati ed aree fabbricabili)

ART.11-I beni compresi nella presente categoria vengono classificati come segue:

1°- case di affitto o affittabili, con abitazioni e negozi;

2°- fabbricati non destinabili ad ordinarie abitazioni (castelli e simili);

3°- aree fabbricabili.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Case di affitto o affittabili con abitazioni e negozi.

ART. I2-Il valore di stima di un fabbricato affittato o affittabile per abitazioni e negozi di stima facendo la media fra il valore di costruzione ed il valore in base al reddito.

ART.I3- Il valore di costruzione di un fabbricato risulta dalla somma del valore del suolo e del valore di fabbricazione.

Il valore del suolo si determina tenendo conto della sua ubicazione e conformazione e si ragguaglia alla sua estensione in metri quadrati.

Il valore di fabbricazione si determina mediante aliquota sintetica applicata alla cubatura dell'edificio, misurata vuoto per pieno, dal piano di pavimento delle cantine al livello di copertura delle soffitte utilizzabili, ovvero alla superficie coperta dallo stesso, misurata fra il vivo dei muri di ambito.

Nel determinare il valore di fabbricazione si tiene conto di tutte le circostanze intrinseche ed estrinseche che concorrono ad aumentare o diminuire il valore di un fabbricato (ad esempio: tipo della costruzione, ricchezza di accessori, grado di finimento, stato di conservazione, ecc.).

ART. I4 - Il valore in base al reddito si determina prendendo a base del calcolo il canone d'affitto reale o presumibile in rapporto al tipo ed alla ubicazione del fabbricato, detraendone, per ridurlo al netto, le spese che la legge e la consuetudine pongono a carico del locatario e che invece sieno state per contratto assunte dal proprietario, più il 35% per tutte le spese e gli oneri gravanti sul reddito, e capitalizzando infine il valore residuo ad un tasso variabile del 3 I/2 al 5/I/2%.

Nel computo degli oneri si tiene conto dell'eventuale riscatto del prestito immobiliare, nonché della esenzione della imposta per i fabbricati di nuova costruzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tabile per abitazioni e negozi di stima facendo la media fra il valore di costruzione ed il valore in base al reddito.

ART.I3- Il valore di costruzione di un fabbricato risulta dalla somma del valore del suolo e del valore di fabbricazione.

Il valore del suolo si determina tenendo conto della sua ubicazione e conformazione e si ragguaglia alla sua estensione in metri quadrati.

Il valore di fabbricazione si determina mediante aliquota sintetica applicata alla cubatura dell'edificio, misurata vuoto per pieno, dal piano di pavimento delle cantine al livello di copertura delle soffitte utilizzabili, ovvero alla superficie coperta dallo stesso, misurata fra il vivo dei muri di ambito.

Nel determinare il valore di fabbricazione si tiene conto di tutte le circostanze intrinseche ed estrinseche che concorrono ad aumentare o diminuire il valore di un fabbricato (ad esempio: tipo della costruzione, ricchezza di accessori, grado di finimento, stato di conservazione, ecc.).

ART. I4 - Il valore in base al reddito si determina prendendo a base del calcolo il canone d'affitto reale o presumibile in rapporto al tipo ed alla ubicazione del fabbricato, detraendone, per ridurlo al netto, le spese che la legge e la consuetudine pongono a carico del locatario e che invece sieno state per contratto assunte dal proprietario, più il 35% per tutte le spese e gli oneri gravanti sul reddito, e capitalizzando infine il valore residuo ad un tasso variabile del 3 I/2 al 5/I/2%.

Nel computo degli oneri si tiene conto dell'eventuale riscatto del prestito immobiliare, nonché della esenzione della imposta per i fabbricati di nuova costruzione.

<u>Fabbricati non destinabili ad ordinarie abitazioni</u>

(castelli e simili)

ART.I5 - Per i fabbricati con caratteristiche eccezionali, non desti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nabili ad ordinarie abitazioni, la stima viene fatta con metodo sintetico tenendo in debito conto per la determinazione del valore venale il loro valore di costruzione, lo stato di conservazione, l'ubicazione l'abitabilità ed altre possibilità di utilizzazione, il valore artistico o storico e la commerciabilità.

Giardini e fossati annessi a tali edifici vanno considerati in linea di massima come aree fabbricabili.

Prati e parchi vanno considerati come aree fabbricabili solo se abbiano la suscettibilità di essere utilizzati come tali e per la sola parte per la quale tale suscettibilità sia riconosciut

Aree fabbricabili

ART.16= Sono considerate aree fabbricabili le aree libere atte ad essere sfruttate per costruzione e situate in zone destinate a costruzione.

ART.17= Le aree fabbricabili si stimano a prezzo di mercato alla da 23 giugno 1939.

B. PROPRIETA' RUSTICA

ART.18= I beni compresi nella presente categoria vengono classificati come segue:

1°-proprietà immobiliare (terreni di qualunque destinazion produttiva);

2°- proprietà mobiliare (scorte vive e morte);

3°) quote di compartecipazione a proprietà comuni di superficie agrarie lavorabili, boschi, pascoli, aziende elettriche ed acquedotti in uso dell'agricoltura;

4°- servitù ed oneri reali;

5°- diritti di uso, in particolare diritti di pascolo, di legnatico e di stramatico;

6°- diritti di caccia e pesca;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tetico tenendo in debito conto per la [illegible]
nale il loro valore di costruzione, lo stato di conservazione, l'ubicazione l'abitabilità ed altre possibilità di utilizzazione, il valore artistico o storico e la commerciabilità.

Giardini e fossati annessi a tali edifici vanno considerati in linea di massima come aree fabbricabili.

Prati e parchi vanno considerati come aree fabbricabili solo se abbiano la suscettibilità di essere utilizzati come tali e per la sola parte per la quale tale suscettibilità sia riconosciu

Aree fabbricabili

ART.16= Sono considerate aree fabbricabili le aree libere atte ad essere sfruttate per costruzione e situate in zone destinate a costruzione.

ART.17= Le aree fabbricabili si stimano a prezzo di mercato alla data 23 giugno 1939.

B. PROPRIETA' RUSTICA

ART.18= I beni compresi nella presente categoria vengono classificati come segue:

1°-proprietà immobiliare (terreni di qualunque destinazione produttiva);

2°- proprietà mobiliare (scorte vive e morte);

3°) quote di compartecipazione a proprietà comuni di superficie agraria lavorabili, boschi, pascoli, aziende elettriche ed acquedotti in uso dell'agricoltura;

4°- servitù ed oneri reali;

5°- diritti di uso, in particolare diritti di pascolo, di legnatico e di stramatico;

6°- diritti di caccia e pesca;

7°- enfiteusi e locazioni.

Art.19- La consegna degli immobili deve avvenire preferibilmente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nabili ad ordinarie abitazioni, la stima viene fatta con metodo sintetico tenendo in debito conto per la determinazione del valore venale il loro valore di costruzione, lo stato di conservazione, l'ubicazione l'abitabilità ed altre possibilità di utilizzazione, il valore artistico o storico e la commerciabilità.

Giardini e fossati annessi a tali edifici vanno considerati in linea di massima come aree fabbricabili.

Prati e parchi vanno considerati come aree fabbricabili solo se abbiano la suscettibilità di essere utilizzati come tali e per la sola parte per la quale tale suscettibilità sia riconosciu

Aree fabbricabili

ART.16- Sono considerate aree fabbricabili le aree libere atte ad essere fruttate per costruzione e situate in zone destinate a costruzione.

ART.17- Le aree fabbricabili si stimano a prezzo di mercato alla data 23 giugno 1939.

B. PROPRIETA' MOBILIARE

ART.18- I beni compresi nella presente categoria vengono classificati come segue:

1°-proprietà immobiliare (terreni di qualunque destinazione produttiva);

2°- proprietà mobiliare (scorte vive e morte);

3°) quote di compartecipazione a proprietà comuni di superficie agrarie lavorabili, boschi, pascoli, estese elettriche ed acquedotti in uso dell'agricoltura;

4°- servitù ed oneri reali;

5°- diritti di uso, in particolare diritti di pascolo, di legnatico e di stramatico;

6°- diritti di caccia e pesca;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tetico tenendo in debito conto per la determinazione del valore venale il loro valore di costruzione, lo stato di conservazione, l'ubicazione l'abitabilità ed altre possibilità di utilizzazione, il valore artistico o storico e la commerciabilità.

Giardini e fossati annessi a tali edifici vanno considerati in linea di massima come aree fabbricabili.

Prati e parchi vanno considerati come aree fabbricabili solo se abbiano la suscettibilità di essere utilizzati come tali e per la sola parte per la quale tale suscettibilità sia riconosciu

Aree fabbricabili

ART.16= Sono considerate aree fabbricabili le aree libere atte ad essere sfruttate per costruzione e situate in zone destinate a costruzione.

ART.17= Le aree fabbricabili si stimano a prezzo di mercato alla da 23 giugno 1939.

B. PROPRIETA' RUSTICA

ART.18- I beni compresi nella presente categoria vengono classificati come segue:

1°-proprietà immobiliare (terreni di qualunque destinazio produttiva);

2°- proprietà mobiliare (scorte vive e morte);

3°) quote di compartecipazione a proprietà comuni di superficie agrarie lavorabili, boschi, pascoli, aziende elettriche ed acquedotti in uso dell'agricoltura;

4°- servitù ed oneri reali;

5°- diritti di uso, in particolare diritti di pascolo, di legnatico e di stramatico;

6°- diritti di caccia e pesca;

7°- enfiteusi e locazioni.

Art.19- La consegna degli immobili deve avvenire preferibilmente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

nel periodo di riposo (gennaio, febbraio o marzo). Il cedente deve provvedere fino al giorno della consegna alle pratiche colturali necessarie per la continuità del reddito.

Per queste prestazioni e per le relative spese, qualora la consegna avvenga prima del raccolto, gli compete un equo compenso che tenga anche conto dello stato di maturazione dei prodotti.

Proprietà immobiliare (Terreni di qualunque destinazione produttiva)

ART.20- La stima della proprietà immobiliare rustica si effettua con metodo sintetico, diretto o comparativo, tenendo conto di tutti gli elementi che, direttamente o indirettamente, concorrono ad aumentare o diminuire il valore dei fondi (ubicazione, altimetria, conformazione, natura del terreno, esposizione, facilità di lavorazione, estensione, vie di comunicazione, vicinanza a centri di consumo, attività del mercato, pericoli di inondazioni e frane, oneri reali, usi civici, obblighi consortili, ecc.).

ART. 21- Qualora il metodo sintetico diretto non risulti applicabile e non vi siano termini di comparazione in numero sufficiente per costituire un dato di mercato vero e proprio, la stima si effettua con metodo analitico, tenendo conto di tutte le circostanze che influiscono sul reddito dei fondi, come dalla elencazione fatta nell'art.20.

In tal caso la quantità annua media ordinaria dei prodotti si determina sulla base di un periodo di anni sufficiente per tener conto delle vicende ordinarie della produzione e viene valutata, come le spese, in base alla media dei prezzi correnti nel biennio 1937-38; la mano d'opera viene calcolata sulla base dei contratti collettivi di lavoro, tenuto conto degli usi locali.

La capitalizzazione del reddito fondiario viene fatta ad un tasso variabile:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

rie per la continuità del reddito.

Per queste prestazioni e per le relative spese, qualora la consegna avvenga prima del raccolto, gli compete un equo compenso che tenga anche conto dello stato di maturazione dei prodotti.

Proprietà immobiliare (terreni di qualunque destinazione produttiva)

ART.20- La stima della proprietà immobiliare rustica si effettua con metodo sintetico, diretto o comparativo, tenendo conto di tutti gli elementi che, direttamente o indirettamente, concorrono ad aumentare o diminuire il valore dei fondi (ubicazione, altimetria, conformazione, natura del terreno, esposizione, facilità di lavorazione, estensione, vie di comunicazione, vicinanza a centri di consumo, attività del mercato, pericoli di inondazioni e frane, oneri reali, usi civici, obblighi consortili, ecc.).

ART. 21- Qualora il metodo sintetico diretto non risulti applicabile e non vi siano terreni di comparazione in numero sufficiente per costituire un dato di mercato vero e proprio, la stima si effettua con metodo analitico, tenendo conto di tutte le circostanze che influiscono sul reddito dei fondi, come dalla elencazione fatta nell'art.20.

In tal caso la quantità annua media ordinaria dei prodotti si determina sulla base di un periodo di anni sufficiente per tener conto delle vicende ordinarie della produzione e viene valutata, come le spese, in base alla media dei prezzi correnti nel biennio 1937-38; la mano d'opera viene calcolata sulla base dei contratti collettivi di lavoro, tenuto conto degli usi locali.

La capitalizzazione del reddito fondiario viene fatta ad un tasso variabile:

-per le colture frutticole, orticole e viticole dal 5% al 7%;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

- per le altre colture dal 3½% al 5½%, scendendo nei casi spe ciali di piccole proprietà, fino ad un minimo del 3%, e, per i "casi di alta montagna", fino ad un minimo del 2½%.

ART.22- Per i boschi, quando non si riconosca applicabile con si curezza di risultati il metodo sintetico, si determinano i valor del suolo e del soprassuolo tenendo conto dei prodotti intercala e accessori e dei vincoli forestali.

Dalla somma dei due valori si detrae il valore capitale delle spese annue generali (direzione, amministrazione, guardian imposte, ecc.).

ART.23= Fabbricati ed altre costruzioni (casaforte, mulini, azien commerciali ed artigiane, impianti per l'utilizzazione delle fo magazzini, acquedotti, cabine elettriche, cave, miniere, ecc. si stimano separatamente dal fondo. Qualore si adotti però il me todo di stima analitico ed i fabbricati rurali, la casaforte, i mu lini e gli impianti diversi esistenti sul fondo siano adibiti esc sivamente al suo servizio concorrendo essi alla formazione del re dito, vanno stimati non separatamente ma congiuntamente con il fo stesso.

ART.24= Quando si adotti il sistema sintetico, diretto o comparat vo, la stima dei fondi deve essere fatta tenendo conto delle vari qualità di coltura e del diverso grado di fertilità del terreno.

ART.25= Terreni appoderati ad aziende agricole (casaforte, tratto- rie, osterie, impianti per la utilizzazione della frutta, distil- lerie di olio di pino ecc.), e gli edifici; il cui significato dal punto di vista agricolo appaia secondario, devono essere sti- mati da tecnici specializzati.

Proprietà mobiliare (scorte vive e morte)

ART. 26- Le scorte vive e morte sono da stimarsi in base ai prezz in vigore alla data della stima ed alla consistenza ed allo stato di conservazione accertati alla stessa data.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

...[illegible] fertile, fino ad un minimo del 2%.

ART.22= Per i boschi, quando non si riconosca applicabile con sicurezza di risultati il metodo sintetico, si determinano i valori del suolo e del soprassuolo tenendo conto dei prodotti intercalari e accessori e dei vincoli forestali.

Della somma dei due valori si detrae il valore capitale delle spese annue generali (direzione, amministrazione, guardiania imposte, ecc.).

ART.23= Fabbricati ed altre costruzioni (segherie, molini, aziende commerciali ed artigiane, impianti per l'utilizzazione delle frutta magazzini, acquedotti, aziende elettriche, cave, miniere, ecc. si stimano separatamente dai fondi. Qualora si adotti però il metodo di stima analitico ed i fabbricati rurali, le segherie, i molini e gli impianti diversi esistenti sul fondo siano adibiti esclusivamente al suo servizio concorrendo essi alla formazione del reddito, vanno stimati non separatamente ma congiuntamente con il fondo stesso.

ART.24= Quando si adotti il sistema sintetico, diretto o comparativo, la stima dei fondi deve essere fatta tenendo conto delle varie qualità di coltura e del diverso grado di fertilità del terreno.

ART.25= Baracche appoderati ad aziende agricole (casherie, trattorie, cantine, impianti per la utilizzazione delle frutta, distillerie di olio di pino ecc.), e gli edifici; il cui significato dal punto di vista agricolo appaia secondario, devono essere stimati da tecnici specializzati.

Proprietà mobiliare (scorte vive e morte)

ART. 26= Le scorte vive e morte sono da stimarsi in base ai prezzi in vigore alla data della stima ed alla consistenza ed allo stato di conservazione accertati alla stessa data.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Quote di compartecipazione
a proprietà comuni

ART.27- Le quote di compartecipazione a proprietà comuni e ad altri diritti reali si valutano con gli stessi criteri indicati per la stima delle proprietà stesse.

Servitù ed oneri reali

ART.28- Le servitù attive e passive si stimano caso per caso; gli oneri si stimano in base alla prestazione corrisposta, congruamente capitalizzata. L'importo della stima va portato rispettivamente in aumento o diminuzione del valore della proprietà dominante e servente.

Diritti di uso, in particolare diritti di pascolo, di legnatico e di stramatico.

ART. 29-I diritti di pascolo, pertinenti a determinate proprietà fondiarie, si stimano in base al numero, alla specie e alla qualità dei capi di bestiame che, entro i limiti del diritto, si mandano effettivamente a pascolare sul fondo servente.

I diritti di legnatico e di stramatico, pertinenti a determinate proprietà fondiarie, si stimano con riferimento all'esercizio effettivo nell'ultimo cinquennio.

Del valore di stima dei diritti suddetti si tiene adeguato conto, rispettivamente in più o in meno, nella valutazione della proprietà dominante e servente.

Diritti di caccia e di pesca

ART. 30- Il valore dei diritti di caccia si determina capitalizzando il canone annuale usuale al tasso del 5%.

ART.31- Il valore dei diritti di pesca viene determinato come media fra il valore di suscettività del corso o specchio d'acque ed il valore in base all'utile netto effettivo dello sfruttamento, da ottener-

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

ART.27- Le quote di compartecipazione a [illegible]
diritti reali si valutano con gli stessi criteri indicati per la stima delle proprietà stesse.

Servitù ed oneri reali

ART.28- Le servitù attive e passive si stimano caso per caso; gli oneri si stimano in base alla prestazione corrisposta, congruamente capitalizzata. L'importo della stima va portato rispettivamente in aumento o diminuzione del valore della proprietà dominante e servente.

Diritti di uso, in particolare diritti di pascolo, di legnatico e di stramatico.

ART. 29-I diritti di pascolo, pertinenti a determinate proprietà fondiarie, si stimano in base al numero, alla specie e alla qualità dei capi di bestiame che, entro i limiti del diritto, si mandano effettivamente a pascolare sul fondo servente.

I diritti di legnatico e di stramatico, pertinenti a determinate proprietà fondiarie, si stimano con riferimento all'esercizio effettivo nell'ultimo cinquantennio.

Del valore di stima dei diritti suddetti si tiene adeguato conto, rispettivamente in più o in meno, nella valutazione della proprietà dominante e servente.

Diritti di caccia e di pesca.

ART. 30- Il valore dei diritti di caccia si determina capitalizzando il canone annuale usuale al tasso del 5%.

ART.31- Il valore dei diritti di pesca viene determinato come media fra il valore di suscettività del corso o specchio d'acque ed il valore in base all'utile netto effettivo dello sfruttamento, da ottenersi il primo, mediante aliquota sintetica per chilometro di sponda proporzionata alle condizioni della concessione e che tenga conto delle limitazioni di essa, ed il secondo, capitalizzando l'utile netto effettivo ad un tasso non inferiore al 5%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Enfiteusi e locazioni

ART.32- Il valore del dominio utile e del dominio diretto nei contratti di enfiteusi, si stima secondo i normali criteri di valutazione stabiliti dalla tecnica estimativa, con riguardo alle disposizioni di legge che regolano i diritti medesimi.

Anche i miglioramenti fondiari, nel caso di anticipata risoluzione dei contratti di locazione, si stimano secondo i normali criteri di valutazione stabiliti dalla tecnica estimativa e dalle norme giuridiche in vigore.

SEZIONE III.

C. AZIENDE COMMERCIALI, NEGOZI - PICCOLE INDUSTRIE-ARTIGIANATO.

ART. 33- I beni compresi nella presente categoria vengono classificati come segue:

1)- negozi di abbigliamento e corredo (manifatture, confezioni, oggetti di moda, profumerie, biancheria, mercerie, cappelli, calze, orologerie, gioiellerie; ecc.);

2)- negozi di generi alimentari (articoli coloniali, generi alimentari fini, generi misti, farine, macellerie, ecc.)

3)- tutte le altre aziende commerciali in genere;

4)- piccole industrie e botteghe da artigiano;

5)- agenzie.

Negozi aziende commerciali in genere

ART.34- Per la determinazione del valore si devono separatamente stimare:

1°) le merci esistenti;

2°) l'arredamento (mobili, attrezzi, macchine);

3°) l'avviamento

Declassified E.O. 12355 Section 3.3/NND No. 785016

ART.32- Il valore del dominio utile e del dominio diretto nei contratti di enfiteusi, si stima secondo i normali criteri di valutazione stabiliti dalla tecnica estimativa, con riguardo alle disposizioni di legge che regolano i diritti medesimi.

Anche i miglioramenti fondiari, nel caso di anticipata risoluzione dei contratti di locazione, si stimano secondo i normali criteri di valutazione stabiliti dalla tecnica estimativa e dalle norme giuridiche in vigore.

SEZIONE III.

C. AZIENDE COMMERCIALI, NEGOZI - PICCOLE INDUSTRIE-ARTIGIANATO.

ART. 33- I beni compresi nella presente categoria vengono classificati come segue:

1)- negozi di abbigliamento e corredo (manifatture, confezioni, oggetti di moda, profumerie, biancheria, mercerie, cappelli, calze, orologerie, gioiellerie; ecc.);

2)- negozi di generi alimentari (articoli coloniali, generi alimentari fini, generi misti, farine, macellerie, ecc.)

3)- tutte le altre aziende commerciali in genere;

4)- piccole industrie e botteghe da artigiano;

5)- agenzie.

Negozi aziende commerciali in genere

ART.34- Per la determinazione del valore si devono separatamente stimare:

I°) le merci esistenti;

2°) l'arredamento (mobili, attrezzi, macchine);

3°) l'avviamento

4°) eventuali segreti di fabbrica, diritti di autore, brevetti.

ART.35- Le merci si valutano in base ai prezzi di fattura franco magazzino. Non si applica il prezzo di fattura, ma un prezzo di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fattura o di stima viene ridotto dell'1,5%.

ART. 36- L'arredamento (mobili, attrezzi, macchine) si stima con l'intervento di periti idonei secondo il suo valore attuale.

ART.37- Il valore dell'avviamento viene determinato in misura non superiore a 4 volte il reddito medio annuo netto dell'azienda accertato ed iscritto a ruolo agli effetti della imposta di R.M. nell'ultimo triennio anteriore al 30 giugno 1939.

Per i piccoli commercianti, intendendosi per tali quelli per i quali il reddito medio annuo netto di cui sopra risulti non superiore a L.5000, il valore dell'avviamento viene determinato in misura non superiore a 5 volte il reddito stesso.

ART.38- Brevetti, segreti di fabbrica, diritti di autore non vengono stimati se formano parte integrante dell'azienda. Vengono rilevati con valore separato se non facciano parte integrante dell'azienda ed il relativo giudizio viene assegnato a periti esperti dei relativi rami di commercio.

ART. 39- Per i commercianti di frutta al minuto il valore dell'avviamento viene fissato in base all'imponibile annuale medio accertato ed iscritto a ruolo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio di cui sopra, moltiplicato per un coefficiente non superiore a 5.

Per i commercianti di frutta all'ingrosso il valore dell'azienda si determina con le norme delle aziende commerciali in genere di cui ai precedenti articoli.

Se i commercianti di frutta sieno contemporaneamente proprietari di frutteti si procede a separata stima per i frutteti con le norme indicate alla sezione proprietà rustica e per l'azienda commerciale con le norme relative alle aziende commerciali in gebere di cui ai precedenti articoli.

ART.40= Per i commercianti di vino all'ingrosso la stima dell'arre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

l'intervento di periti idonei secondo il suo valore attuale.
ART.37- Il valore dell'avviamento viene determinato in misura non superiore a 4 volte il reddito medio annuo netto dell'azienda accertato ed iscritto a ruolo agli effetti della imposta di R.M. nell'ultimo triennio anteriore al 30 giugno 1939.

Per i piccoli commercianti, intendendosi per tali quelli per i quali il reddito medio annuo netto di cui sopra risulti non superiore a L.5000, il valore dell'avviamento viene determinato in misura non superiore a 5 volte il reddito stesso.
ART.38- Brevetti, segreti di fabbrica, diritti di autore non vengono stimati se formano parte integrante dell'azienda. Vengono rilevati con valore separato se non facciano parte integrante dell'azienda ed il relativo giudizio viene assegnato a periti esperti dei relativi rami di commercio.
ART. 39- Per i commercianti di frutta al minuto il valore dell'avviamento viene fissato in base all'imponibile annuale medio accertato ed iscritto a ruolo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio di cui sopra, moltiplicato per un coefficiente non superiore a 5.

Per i commercianti di frutta all'ingrosso il valore dell'azienda si determina con le norme delle aziende commerciali in genere di cui ai precedenti articoli.

Se i commercianti di frutta siano contemporaneamente proprietari di frutteri si procede a separata stima per i frutteti con le norme indicate alla sezione proprietà rustica e per l'azienda commerciale con le norme relative alle aziende commerciali in gebere di cui ai precedenti articoli.
ART.40= Per i commercianti di vino all'ingrosso la stima dell'arredamento e del deposito si effettua come per tutte le altre aziende commerciali.

Per la determinazione del valore d'avviamento si deve tenere particolare conto, oltrechè dell'anzianità e rinomanza del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la ditta, anche della efficienza degli impianti di cantina stessa.

Si prende a base per tale determinazione il volume della vendita annuale media delle ultime tre annate vinicole 1936-37, 1937-38, 1938-39 ed il valore d'avviamento viene stabilito in misura variabile fra il 25% ed il 10% della vendita stessa.

Piccole industrie e botteghe da artigiano

ART.41- Per la piccola industria e le botteghe da artigiano la stima delle merci si fa in base al costo di produzione del giorno. L'emigrante deve presentare un inventario degli oggetti di arredamento e delle merci da stimarsi, inventario che dovrà poi tenere aggiornato sino al momento della consegna e che formerà base della somma da liquidarsi.

Per il calcolo del valore di avviamento si tiene conto dell'anzianità dell'esercizio, e, preso a base l'imponibile annuale medio accertato ed iscritto a ruolo nell'ultimo triennio anteriore al 30 giugno 1939 ai fini dell'imposta di R.M. lo si moltiplica per un coefficiente di 5 per le aziende esistenti da 5 anni o meno, di 6 per quelle esistenti da più di 5 anni e da meno di 15 e di 7 per quelle esistenti da più di 15 anni.

Si considerano piccole industrie quelle per le quali il reddito medio di cui sopra risulti non superiore a L. 10.000.

Agenzie

ART.42- La stima delle agenzie di ogni genere è da farsi colle norme indicate per le aziende commerciali in genere.

Anche per esse il valore dell'avviamento si stabilisce prendendo a base del calcolo l'imponibile medio annuo accertato e iscritto a ruolo ai fini dell'imposta di R.M. nell'ultimo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

la ditta, anche dalla efficienza degli impianti di cantina stessa.

Si prende a base per tale determinazione il volume della vendita annuale media delle ultime tre annate viticole 1936-37, 1937-38, 1938-39 ed il valore d'avviamento viene stabilito in misura variabile fra il 25% ed il 30% della vendita stessa.

Piccole industrie e botteghe da artigiano

ART.41- Per la piccola industria e la bottegha da artigiano la stima delle merci si fa in base al costo di produzione del giorno. L'esercente deve presentare un inventario degli oggetti di arredamento e delle merci da stimarsi, inventario che dovrà poi tenere aggiornato sino al momento della consegna e che formerà base della somma da liquidarsi.

Per il calcolo del valore di avviamento si tiene conto dell'anzianità dell'esercizio, e, preso a base l'imponibile annuale medio accertato ed iscritto a ruolo nell'ultimo triennio anteriore al 30 giugno 1939 ai fini dell'imposta di R.M. lo si moltiplica per un coefficiente di 3 per le aziende esistenti da 5 anni o meno, di 6 per quelle esistenti da più di 5 anni e da meno di 15 e di 7 per quelle esistenti da più di 15 anni.

Si considerano piccole industrie quelle per le quali il reddito medio di cui sopra risulti non superiore a L.10.000.

ARTIERI

ART.42- La stima delle agenzie di ogni genere è da farsi colle norme indicate per le aziende commerciali in genere.

Anche per esse il valore dell'avviamento si stabilisce prendendo a base del calcolo l'imponibile medio annuo accertato e iscritto a ruolo ai fini dell'imposta di R.M. nell'ultimo triennio anteriore al 30 giugno 1939 e moltiplicando per un coefficiente non superiore a 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ART. 43- In caso di anticipata risoluzione di contratti di conduzione od affittanza di lunga durata valgono anche per queste categorie le norme indicate per casi simili per la categoria della proprietà rustica.

ART.44- Nella stima relativa alle aziende commerciali si prescinde da quanto possa avere attinenza a realizzazione di crediti o pagamento di debiti.

SEZIONE IV

D. CONSORZI E COOPERATIVE.

ART. 45- Se tutti i membri iscritti al 23 giugno 1939 in una cassa rurale od in un consorzio o cooperativa o azienda sociale emigrano si procede alla stima dell'intero patrimonio sociale con i criteri, a seconda della diversa natura dei singoli cespiti, indicati nelle presenti norme per le varie categorie.

ART.46- Se emigra solo una parte dei detti soci il valore delle quote spettanti agli emigranti viene determinato sulla base di un bilancio di liquidazione compilato per uso interno al 23 giugno 1939, salvo i casi in cui risultasse evidente la necessità della messa in liquidazione a sensi di legge.

Le pretese dei consorziati scaturenti dai loro affari personali con l'azienda rimangono impregiudicate.

ART.47- I posti di vendita di proprietà dei consorzi sono da stimarsi come ordinari negozi ed il loro valore viene conteggiato separatamente nel patrimonio dei consorzi stessi.

ART. 48- Nella compilazione del bilancio di liquidazione delle casse rurali viene computata la garanzia statale per l'ammontare sussistente al I° luglio 1939.

E. INDUSTRIE, IMPRESE DI TRASPORTO E ASSICURAZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

zione od affittanza di lunga durata valgono anche per queste categorie le norme indicate per casi simili per la categoria della proprietà rustica.

ART.44- Nella stima relativa alle aziende commerciali si prescinde da quanto possa avere attinenza a realizzazione di crediti o pagamento di debiti.

SEZIONE IV

D. CONSORZI E COOPERATIVE.

ART. 45- Se tutti i membri iscritti al 23 giugno 1939 in una cassa rurale od in un consorzio o cooperativa o azienda sociale emigrano si procede alla stima dell'intero patrimonio sociale con i criteri, a seconda della diversa natura dei singoli cespiti, indicati nelle presenti norme per le varie categorie.

ART.46- Se emigra solo una parte dei detti soci il valore delle quote spettanti agli emigranti viene determinato sulla base di un bilancio di liquidazione compilato per uso interno al 23 giugno 1939, salvo i casi in cui risultasse evidente la necessità della messa in liquidazione a sensi di legge.

Le pretese dei consorziati scaturenti dai loro affari personali con l'azienda rimangono impregiudicate.

ART.47- I posti di vendita di proprietà dei consorzi sono da stimarsi come ordinari negozi ed il loro valore viene conteggiato separatamente nel patrimonio dei consorzi stessi.

ART. 48- Nella compilazione del bilancio di liquidazione delle casse rurali viene computata la garanzia statale per l'ammontare sussistente al 1° luglio 1939.

E. INDUSTRIE. IMPRESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE

Industrie

ART.49- Per le aziende rurali di ogni genere gli amministratori devono predisporre gli elementi necessari per la determinazione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

patrimonio dell'azienda, al che procedono i periti, previ gli opportuni accertamenti tecnici ed amministrativi, per i quali è fatto obbligo alle ditte di mettere a disposizione dei periti stessi tutti i libri e la contabilità delle aziende.

Per la determinazione del valore patrimoniale dell'azienda i periti procedono ad accertare:

a) il capitale fisso investito nell'azienda, calcolandolo al valore di costo a nuovo attuale;

b)- potenzialità produttiva e produttività di fatto dell'azienda e reddito lordo annuale;

c) costi e spese di produzione ivi comprese le spese generali e gli interessi sul capitale circolante;

d) quote di ammortamento e manutenzione dei fabbricati, macchinari ed impianti, adeguate alla entità, stato e presumibile durata dei medesimi;

e)- oneri gravanti per imposte e tasse;

f) utile netto dell'azienda quale differenza fra il reddito lordo di cui alla precedente lettera b) e le passività di cui alle lettere successive tenendo per base la media del biennio 1° luglio 1937-30 giugno 1939.

Accertato così l'utile netto, il perito determina quale parte di esso rappresenti la remunerazione dovuta al capitale fisso investito di cui alla lettera a), previa adeguata riduzione in rapporto al degrado dei fabbricati, macchinari ed impianti, sulla base di un saggio di interesse che tenga anche adeguatamente conto dei rischi insiti in quella particolare forma di attività industriale, saggio che non deve essere mai inferiore al 6% né superiore al 7%.

L'eventuale eccedenza di utile oltre tale remunera-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

opportuni accertamenti tecnici ed amministrativi, per i quali è fatto obbligo alle ditte di mettere a disposizione dei periti stessi tutti i libri e la contabilità delle aziende.

Per la determinazione del valore patrimoniale dell'azienda i periti procedono ad accertare:

a) il capitale fisso investito nell'azienda, calcolandolo al valore di costo a nuovo attuale;

b)- potenzialità produttiva e produttività di fatto dell'azienda e reddito lordo annuale;

c) costi e spese di produzione ivi comprese le spese generali e gli interessi sul capitale circolante;

d) quote di ammortamento e manutenzione dei fabbricati, macchinari ed impianti, adeguate alla entità, stato e presumibile durata dei medesimi;

d)- oneri gravanti per imposte e tasse;

f) utile netto dell'azienda quale differenza fra il reddito lordo di cui alla precedente lettera b) e le passività di cui alle lettere successive tenendo per base la media del biennio 1° luglio 1937-30 giugno 1939.

Accertato così l'utile netto, il perito determina quale parte di esso rappresenti la remunerazione dovuta al capitale fisso investito di cui alla lettera a), previa adeguata riduzione in rapporto al degrado dei fabbricati, macchinari ed impianti, sulla base di un saggio di interesse che tenga anche adeguatamente conto dei rischi insiti in quella particolare forma di attività industriale, saggio che non deve essere mai inferiore al 6% né superiore al 7%.

L'eventuale eccedenza di utile oltre tale remunerazione denuncia l'esistenza di avviamento e capitalizzata ad un tasso variabile con la natura dell'industria ed in ogni caso mai inferiore all'6%, serve alla determinazione del capitale di avviamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Pertanto il valore patrimoniale dell'azienda deve risultare dalla somma del capitale fisso aziendale, al netto del degrado di cui sopra, e dell'eventuale capitale corrispondente all'avviamento, calcolato con i criteri di cui al comma precedente. Le scorte e le merci esistenti sono valutate al prezzo di libero mercato apportando le normali svalutazioni.

Per i debiti e i crediti, si tiene conto, nel caso di società per azioni, dei saldi attivi e passivi, salvo convenzione in contrario.

ART.50- Per le aziende industriali in condizioni di dissesto, per quelle non tecnicamente organizzate e per quelle inattive che anche in tempi normali potrebbero proficuamente funzionare e per parti di aziende industriali tali da non costituire un organismo indipendente, la stima deve essere effettuata in base a criteri di liquidazione.

Imprese di trasporto e spedizione

ART. 51- Sotto la denominazione di imprese di trasporto e spedizione sono da comprendersi:

a) imprese che trattano spedizioni interne locali di merci e sono dotate in genere di tutta l'attrezzatura necessaria (vagoni e magazzini) per i traffici con l'estero;

b) imprese che trattano sole spedizioni interne e locali di merci con o senza attrezzature proprie;

c) semplici vettori che si occupano solo di trasporti locali di merci e che operano senza alcuna attrezzatura e senza uffici;

d) imprese che gestiscono linee di trasporto di persone con orario fisso;

e) imprese che esercitano noleggio di automobili senza conduttore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775016

degrado di cui sopra, e dell'eventuale capitale corrispondente all'avviamento, calcolato con i criteri di cui al comma precedente. Le scorte e le merci esistenti sono valutate al prezzo di libero mercato apportando le normali svalutazioni.

Per i debiti e i crediti, si tiene conto, nel caso di società per azioni, dei saldi attivi e passivi, salvo convenzione in contrario.

ART.59- Per le aziende industriali in condizioni di dissesto, per quelle non tecnicamente organizzate e per quelle inattive che anche in tempi normali potrebbero proficuamente funzionare e per parti di aziende industriali tali da non costituire un organismo indipendente, la stima deve essere effettuata in base a criteri di liquidazione.

Imprese di trasporto e spedizione

ART. 60- Sotto la denominazione di imprese di trasporto e spedizione sono da comprendersi:

a) imprese che trattano spedizioni internazionali di merci e sono dotate in genere di tutta l'attrezzatura necessaria (veicoli e magazzini) per i traffici con l'estero;

b) imprese che trattano anche spedizioni interne e locali di merci con o senza attrezzatura propria;

c) semplici vettori che si occupano solo di trasporti locali di merci e che operano senza alcuna attrezzatura e senza uffici;

d) imprese che gestiscono linee di trasporto di persone con orario fisso;

e) imprese che esercitano noleggio di automobili senza conduttore;

f) imprese che esercitano servizio o noleggio di rimessa;

g) imprese che hanno automobili in servizio di piazza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

h) imprese che esercitano noleggio di carrozze e cavalli;
i) imprese che gestiscono officine di riparazione per automobili.

ART. 52- Per le imprese di trasporto e spedizione la valutazione viene fatta con gli stessi criteri stabiliti per le aziende industriali e cioé si procede alla determinazione del valore patrimoniale in base agli elementi prediaposti dalle parti e controllati dai periti con opportuni accertamenti tecnici ed amministrativi, intesi ad accertare l'utile netto effettivo dell'azienda.

L'utile netto viene poi discriminato ecapitalizzato ad un tasso non inferiore al 6% né superiore al 7% per la parte da considerarsi ordinaria retribuzione del capitale investito e non inferiore all'8% per la parte da considerarsi plusreddito di avviamento, tenendo adeguatamente conto della entità dell'organizzazione, età della ditta, volume degli affari, eventuali organizzazioni speciali ecc.

ART.53- La semplice rappresentanza di fabbriche di automobili viene considerata come esercizio commerciale.

La semplice vendita di automobili usati e di accessori di automobili viene considerata come esercizio commerciale.

Le scorte e merci esistenti vengono valutate ai prezzi del libero mercato apportando le normali svalutazioni.

I depositi doganali e ferroviari vengono rilevati al loro valore effettivo in base ai documenti.

Nei riguardi di imprese che esercitano spedizioni internazionali si tiene conto solo del materiale esistente nel Regn

F) ALBERGHI = PENSIONI = CASE DI CURA

ART.54- Per gli alberghi, le pensioni e le case di cura il valor

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

mobili.

ART. 52- Per le imprese di trasporto e spedizione la valutazione viene fatta con gli stessi criteri stabiliti per le aziende industriali e cioé si procede alla determinazione del valore patrimoniale in base agli elementi prediposti dalle parti e controllati dai periti con opportuni accertamenti tecnici ed amministrativi, intesi ad accertare l'utile netto effettivo dell'azienda.

L'utile netto viene poi discriminato ecapitalizzato ad un tasso non inferiore al 6% né superiore al 7% per la parte da considerarsi ordinaria retribuzione del capitale investito e non inferiore all'8% per la parte da considerarsi plusreddito di avviamento, tenendo adeguatamente conto della entità dell'organizzazione, età della ditta, volume degli affari, eventuali organizzazioni speciali ecc.

ART.53- La semplice rappresentanza di fabbriche di automobili viene considerata come esercizio commerciale.

La semplice vendita di automobili usati e di accessori di automobili viene considerata come esercizio commerciale.

Le scorte e merci esistenti vengono valutate ai prezzi del libero mercato apportando le normali svalutazioni.

I depositi doganali e ferroviari vengono rilevati al loro valore effettivo in base ai documenti.

Nei riguardi di imprese che esercitano spedizioni internazionali si tiene conto solo del materiale esistente nel Regn

F) ALBERGHI = PENSIONI = CASE DI CURA

ART.54- Per gli alberghi, le pensioni e le case di cura il valor di liquidazione risulta dalla somma del capitale fisso investito e del valore di avviamento.

ART.55- Per la determinazione del capitale fisso investito si stimano separatamente:

a) i fabbricati con le norme indicate per la categoria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

fabbricati, per gli stabili non destinabili ad ordinarie abitazioni;

b) gli impianti tecnici di qualsiasi genere (ascensori impianti per forza e luce, impianti ed apparecchi sanitari, ecc.) in base al costo a nuovo attuale, apportando le necessarie svalutazioni per il logorio;

c) i mobili, arredi, biancheria, ecc. ugualmente in base al costo a nuovo attuale, apportando le necessarie svalutazioni per il logorio;

d)- viveri, bevande, provvigioni di riserva di ogni genere al prezzo del libero mercato al momento della stima, tenendo conto della loro commerciabilità.

Per gli impianti tecnici in genere, con particolare riguardo a quelli sanitari delle case di cura, e per gli arredi e mobili di valor artistico si ricorrerà ove del caso per la stima a persone particolarmente esperte.

ART. 56- Il valore di avviamento si determina moltiplicando per un coefficiente non superiore a 4 il reddito medio annuale iscritto a ruolo negli ultimi tre anni anteriori al 30 giugno 1939 ai fini dell'applicazione della imposta di R.M.

ART. 57- Se l'azienda non è in esercizio ed è rimasta inattiva durante l'ultima stagione turistica antecedente al 23 giugno 1939 viene stimata a prezzi di liquidazione.

ART. 58- Nel caso si constatino a mezzo dell'inventario sensibili deficienze qualitative e quantitative nell'arredamento dell'azienda rispetto alle esigenze della normale gestione, tenuto conto del tipo e categoria dell'esercizio, si apporta al valore come sopra determinato una congrua detrazione in rapporto a quanto occorre per eliminare tali deficienze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

b) gli impianti tecnici di qualsiasi genere (ascensori impianti per forza e luce, impianti ed apparecchi sanitari, ecc.) in base al costo a nuovo attuale, apportando le necessarie svalutazioni per il logorio;

c) i mobili, arredi, biancheria, ecc. ugualmente in base al costo a nuovo attuale, apportando le necessarie svalutazioni per il logorio;

d)- viveri, bevande, provvigioni di riserva di ogni genere al prezzo del libero mercato al momento della stima, tenendo conto della loro commerciabilità.

Per gli impianti tecnici in genere, con particolare riguardo a quelli sanitari delle case di cura, e per gli arredi e mobili di valor artistico si ricorrerà ove del caso per la stima a persone particolarmente esperte.

ART. 56- Il valore di avviamento si determina moltiplicando per un coefficiente non superiore a 4 il reddito medio annuale iscritto a ruolo negli ultimi tre anni anteriori al 30 giugno 1939 ai fini dell'applicazione della imposta di R.M.

ART. 57- Se l'azienda non è in esercizio ed è rimasta inattiva durante l'ultima stagione turistica antecedente al 23 giugno 1939 viene stimata a prezzi di liquidazione.

ART. 58- Nel caso si constatino a mezzo dell'inventario sensibili deficienze qualitative e quantitative nell'arredamento dell'azienda rispetto alle esigenze della normale gestione, tenuto conto del tipo e categoria dell'esercizio, si apporta al valore come sopra determinato una congrua detrazione in rapporto a quanto occorre per eliminare tali deficienze.

G. ESERCIZI LIBERE PROFESSIONI

Farmacie

ART. 59- Il valore patrimoniale delle farmacie, comprensivo di avviamento, attrezzi e scorte medicinali sufficienti per quattro mesi di esercizio, viene determinato prendendo a calcolo l'incas-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

so lordo viene determinato in base agli elementi acquisiti dagli uffici distrettuali delle imposte dirette ai fini dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Tale norma non si applica alle farmacie non commerciabili per le quali il valore viene determinato secondo le disposizioni dell'art. 110 del Testo unico delle leggi sanitarie.

Altri esercizi professionali liberi

ART. 60- Nella valutazione degli esercizi professionali liberi diversi da quelli delle farmacie si terrà conto del valore di realizzo dell'arredamento professionale (mobili, libri, strumenti, ecc.) che l'emigrante non ritenga di portar seco e che dovrà essere stimato nel suo valore attuale.

Potrà anche essere riconosciuto un valore di avviamento dell'ammontare fino a tre volte l'imponibile medio annuo accertato e inscritto a ruolo ai fini della imposta di ricchezza mobile nel triennio anteriore al 23 giugno 1939.

Fatto a Roma in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca il 31 gennaio 1940.

Il Delegato
del Governo italiano
GUARNERI

I l Delegato
del Governo Germanico
BENE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

63)

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO GOVERNATIVO ITALIANO

Roma, 31 gennaio 1940-

Signor Presidente,

Mi onoro comunicarVi che il Governo italiano ha approvato le "Norme per la stima del patrimonio degli allogeni e dei cittadini tedeschi che si trasferiscono dall'Italia in Germania" compilate dalla Commissione italo-germanica per la stima e firmate in data odierna dai delegati dei Governi italiano e germanico.

Gradite, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

GIANNINI

Al Presidente
del Comitato Governativo Germanico
Signor Ministro Carl CLODIUS

BERLINO

Declassified E.O. 12356 Sec. 3.3/NND No. 785016

DER VORSITZENDE DES DEUTSCHEN
REGIERUNGSAUSSCHUSSES

Rom, den 31. Januar 1940.

Herr Vorsitzender,

Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, dass die Deutsche Regierung die von der Deutsch-Italienischen Kommission für Wertsetzung ausgearbeiteten und am heutigen Tage von den Beauftragten der Deutschen Regierung und der Italienischen Regierung unterzeichneten " Grundsätze für die Wert festsetzung des Vermögens der aus Italien nach dem Deutchen Reich abwandernden Volksdeutschen und Deutschen Reichsangehörigen" genehmigt hat.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

CLODIUS

An den
Vorsitzenden des Italienischen Regierungsausschusses
S.E. Hern Botschafter Amedeo GIANNINI,

ROM

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T85016

REGIERUNGSAUSSCHUSSES

Rom, den 31. Januar 1940.

Herr Vorsitzender,

Ich beehre mich Ihnen mitzuteilen, dass die Deutsche Regierung die von der Deutsch-Italienischen Kommission für Wertsetzung ausgearbeiteten und am Heutigen Tage von den Beauftragten der Deutschen Regierung und der Italienischen Regierung unterzeichneten " Grundsätze für die Wert festsetzung des Vermögens der aus Italien nach dem Deutchen Reich abwandernden Volksdeutschen und Deutschen Reichsangehörigen" genehmigt hat.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

CLODIUS

An den
Vorsitzenden des Italienischen Regierungsausschusses
S.E. Hern Botschafter Amedeo GIANNINI,

ROM

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T85016

Confidenziale

ACCORDO ADDIZIONALE

ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE AGLI EFFETTI ECONOMICI DEL TRASFERIMENTO DI ALLOGENI E CITTADINI GERMANICI DALL'ITALIA IN GERMANIA FIRMATO IL 21 OTTOBRE 1939.

Allo scopo di fornire ai cittadini germanici ed agli allogeni tedeschi che si trasferiscono in base allAccordo relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato il 21 ottobre 1939, i mezzi di pagamento necessari a coprire le prime spese del loro soggiorno nel Reich, si conviene quanto appresso:

ART. 1- I cittadini germanici e gli allogeni tedeschi che si trasferiscono nel Reich, hanno facoltà di acquistare e portare con sé, senza bisogno di particolare autorizzazione, speciali assegni turistici in marchi del Reich, del taglio fisso di 50 marchi del Reich ciascuno, sino ad un importo massimo di 100 marchi del Reich, per persona.

ART. 2- Gli assegni, contrassegnati con l'indicazione "Alto Adige", potranno essere emessi da tutti gli Uffici, situati nei territori indicati nel sopracitato Accordo, delle banche ed istituti italiani autorizzati a sensi dell'art.2 dell'Accordo concernente il traffico turistico italiano verso la Germania, del 21 febbraio 1939. Essi verranno ceduti al cambio fisso di Lit. 4,50 per un marco del Reich più una commissione fissa di Lit. 4 per 50 marchi del Reich rispettivamente di Lit.5 per 100 marchi del Reich a favore degli istituti italiani emittenti. Una eventuale commissione per la cassa germanica pagatrice potrà essere prelevata all'atto del pagamento.

ART. 3-.I predetti assegni, che saranno rilasciati previa apposizione sul passaporto dell'acquirente dell'annotazione "Alto Adige" do-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE AGLI EFFETTI ECONOMICI DEL TRASFERIMENTO DI ALLOGENI E CITTADINI GERMANICI DALL'ITALIA IN GERMANIA FIRMATO IL 2I OTTOBRE I939.

Allo scopo di fornire ai cittadini germanici ed agli allogeni tedeschi che si trasferiscono in base allAccordo relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato il 2I ottobre I939, i mezzi di pagamento necessari a coprire le prime spese del loro soggiorno nel Reich, si conviene quanto appresso:

ART. I- I cittadini germanici e gli allogeni tedeschi che si trasferiscono nel Reich, hanno facoltà di acquistare e portare con sé, senza bisogno di particolare autorizzazione, speciali assegni turistici in marchi del Reich, del taglio fisso di 50 marchi del Reich ciascuno, sino ad un importo massimo di I00 marchi del Reich, per persona.

ART. 2- Gli assegni, contrassegnati con l'indicazione "Alto Adige", potranno essere emessi da tutti gli Uffici, situati nei territori indicati nel sopracitato Accordo, delle banche ed istituti italiani autorizzati a sensi dell'art.2 dell'Accordo concernente il traffico turistico italiano verso la Germania, del 2I febbraio I939. Essi verranno ceduti al cambio fisso di Lit. 4,50 per un marco del Reich più una commissione fissa di Lit. 4 per 50 marchi del Reich rispettivamente di Lit.5 per I00 marchi del Reich a favore degli istituti italiani emittenti. Una eventuale commissione per la cassa germanica pagatrice potrà essere prelevata all'atto del pagamento.

ART. 3-,I predetti assegni, che saranno rilasciati previa apposizione sul passaporto dell'acquirente dell'annotazione "Alto Adige" dovranno soddisfare alle condizioni previste dall'art.3 punto b) dell'Accordo concernente il traffico turistico italiano verso la Germania, firmato a Roma il 2I febbraio I939.

ART. 4- I fondi necessari al pagamento degli assegni saranno costi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

tuiti presso le banche germaniche trascate, da parte degli istituti italiani emittenti, mediante ordini di versamento dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero alla Deutsche Verrechnungskasse, a debito dell'Interimskonto e previo versamento del controvalore in lire italiane al cambio già indicato di Lit.4,50 per ogni marco dei Reich, a credito del Conto Alto Adige.

ART. 5= In quanto nel presente Accordo non sia stato concordato un regolamento speciale, valgono, con le opportune varianti, le disposizioni previste dell'Accordo concernente il traffico turistico italiano verso la Germania, firmato a Roma il 2I febbraio I939.

ART. 9- Il presente Accordo forma parte integrante dell'Accordo relativo all'attuazione,agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania firmato il 2I ottobre I939.

Fatto a Roma in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca, il I4 febbraio I940.

GIANNINI

CLODIUS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. T85016

SECONDO ACCORDO ADDIZIONALE

ALL'ACCORDO RELATIVO ALL ATTUAZIONE, AGLI EFFETTI ECONOMICI, DEL TRASFERIMENTO DI ALLOGENI E DI CITTADINI GERMANICI DAL= L'ITALIA IN GERMANIA 2I OTTOBRE 1939.

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO si sono accordati di modificare come in appresso l'art. I4 dell'Accordo relativo all'attuazione, agli effetti economici del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato il 2I ottobre 1939.

"ART. I4.- L'Interimskonto, per la durata del presente Accordo, sarà alimentato con i versamenti da effettuare sul conto stesso a termini delle vigenti intese.

Saranno inoltre effettuate attraverso l'Interimskonto le seguenti rimesse:

a) i versamenti in base all'Accordo del 2I ottobre 1939;

b) i versamenti derivanti da disinvestimenti italiani nel Reich come ad es. realizzo di beni immobili, di partecipazioni ad aziende, di titoli azionari od obbligazionari, di crediti, di eredità, di doti, dotazioni, riscatto di pensioni ecc., senza riguardo alcuno all'epoca in cui l'avente diritto abbia acquistato la cittadinanza italiana o sia divenuto proprietario dei valori;

c) i versamenti che prima dell'entrata in vigore delle presenti intese siano stati effettuati sul Conto Trasferimenti Vari, in quanto il beneficiario ne faccia corrispondente richiesta;

d)- i versamenti per redditi di capitali, quali interessi su mutui, ipoteche, prestiti, titoli obbligazionari, lettere di pegno e simili - dividendi di titoli germanici come pure di partecipazioni ad aziende non rappresentate da titoli - utili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

L'ITALIA IN GERMANIA 2I OTTOBRE I939.

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO si sono accordati di modificare come in appresso l'art. I4 dell'Accordo relativo all'attuazione, agli effetti economici del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania, firmato il 2I ottobre I939.

"ART. I4.- L'Interimskonto, per la durata del presente Accordo, sarà alimentato con i versamenti da effettuare sul conto stesso a termini delle vigenti intese.

Saranno inoltre effettuate attraverso l'Interimskonto le seguenti rimesse:

a) i versamenti in base all'Accordo del 2I ottobre I939;

b) i versamenti derivanti da disinvestimenti italiani nel Reich come ad es. realizzo di beni immobili, di partecipazioni ad aziende, di titoli azionari od obbligazionari, di crediti, di eredità, di doti, dotazioni, riscatto di pensioni ecc., senza riguardo alcuno all'epoca in cui l'avente diritto abbia acquistato la cittadinanza italiana o sia divenuto proprietario dei valori;

c) i versamenti che prima dell'entrata in vigore delle presenti intese siano stati effettuati sul Conto Trasferimenti Vari, in quanto il beneficiario ne faccia corrispondente richiesta;

d)- i versamenti per redditi di capitali,quali interessi su mutui, ipoteche, prestiti, titoli obbligazionari, lettere di pegno e simili - dividendi di titoli germanici come pure di partecipazioni ad aziende non rappresentate da titoli - utili di aziende - fitti, canoni locativi ed altri simili redditi periodicamente ricorrenti-; rimesse di capitali a qualunque titolo, in quanto i due Comitati governativi non decidano diversamente in casi speciali;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

e) altri versamenti in base ad intese dei due Comitati governativi.

Gli investimenti di capitale, di cui alla lettera b), fatti da cittadini italiani in epoca posteriore al I° febbraio 1936, come pure per i beni, pervenuti agli stessi posteriormente a tale data mediante acquisti a titolo oneroso da persona di cittadinanza diversa dall'italiana, beneficiano del trattamento di cui sopra soltanto se vi sia stata per l'investimento in questione l'eventuale necessaria autorizzazione da parte della competente Autorità germanica".

Fatto a Roma in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca il 24 febbraio 1940.

GIANNINI

von MACKENSEN
Carl CLODIUS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

1381